

## MELCHIORRE GIOIA E IL DIRITTO PENALE. PRIME NOTE

*Gian Paolo MASSETTO*Università degli Studi di Milano, Istituto di storia del diritto medievale e moderno,  
IT-20122 Milano, Via festa del perdono 7  
e-mail: gianpaolo.massetto@unimi.it*SINTESI*

*La relazione è intesa a cogliere gli spunti che in materia penale offrono una serie di scritti di non grandi dimensioni pubblicati da Gioia a cavaliere del Sette-Ottocento, nonché di quelli di alcuni suoi interlocutori, con i quali il Piacentino fu in aspra polemica. Si tratta di scritti che, già presi in considerazione, per la loro natura, dai cultori della statistica, della storia politica ed economica, destano l'interesse e la curiosità anche dello storico del diritto, in particolare dello storico del diritto penale, ricchi come sono di considerazioni, di valutazioni e di osservazioni degne di rilievo per il settore del diritto oggetto della relazione.*

*Parole chiave: storia economica, storia del diritto, amministrazione pubblica, fonti storiche, Lombardia, inizio dell'Ottocento*

## MELCHIORRE GIOIA AND PENAL LAW. FIRST NOTES

*ABSTRACT*

*The paper aims to present the premises concerning penal law provided by a series of relatively short writings published by Melchiorre Gioia at the end of the 18<sup>th</sup> and beginning of the 19<sup>th</sup> centuries, as well as by some of his interlocutors, with whom the author from Piacenza engaged in harsh debates. Given their nature, these writings have already been a subject of research interest in the fields of statistics, and political and economic history; however, being rich with significant reflections, evaluations, and observations concerning penal law, they also stir the interest and curiosity of legal historians.*

*Key words: history of economics, history of law, public administration, historical sources, Lombardy, beginning of the 19<sup>th</sup> century*

Anche Melchiorre Gioia venne arrestato in occasione delle indagini sulla Carboneria milanese. In uno degli interrogatori, ai quali fu sottoposto nel dicembre del 1820, egli pronunciò queste parole: "La mia incombenza come capo dell'Ufficio Statistico presso il Ministero dell'Interno cessò nel 1808; quindi non rimasi più impiegato, continuai poscia come semplice particolare e non come funzionario pubblico l'intrapresa delle statistiche del regno con approvazione del cessato Governo, il quale somministrava a titolo d'incoraggiamento 4.500 fr. per ogni dipartimento, e questa somministrazione e la corrispondente intrapresa privata cessarono nel 1814 per ordine dell'i.r. Reggente" (Del Cerro, 1903, 19).<sup>1</sup> Sono parole che inquadrano al vivo l'attività pubblicistica svolta già da tempo da Gioia, oggetto della mia attenzione e della quale intendo oggi, qui, dare testimonianza, davvero molto parziale, come si può ben capire data la ristrettezza del tempo concesso.

Un aspetto della sua personalità subito s'impone: indipendenza di pensiero, giudizio critico nei confronti dei repubblicani francesi. Le sue iniziative giornalistiche vennero soppresse per incompatibilità con la politica italiana del Direttorio, a dure critiche vennero sottoposti il *Quadro politico di Milano*, l'*Apologia al Quadro politico*, il *Cos'è patriotismo*. Siamo nel 1798. Cito questi scritti anche perché nel corso della relazione ad essi farò riferimento.

Con la recuperata libertà personale si apre una nuova fase della sua vita intellettuale, nella quale Gioia sviluppa la *vis* polemica, che gli era propria, soprattutto nei confronti dell'occupazione austro-russa, che iniziò il 28 aprile 1799, e dei suoi esiti disastrosi sotto i profili più diversi, giuridici, economici e morali – sotto il profilo penale gli effetti furono devastanti, "rompendo una legalità già per se stessa precaria e creando di conseguenza una massa di sbandati, vagabondi, disertori dei due fronti contrapposti, che si univa alla delinquenza comune" (Bressan, 1985, 12) –, il che, comunque, non gli impedì di polemizzare con i francesi, pur nettamente preferiti a Tedeschi e Russi, come chiaramente risulta dallo scritto del 1805 *I Francesi, i Tedeschi, i Russi in Lombardia*. Si tratta di un atteggiamento di critica e d'indipendenza, caratterizzante, già si è detto, la personalità del Piacentino, che influenzò pesantemente, sotto il profilo politico, questa fase della sua vita

Pare utile, per meglio comprendere la personalità di Melchiorre Gioia, offrire in merito qualche ragguaglio. Il *Monitore Italiano* cominciò ad uscire il I piovosio anno VI (20 gennaio 1798) e, come annunciava un *Avviso dello stampatore*, "I cittadini Pietro Custodi [...], Melchiorre Gioja [...] e Niccolò Ugo Foscolo [...] saranno in avvenire i soli estensori di questo foglio". Due giorni dopo, Custodi, autore di una *Memoria*, nella quale a dure critiche erano sottoposte le trattative segrete per il patto di alleanza con la Francia, fu arrestato e processato in base alla cosiddetta *Legge contro*

<sup>1</sup> L'interrogatorio si svolse il 19 dicembre 1820, "prima d'essere costituito in stato d'arresto [...] in sua casa", vale a dire "in contrada Cusani ed al secondo piano della casa al n. 2288, in cui è posta l'abitazione del sig. Melchiorre Gioia [...]" (Del Cerro, 1903, 15).

*gli allarmisti* (v. *infra*, 660–663). Ma venne ben presto discolpato e liberato, come avvisa il *Monitore* nel numero del 31 marzo. L'impostazione del foglio continuò comunque ad essere fieramente avversa alla politica del Direttorio, non così deciso, come sarebbe stato auspicabile, nel combattere abusi e corrottele dell'amministrazione, nel tutelare i diritti e la libertà della Cisalpina nei confronti della Francia, la quale, dal canto suo, non appariva per nulla incline a soddisfare le giuste pretese dell'"infante Repubblica, che vorrebbe esser dalla madre lasciata in balia di cercarsi un solido nutrimento per crescere vigorosa ed acquistare dignità".<sup>2</sup> La sorte del *Monitore* era segnata: il quarantaduesimo numero del 13 aprile 1798 fu l'ultimo. Di lì a poco, il 4 maggio, avrebbe visto la luce il *Monitore Cisalpino*, la cui vita fu altrettanto breve: venne infatti soppresso nell'agosto dello stesso anno (Gambarin, 1972, XXVII–XXXIX).

Da poco conclusa la tumultuosa vicenda del *Monitore Italiano*, Gioia tornò all'attacco nel denunciare con il *Quadro politico di Milano* le carenze e gli errori degli organi di governo cisalpini, la corruzione diffusa, lo sperpero dei beni pubblici, l'in-

2 Come si legge nel n. 1 del *Monitore Italiano*, cit. da Gambarin, 1972, XXXII. Posso fare riferimento ad un intervento di Gioia. Lo stampatore del giornale, Andrea Mainardi, era stato citato dinanzi al Tribunale criminale perché palesasse l'autore dei *Cenni politici* apparsi nel n. 14 del 15 febbraio, ove, con linguaggio virulento erano attaccati la Francia e lo stesso Bonaparte. Costui era Giacomo Breganze, che, di conseguenza, preferì lasciare il giornale, anzi la stessa Milano. (Lo scritto di Breganze si legge in Gambarin, 1972, 60–61. A p. 65 è la lettera al Capitano di giustizia, con la quale Foscolo, "convinto in me stesso delle verità enunziate da Breganze", offriva la sua "persona, che risponderà sempre ai tribunali per l'inquisito Breganze"). Ebbene, Gioia scende in campo per difendere il collaboratore del *Monitore* e, nel contempo, per attaccare il Direttorio, che "non vorrà, per essere conseguente, secondo il solito, inquietare un uomo, che ha mostrato maggiore sagacità e maggiore buona fede dell'autore della *Basvilliana* [V. Monti, 1793]. Noi vediamo senza sorpresa e senza collera gli sforzi degli imbecilli, le cabale dei perfidi, i sospetti degli ignoranti, l'allarme de' pusillanimità, che insieme s'uniscono per chiudere la bocca alla verità, e coprire nello stesso tempo d'infamia un popolo virtuoso che non ha mai inteso di ratificare dei trattati dettati dalla perfidia e scritti dalla spada d'un conquistatore" (Gambarin, 1972, XXXIII). La conclusione suona così: "Noi invitiamo il C. N. a discutere l'inferme legge del 16 termidoro anno V di cui potrebbero abusare degli uomini profondamente perfidi, per trafiggere la virtù colla spada della giustizia" (Gambarin, 1972, XXXIV). Intorno alla legge citata da Gioia (*Legge contro gli inimici dell'ordine pubblico*, in Raccolta, 1797a, 100–102), v. Danusso, 1996, 836–837, 862–864; Dezza, 1996, 916, 948–949. Proprio con riferimento a questa "terribile legge 16 Termidoro anno VI [*rectius* V]" fece sentire la sua voce il giudice – "[...] In altri Tribunali e nello speciale singolarmente contro i nemici dell'ordine pubblico, che risiedeva in Milano e che estendeva la sua giurisdizione su tutto il Regno, le funzioni di giudice per più anni ancora esercitai" (Mantegazza, 1814, 79) – e poi avvocato Pietro Mantegazza. La legge risultava "terribile" perché, nella sua applicazione "[...] gli atti più indifferenti o di privata censura appena meritevoli, erano stati quasi delitti di lesa nazione denunciati [...] la procedura doveva essere militare, vale a dire sommarissima". E poi "cominciarono questi giudizi. Io tremo ancora. Quanti ragionevoli sospetti di calunnia e di falsità, o sulla totalità del fatto o sulle sue circostanze, mi venne dato di travedere! Come le cose trasfigurava lo spirito di partito e l'ignoranza de' testimoni!" Fortuna volle che nel Tribunale speciale, insieme con lui, sedessero "uomini di dolcissimo carattere e alla indulgenza più che alla severità proclivi. Se i rei non erano confessi, o le prove di altro genere non ridondavano, qual è il caso in cui non abbiamo preferito piuttosto d'azzardare l'assoluzione di un reo che la condanna di un innocente?". Questo ricordo compensava Mantegazza delle fatiche e delle inquietudini allora vissute (Mantegazza, 1814, 78–79).

fima condizione del popolo, le ruberie, la mancanza di dignità nel difendere la libertà contro la politica francese. Le reazioni non potevano mancare, né mancarono. Lattanzi, tra altri, si distinse per la virulenza delle accuse contro un uomo, Gioia, che si proponeva come nemico dichiarato del Direttorio cisalpino e dei Francesi, come incapace di cogliere gli aspetti positivi del trattato di alleanza e di commercio con la Repubblica francese, contro "l'autore tenebroso di un libello intitolato *Quadro Politico di Milano*" appena dato alle stampe, che conteneva non già "una giudiziosa ed utile critica, ma una satira indecente e maligna, ove la vaga maldicenza campeggia disordinata e mordace". Un "libello" nel quale Gioia "arma la calunnia, e ora serio, ora ridicolo, sempre però incosciente e leggiero, tenta di sedurre le anime deboli ispirando loro odio e vendetta": "Il popolo milanese a cento fogge insultato e manomesso [su ciò, *infra*, 686-687 e nota 91], il Corpo Legislativo oltraggiato, posto in dileggio il Direttorio, avviliti i Ministri, screditate le Leggi,<sup>3</sup> che essi [i Comitati Riuniti, ai quali furono provvisoriamente affidate le funzioni del Corpo Legislativo], atterrando il vecchio colossale sistema forense, presentarono alla Nazione [...]. Gli Arbitri, i Giudici di Pace, i Tribunali di Famiglia, di Commercio, quelli Dipartimentali, di Correzione e di Cassazione, i Giurati, e la classazione dei delitti, cose tutte che rendono inapprezzabile e cara la democrazia, furono opera utilissima dei Comitati Riuniti" (Lattanzi, 1798, 3-4, 7). Le accuse non si arrestano qui, ma basti ora ricordare che anche Lattanzi assunse un atteggiamento critico nei confronti del Direttorio e della Polizia, un atteggiamento però circoscritto dall'obiettivo al quale tendeva. Direttorio e Polizia erano infatti colpevoli in quanto, anziché eseguire le leggi, mostravano "criminosa indolenza" nel non colpire Gioia, che con il suo scritto attentava alle pubbliche istituzioni ponendo in essere un *crimen* che, a giusto titolo, sarebbe dovuto cadere sotto i colpi della *Legge contro gli allarmisti*.

Ma Gioia trovò anche sostenitori e soccorritori contro Lattanzi, del quale, definito "galeotto e falsario", si ricordavano i precedenti penali ed era "bollata l'indegnità di far parte del Corpo Legislativo";<sup>4</sup> contro il cappuccino Antonio Grandi, per esempio. Ugo Foscolo fu tra costoro. Nel luglio del 1798, dopo che erano apparsi nel modenese *Giornale Repubblicano di Pubblica Istruzione* due articoli del Grandi, che accusa-

3 Tra queste, e non infondata appare l'accusa di Gioia, le *Leggi organiche giudiziarie*, su cui Dezza, 1983, 25-87 (Dezza, 1983, 71-72 per riferimenti a Gioia); Dezza, 1992a, 94-147 (per riferimenti a Gioia, Dezza, 1992a, 141-142); Dezza 1992b, 201-208; Dezza, 1992c, 173, nonché Cavanna, 1973, 711-712 e Liva, 1987, 171.

4 Cito da Gambarin, 1972, XLII. Su Lattanzi v. anche Cantù, 1879, 129-153, ove è riprodotto un *Protocollo di Governo* del 1817, in cui, tra l'altro, si legge: "Uomo senza principj, senza morale e senza fede, capace di servire a un tempo stesso, e per il medesimo oggetto, il proprio Governo e lo straniero ancora. Tale è l'opinione che accompagna quest'individuo" (Cantù, 1879, 130). Un piccolo cenno è fatto da Cantù sul rapporto Lattanzi-Gioia: "Facendo *Analisi e riflessi sull'opuscolo Quadro politico di Milano*, di Melchior Gioia, lo ripone "fra la razza di quella gente nocevole, che mette a lucro la maldicenza, senza avere nemmeno il talento di infamare e di accreditare chicchesia"" (Cantù, 1879, 132).

va Gioia di avere con le sue critiche "seminato zizzania e fermento di discordia fra i cittadini e le loro autorità", il che comportava l'accusa del Piacentino davanti al Corpo Legislativo e la conseguente ineludibile condanna per allarmismo (Gambarin, 1972, XLIII), Foscolo, appunto, prese la penna. "Sacro è quel[1] uomo coraggioso, che ardisce mandar dalla sua solitudine una voce di verità ai rappresentanti d'una Nazione oppressa dalle antiche tirannidi, consunta da' suoi vizi, avvilita dalla superstizione, e denudata dalla necessaria ferocità della guerra [...]. Certo che il cittadino Gioia ha provate le sue asserzioni, e nel suo opuscolo, e molto più nell'*Apologia* fatta alle diatribe di un rappresentante che scellerato com'è, e certo d'aver perduta la fama, vorrebbe che tutti gli altri fossero e scellerati ed infami. Né giova accusare il *Quadro politico di Milano* come soggetto alla legge contro gli *allarmisti*. Gioia non minaccia la caduta della Repubblica, ma ne scopre i mali, e rinfaccia i Governanti, che o deboli, o interessati, o ignoranti non sanno reggere il carro della somma delle cose. Sarà punito quel figlio, che avvisa il padre d'una imminente malattia?" (*La Risposta all'articolo contro il "Quadro politico"* di Ugo Foscolo si legge in Gambarin, 1972, 105–106).

Gioia si fece anche soccorritore di se stesso, ed in qual modo dirò più oltre (*infra*, 657–661, 670 ss.).<sup>5</sup> Ma queste diverse difese a poco valsero per le sorti di Gioia uomo pubblico. Nominato *istoriografo* ufficiale della Repubblica italiana il 3 aprile 1800, il 9 luglio del 1803 Gioia fu raggiunto dalla revoca dell'incarico, così come, più avanti nel tempo, nominato il 22 febbraio 1806 direttore dell'*Ufficio di Statistica*, il 31 dicembre 1808 fu rimosso dalla carica.<sup>6</sup> Se la causa della prima 'disavventura' è da rinvenirsi nella pubblicazione della poco rispettosa *Teoria civile e penale del divorzio*, causa immediata della seconda fu il conflitto che vide contrapposto a Melchiorre Gioia il di Breme. Non è questa la sede per soffermarsi sulle complesse vicende che si svolsero tra il settembre 1806, quando Arborio Gattinara di Breme, mi-

5 Quanto ai tempi, basti qui dire che a Lattanzi risponderà all'istante – il *Quadro politico di Milano* uscì nel maggio 1798 e l'*Apologia* nel giugno dello stesso anno. Per questo l'*Analisi* di Lattanzi, per quanto non datata, è stata indicata in bibliografia come edita tra il maggio ed il giugno 1798 – Melchiorre Gioia con la sua *Apologia al Quadro politico di Milano*. Sulle polemiche intorno all'*Apologia*; Zaghi, 1986, 202.

6 Poiché "alcuni per inesatta cognizione della storia ci fanno de' rimproveri o degli elogi egualmente ingiusti", Gioia stesso, nelle *Riflessioni relative all'opuscolo che ha per titolo La scienza del povero diavolo* [...], che pure incorse nei rigori della censura, sentì il bisogno di esporre i fatti che lo videro coinvolto (Gioia, 1809, 24–26, nota 1). Su queste vicende, oltre a Romagnosi, 1834, 167, v. Cova, 1979, 131–132; Giusti, 1957, 1378–1383; Bressan, 1985, 23–24 e note 95–98. In un'altra circostanza per nulla fausta, Gioia stesso ricordò, o dovette ricordare, i suoi trascorsi giudiziari. Leggiamo: "Milano, 21 dicembre 1820. Nell'i. r. Direzione Generale di Polizia. [...] *Interr.* Sui suoi precedenti penali: – *Risp.* Fui inquisito a Piacenza nel 1796, a Milano nel 1799, e nel repubblicano triennio due o tre volte dalle autorità francesi e cisalpine e sempre in via politica e per oggetti politici, finalmente lo fui nel 1812 per ordine dell'ora ex-cessato ministro dell'Interno de Breme, il quale proteggendo il ladro cavaliere Freddi impiegato nell'Ufficio Statistico se ne ebbe a male allorché io gli scrissi che l'onore di proteggere un birbante era rimasto a Sua Eccellenza, ed allora mi fu tolto l'impiego" (Del Cerro, 1903, 22). Sul di Breme v. anche *infra*, 674–675.

nistro dell'Interno, istituì una commissione che valutasse la possibilità e l'opportunità di redigere una statistica del Regno, e il dicembre 1808, quando fu sciolto l'*Ufficio di Statistica*, di cui Gioia era stato nominato, come si già si è ricordato, direttore. Basti qui dire che il dissenso verteva intorno ai modi di funzionamento dell'*Ufficio*, alla sua struttura gerarchica e, soprattutto, intorno alle finalità stesse delle indagini statistiche. Se per il di Breme esse dovevano tendere al soddisfacimento di esigenze proprie dell'amministrazione, per Gioia, che faceva riferimento alle sue *Tavole statistiche*, appena date alle stampe, occorreva approntare un piano statistico che si ponesse al servizio di tutti. Scrisse Gioia: "Mi è lecito osservare che la maggior parte delle dimande è posta in modo che diverrà oggetto di istruzione per un gran numero di lettori. Benché la scienza statistica non trovi molti coltivatori in Italia, pure nutro speranza di raccorre in tutti gli angoli del Regno notizie tali da presentare il quadro economico esatto e regolare e forse allora il Pubblico dirà: il Principe Eugenio volle che la statistica nascesse e fiorisse in Italia e la scienza nacque e fiorì".<sup>7</sup>

E' anche la fase che vede la pubblicazione della sua prima opera di economia (*Sul commercio dei commestibili e caro prezzo del vitto*; Gioia, 1850c) e che lo vide divenire, da polemist e militante, quale era, "compiuta ed esemplare espressione della burocrazia moderna e modernizzatrice che stava nascendo dalla politica napoleonica [...]". L'opera di Gioia venne sottoposta al vaglio critico di Vincenzo Cuoco e quanto acre e pungente sia stato tale vaglio è immediatamente rivelato da queste parole: "Io dirò bene a Gioja che la sua opera è trivialissima, che è un plagio continuo di altre opere antecedenti stampate sopra simile soggetto, ed a chi non lo volesse credere son pronto a dimostrarlo [...]". "Io ve lo dimando di nuovo: perché mai nella vostra bocca abbonda tanto il riso? Voi ridete di tutte le leggi, di tutte le cose" (Cuoco, 1989, 52, 60).<sup>8</sup> Vaniloquio triviale, plagio, dunque, cui si aggiungono mancanza di senso stori-

7 Così Gioia si espresse in una sua lettera al Viceré del 26 maggio 1807. La lettera è in Archivio di Stato di Milano, *Studi*, p.m., c. 1141 (cito da Cova, 1979, 134). Sul punto Gioia ritornerà ancora due anni più avanti (*infra*, 640-641).

8 E' certamente vero che Verri e Beccaria sono tra gli ispiratori di Gioia – leggendo le pp. 40-41 di Gioia, 1803a, sembra davvero di leggere Verri, 1804c, 129-130 –, ma è altresì vero che dei due esponenti dei Lumi milanesi, le dovute citazioni, anche testuali, davvero non mancano. Qualche esempio. In materia di notificazioni: "Ecco dunque, per usare le espressioni del Conte Verri [...]" e segue il passo che si legge in Verri, 1804c, 171. "Spero peraltro qualche speditezza, giacché il marchese Beccaria e il conte Verri, che sono del mio parere, spalleggieranno la mia dimanda". E in nota si legge: "Il conte Verri nel suo *Discorso sulle leggi vincolanti*; il marchese Beccaria ne' vari discorsi inediti, recitati avanti il magistrato camerale di Milano, esistenti nell'archivio nazionale" (Gioia, 1850c, rispettivamente, 371 e 374 e nota 5). Ancora, in materia di calmieri: "Allorché Beccaria e Verri dicevano delle grandi verità contrarie ai pregiudizi dominanti, senza acquistarsi la taccia di teste calde e di ribelli (spesso unica risposta dell'ignoranza potente), i danni della meta furono messi in tale evidenza [...]", che nel 1781 e nel 1785 il sistema su di essa fondato "fu levato". Ma poi "[...] l'ignoranza del popolo fece[ro] risorgere le false inveterate abitudini, e la debolezza cedette ciò che aveva guadagnato la filosofia" (Gioia, 1850c, 390-391). Con riferimento al periodo 1779 – 2 maggio 1781, Gioia ricorda come fosse stata sostanzialmente introdotta la libera circolazione dei grani, il che comportò non innal-

co, spregiudicatezza morale, manie pseudoletterarie – "Io non sono letterato: mi parli pure di grano. Addio" –, disorganicità, scarsa riflessione: "Tu non hai osservato al certo molto, e perciò scrivi assai. La prova che non hai meditato il tuo soggetto è che tu ti trattieni molto sopra soggetti o triviali o inutili, e tralasci le parti nuove ed interessanti che il tuo soggetto ti presentava; non vedi bene l'insieme delle cose, ti perdi in digressioni; confondi una cosa coll'altra, e si potrebbe dire di te: *quante cose sai e tutte male!*" (Cuoco, 1989, 81, 55).

Il cuore della polemica era in ogni caso l'impostazione della politica economica. Favorevole alla libertà di scambio in ordine alle leggi del commercio, Cuoco, di fronte ad un Gioia liberista e antivinculista, si mostra favorevole ad una rigida regolamentazione in materia di annona, di approvvigionamenti utili a garantire gli essenziali bisogni della popolazione. Provvida regolamentazione era quella volta ad incidere sul commercio dei grani, provvida anche per prevenire e sventare moti pericolosi per l'ordine costituito. Cuoco, riferendosi alle critiche mosse da Gioia contro il Commissario governativo per il Dipartimento del Mella, Greppi, scriveva: "Se poi un magistrato per rassicurare il popolo proibisce l'estrazione, se mostra del zelo all'osservanza di una legge a cui il popolo attacca la sua sussistenza, voi lo trattate da *policinella* e da *arlecchino*. Voi vedete che io intendo parlare del Commissario del Mella, un di cui proclama è divenuto per voi un soggetto di riso. Ma ridete sempre voi. Ridete di tutto?" (Cuoco, 1989, 72).<sup>9</sup> Sembra che Gioia abbia passato sotto silenzio la critica di Cuoco (Nutini, 1983, 54-55), ma non mancò di polemizzare con lui intorno

---

zamento, ma "una graduata diminuzione, – *il che prova*, soggiunse il marchese Beccaria relatore di questo fatto, *che la facilità non interrotta del commercio de' grani, se non sempre diminuisce, non fa almeno alzare i prezzi [...]*" e seguono altre parole della *relazione* di Beccaria (Gioia, 1850c, 424-425. Gioia aveva dinnanzi a sé la relazione beccariana del 28 aprile 1781, che oggi si legge in Beccaria, 1990, 648, *Nuovo piano annonario*, 456-483; per le parole trascritte da Gioia, 1850c, 466). Del resto anche Vincenzo Cuoco non aveva esitato ad eleggere Pietro Verri quale propria fonte. V. per esempio, Cuoco, 1802, 30, 34.

- 9 Nella *Lettera* si legge inoltre: "Io non terrò con Gioja il linguaggio di questo mio amico. [...] Io non chiamerò Gioja un *arlecchino*, un *policinella*, titoli che egli dispensa con tanta facilità con quanta gli Eroi di Omero dispensavano quelli simili di *cane* e di *ubriaco*" (Cuoco, 1989, 52). Ancora, Cuoco mette in bocca a Gioia le seguenti parole, in un immaginario dialogo che con questi intrattiene: "G[IOIA]. Tu sei un cervel di pasta, tu sei un porcinella, tu ... IO. Che debbo rispondere a Gioja? Gli dirò: io non so chi tu sei, ma so che sei un impertinente sragionatore" (Cuoco, 1989, 81). Ed ecco le parole gioiane, che avevano sollevato la riprovazione dell'esule napoletano: "Leggete il proclama 4 termidoro anno 9 del commissario straordinario del Mella. Io credo che se arlecchino volesse parlare patrioticamente, userebbe del tono e delle espressioni del nostro commissario, ma questo è niente. Il bello consiste nel vedere riuniti in poche linee i principali pregiudizi de' nostri maggiori sull'annona, ed inculcati quali massime incontrastabili. Il commissario nel suo proclama promette che *cesserebbe d'esistere pria di vederle inosservate nella più piccola parte*. Ma il governo avendolo giustamente chiamato all'ordine, egli ha dovuto vederle inosservate quasi tutte. Per bene però degli abitanti del Mella, non ha stimato a proposito di cessar d'esistere. Quindi resta dimostrato che nel nostro secolo filosofico non sono più di moda i ciarlatani" (Gioia, 1850c, 367, nota 15).

alle *Osservazioni sul dipartimento d'Agogna*:<sup>10</sup> "L'Autore scrivendo con chiarezza e metodo, ha saputo profittare delle idee economiche di varj scrittori, e principalmente di Smith, ed applicarle alle circostanze del suo Dipartimento. Peraltro egli detta spesso, e forse troppo, mentre dovrebbe raccontare, voglio dire ch'ei ricorda delle teorie già note, invece d'esporsi de' fatti che non si conoscono". A questa critica – se viva pare essere la sensibilità per la dottrina, ben esile è quella per le informazioni, per i dati statistici, che soli valgono a rappresentare ed a documentare la natura e le condizioni del territorio – si aggiunge quella che pone in chiara evidenza la distanza che intercorre tra i due intorno ad un tema, di cui si è testé fatto cenno (*retro*, 636-637).

Come è stato scritto, "[...] da questo dato fondamentale e comune [la centralità della proprietà privata] si dipartono nei due scrittori diverse opzioni economiche-politiche, e direi quasi due linee: l'una strenuamente liberistica, affidata ai meccanismi autonomi del mercato, priva di dirette interferenze politiche, ed al contempo autoritaria sul piano della politica interna; l'altra, anche se non pregiudizialmente aliena da un moderato liberismo, evolve poi in un modello economico diffuso, a vasto spettro (per l'attivazione di più settori dell'"industria nazionale"), dalla fisionomia chiaramente protezionistica, tale da insospettire giustamente Gioia [...]" (Nutini, 1989, 37).<sup>11</sup>

Si tenga anche presente che nella polemica tra il Piacentino ed il Napoletano non piccolo fu il ruolo giocato dalla volontà e dal desiderio di imporsi all'attenzione, di acquistare, per così dire, benemeranza al fine di ottenere un posto di rilievo nell'istituendo Dipartimento di statistica. Cuoco, tra l'altro, sino all'ultimo tenne a sottolineare come fosse stato il promotore, il più fermo sostenitore dell'opportunità e dell'utilità di istituire un centralizzato servizio di statistica. "Io sono stato il primo ad occuparmi in questo paese di lavori statitici", come ebbe a scrivere al Viceré il 14 marzo 1806 (Nutini, 1989, 45 e nota 80, 93, 116).

Nello stesso anno, in cui si svolge questa polemica, esce il *Nuovo Galateo*, che di Gioia esprime la tendenza pedagogico-formativa tutta rivolta all'educazione (*politesse*), ovvero, per usare un termine assai caro a Gian Domenico Romagnosi<sup>12</sup> e di poi a

10 Le *Osservazioni*, uscite nel luglio 1802 sotto il nome di Luigi Zizzoli, commissario governativo presso il dipartimento d'Agogna – nell'ed. da me consultata, non datata, egli, nel momento della cessazione dalle sue funzioni, si rivolgeva, in data 17 giugno 1802, a Francesco Melzi d'Eril nel "rimettere nelle vostre mani quell'operetta che mi fu da voi comandata" – sono sicuramente attribuibili a Vincenzo Cuoco. Cfr. Bressan, 1985, 19; Nutini, 1989, 94-95.

11 Il pensiero di Gioia è contenuto in un inedito, custodito in Archivio di Stato di Milano, *Autografi*, c. 175. Cito da Nutini, 1989, 34, nota 59.

12 "La parola *civilisation*, per quanto a noi pare, è del tutto moderna in Francia. Consultate per esempio l'Indice minuto e ragionato dello spirito delle leggi di *Montesquieu*, e voi troverete bensì la parola *civilité* adoperata per significare l'urbanità e i riti consacrati di lei, come pure quello di *politesse* per significare i riguardi volontari verso chicchessia, ma non troverete il nome di *civilisation* né nel senso di successivo progresso ad una colta e soddisfacente vita civile, né in senso di possesso della migliore e più colta convivenza acquisita da un dato Stato. [...] L'idea di incivilimento doveva essere, non solamente annunziata in globo, ma svolta e specificata almeno nei tre rami principali della vita civile, cioè



Carlo Cattaneo,<sup>13</sup> all'*incivilimento*: termine complesso che significa tensione ad andare oltre e, pertanto, progresso, certo, ma non un progresso costante e rettilineo; un progresso, insomma, fatto anche di pause, financo di regressi, il cui esito finale vede comunque la vittoria che "ottengono i principii della ragione sociale sugli impulsi disordinati della natura: per esempio, la natura irritata ci stimola ad ammazzare il nemico anche quando non può offenderci; all'opposto la ragione ci dice di non fare al nemico quel male che alla nostra difesa sarebbe inutile".

Quanto ai "principii della ragione sociale" che, come giustamente è stato osservato, "val sicuramente la pena [...] di non confinarli in nota", essi sono colti da Gioia nei seguenti: "1. Esercitare i propri diritti col minimo dispiacere degli altri; 2. Rispettare i loro diritti, ancorché dannosi a noi stessi; 3. Riconoscere il loro merito, benché fossero costoro nemici. 4. Non far loro del male se non per giusto motivo o legittima autorizzazione; 5. Promuovere il loro bene anche con sacrificio del nostro; 6. Rinunziare a risentimenti momentanei che frutterebbero dispiaceri futuri maggiori; 7. Sacrificare le affezioni personali all'interesse pubblico; 8. Conseguire il massimo vantaggio pubblico col minimo danno de' membri della società" (Gioia, 1802, 9).<sup>14</sup> Ancora, si tratta di un progresso in cui concorrono tutti i rami del sapere, tutte le scienze, le arti, nel loro utile, indispensabile concatenamento.

Tra le varie scienze assume particolare rilievo in Gioia la statistica, a sua volta "scienza di sintesi dei saperi utili all'industrioso" (Meriggi, 1990, 137),<sup>15</sup> scienza che si rivela provvido strumento per "dare risposta al problema irrisolto lasciato in eredità

---

nell'economico, nel morale, e nel politico, perocché essa è *normale* onde giudicare sì di ciò che la Francia acquistò in fatto di incivilimento, sì di ciò che ancor gli manca, sì finalmente di ciò che si oppone al suo completamento" (Romagnosi, 1854, 10-12).

- 13 In argomento, da ultimo, Masetto, 2005 (ivi indicazioni bibliografiche), ma v. anche Botteri, 1990, 175 ss. Mereu, 2001, 43-156 offre un'utile "antologia sull'*incivilimento* negli scritti" di Romagnosi e di Cattaneo.
- 14 Mi piace riportare l'immagine assai concreta cui Gioia ricorre per indicare che cosa egli intenda per civilizzazione: "Un frutto selvatico nasce talvolta fra le spine, ed amaro riesce ed insipido al palato; l'innesto e la coltura lo spogliano delle spine, e dolce lo rendono e saporito: ecco l'immagine della *civilizzazione*" (Gioia, 1802, 9). In merito, e per la frase riportata nel testo, Botteri, 1990, 168-169, ove sono indicate le diverse accezioni che il termine "civilizzazione" assume nelle varie edizioni e manipolazioni dell'opera gioiana (Botteri, 1990, 169 ss.). Per tali edizioni, Botteri, 1990, 157 ss., nonché Barbarisi, 1990, 217-218. Sull'opera che suscitò non poche critiche negative ("[...] e quantunque non sia stato scritto colle più affinate fragranze di stile, s'ebbe pure buon viso da ogni gentile persona", Sacchi, 1829, XIX. "Il *Galateo* di M. Gioja è scelleratamente scritto quanto a lingua, stile ed idee. Di più è denso di farfalloni e di inesattezze storiche. E' roba cucita insieme senza gusto né logica", Dossi in: Isella, 1964, 581, n. 4685), v. Botteri, 1999, 171-244 e *passim*. Intorno alla fase del percorso intellettuale di Gioia qui presa in considerazione, e che è stata configurata come il "secondo periodo dell'elaborazione politica dello scrittore" da collocarsi tra la "recuperata personale libertà" e la "fine del dominio napoleonico", cfr. Albertoni, 1990, 40 ss.
- 15 Si tenga presente che la definizione di *industrioso* "si attaglia tanto allo scienziato, quanto al mercante, quanto al fabbricatore, quanto - infine - all'imprenditore agrario; a quanti, in sintesi, non fanno della nascita, ma dell'abilità e dell'applicazione il proprio carato sociale [...]" (Meriggi, 1990, 135).

dalla Rivoluzione: quello della partecipazione politica e della formazione del cittadino. In tal senso la statistica s'inseriva nel tentativo di dar vita ad una nuova prassi politica, che riteneva imprescindibile per la sopravvivenza delle istituzioni il consenso di tutti e di ciascuno" (Sofia, 1990, 250); era la scienza, secondo la definizione che Gioia stesso ci fornisce, che consisteva nella "descrizione degli elementi che costituiscono una nazione"; la scienza che indicava "la somma delle qualità che caratterizzano una cosa nell'istante in cui viene osservata, ossia la somma delle apparenze sotto cui ci si presenta, o finalmente, il che è lo stesso, la somma delle sensazioni che in noi eccita" (Gioia, 1826, 1).<sup>16</sup> Era, in buona sostanza, "l'arte di descrivere calcolare classificare tutti gli oggetti in ragione delle loro qualità costanti e variabili [...]" (Gioia, 1808a, XV).

Non solo, per Gioia la statistica è anche "una specie d'anatomia che diseca il corpo sociale, e facendo la sezione delle sue parti, ne mostra la vivezza o il pallore, la forza o la debolezza, la sanità o la malattia, in una parola lo *stato* in cui si trovano", mentre l'economia, che funge da "medicina" o da "chirurgia", ricerca e fornisce i "rimedi per guarirlo [lo *stato* del corpo sociale] o i mezzi per migliorarlo", rispetto alla situazione descritta e conosciuta per il tramite, appunto, della statistica.

Lo scritto, al quale faccio ora riferimento, è volto a confutare "le false idee che tuttora corrono pel pubblico sull'indole della statistica" – in particolare, quelle che Gioia ritrovava in "un opuscolo comparso al pubblico su questo argomento" (*Del fine delle statistiche* di Giovanni Tamassia) –, nonché "le obbiezioni che in privato or da questo ora da quello furono proposte contro le mie *Tavole Statistiche*".

Al Tamassia, il quale negava che l'agricoltura, le manifatture, il commercio di una nazione fossero il soggetto della statistica, Gioia ribatteva che siffatta negazione equivaleva a "dire che gli occhi, il naso, la bocca, non possono entrare nel ritratto di una persona". E nel ribadire la natura del rapporto intercorrente tra statistica ed economia, or ora delineato, Gioia ancora scriveva che "la statistica si restringe a caratterizzare una nazione *particolare*, ne determina la *particolare* estensione, ne svolge le *particolari* forme, ne sviluppa i *particolari* inconvenienti e vantaggi [...]. L'economia al contrario lasciando da banda le cose particolari a ciascuna nazione, s'alza alla considerazione delle cose comuni a tutte, determina le leggi *generali* con cui nascono e si sviluppano

16 Ove si assuma la parola *stato* nell'accezione di "unione d'uomini viventi sotto lo stesso vincolo sociale", la parola statistica "si limita a significare la descrizione delle qualità che caratterizzano o degli elementi che compongono uno Stato". Ancora, se ciò che di una popolazione interessa sono i mezzi che le forniscono sussistenza, i beni di cui gode, i danni che le sono arrecati e che deve sopportare, allora la statistica "si è la descrizione economica delle nazioni in un'epoca determinata: essa addita le fonti delle loro ricchezze, i metodi con cui le distribuiscono, gli usi che ne fanno" (Gioia, 1826, 1). Nell'indicare le sette parti in cui è suddivisa l'opera *Tavole statistiche* (Topografia, Popolazione, Fonti e mezzi di produzione, Arti e mestieri, Commercio, Pubbliche autorità, Carattere del popolo), Gioia sottolinea come "I sette oggetti fin qui accennati coi loro rami corrispondenti costituiscono a mio credere il corpo della Statistica" (Gioia, 1808b, V–XI).

le ricchezze, i regolamenti *generali* che le fanno crescere o decrescere presso tutti popoli, i vantaggi *generali* della libertà, gli inconvenienti *generali* dei vincoli [...].

In conclusione, "[...] *l'agricoltura, le manifatture, il commercio d'una nazione formano il soggetto della descrizione o Statistica d'una nazione; la ricerca e l'analisi dei mezzi con cui promuovere la di lei agricoltura, manifatture, commercio appartengono all'economia*" (Gioia, 1850b, 82, 107).<sup>17</sup>

Dal momento che, come avrebbe scritto Gioia più avanti nel tempo, "la statistica comprende dunque *quella somma di cognizioni relative ad un paese, che nel corso giornaliero degli affari possono essere utili a ciascuno o alla maggior parte de' suoi membri, od al governo, che ne è l'agente, il procuratore o il rappresentante*" (Gioia, 1826, 2), ecco che vengono dal Piacentino indicate, per l'appunto al Governo – forte è comunque in lui la convinzione che la statistica non serva "solamente al Governo, ma anche ai cittadini, non solamente ai nazionali ma anche agli esteri, non solamente ai contemporanei ma anche ai posteri [...]. Dire che *l'unico scopo che possa ragionevolmente prefiggersi la Statistica, si è l'istruzione del governo, è dire che l'unico uso cui può servire il frumento, si è la fabbrica de' maccheroni*" (Gioia, 1850b, 97; v. anche *retro*, 635–636) – le forze attraverso le quali operare ed incidere sull'agricoltura, sulle arti e sul commercio: "Istruzione, Esempio, Incoraggiamento, Prescrizioni, Divieti" (Gioia, 1850b, 110).

I lavori dedicati alla statistica, che Gioia cominciò a redigere a far tempo dal 1803, pongono pertanto in luce come la statistica costituisca lo strumento, "il necessario supporto di una *politica* finalmente economica", il che comunque non comporta la mortificazione delle istanze etiche fortemente avvertite "per il tramite di una stabilita identità tra ricchezza e virtù, tra miseria e vizio" (Romani, 1990, 311). Gioia scrive: "Ora siccome la povertà per lo più è figlia dell'inerzia, dello stravizzo, della mancanza delle forze;" – in altra sede Gioia aggiungerà a queste cause l'ignoranza, di cui il popolo è portatore, strettamente connessa con la superstizione e che trova la sua antitesi nella *cognizione* (Gioia, 1817; Gioia, 1815)<sup>18</sup> – "siccome la ricchezza per lo

17 In argomento, Giusti, 1957, 1388–1390. Intorno alla polemica tra Gioia e Tamassia, che diede origine ad alcuni scritti (tra questi *La scienza del povero diavolo* – "où de Brême, Tamassia, Amoretti, Bossi, Melzi même sont fustigés sous la masque de personne de l'entourage d'un pacha de Bosnie [...]") (Pillepich, 2001, 325) – e *Riflessioni relative all'opuscolo che ha per titolo la Scienza del povero diavolo*), v. Macchioro, 1990, 278 ss.; Pillepich, 2001, 322–325.

18 Si tratta di una impostazione che conduce Gioia a non essere benevolo, per nulla benevolo, nei confronti delle pratiche devote predicate dagli uomini di Chiesa: "[...] l'ignoranza unita allo zelo religioso cambia l'uomo in animale feroce [...]" (Gioia, 1819, 54. Cfr. Meriggi, 1990, 128–129 e *infra*, 684–685, circa l'ignoranza nell'amministrazione della giustizia) e faceva sue le parole di Muratori: "Il dotto e pio Muratori confessa che *l'ignoranza del popolo è una miniera inesauribile pe' ministri del culto*; che essi accrescono concorso ai loro santi, vendendo erronee speranze per temporali bisogni e spirituali, ed ingannando il volgo con falsi miracoli e false indulgenze" (Gioia, 1819, 14–15). Si tenga anche presente che l'ignoranza, nel suo rarefarsi ovvero intensificarsi, ha pesanti riflessi sul modo di essere e di operare del potere di governo. "Facciamo scomparire l'ignoranza interamente, e diamo ai

più dalla perspicacia ci è data, dall'attività, e dall'industria, quindi dir si dovrebbe frequentemente *ricchezza onorevole*, rarissime volte, *onorevole povertà*. Alla luce di queste idee vedrete quanto siano poco sensati gli elogi che Rousseau e Mably tessono alla povertà in generale, quanto nocive quelle stoiche dottrine che senza distinzioni promettono ai poveri i piaceri dell'altra vita e la ricusano ai ricchi. Si possono dare massime più ineconomiche?" (Gioia, 1803a, 131–132, nota 1).

E' Gioia stesso che invita il lettore a tener conto di quanto, nello stesso anno (1803), esprimeva trattando del divorzio: "Altronde si può asserir francamente che la virtù è la figlia primogenita del piacere, non oso dire d'esso solo esclusivamente. Ma se la tenera propensione verso de' nostri simili non proviene sempre dalla contentezza abituale del nostro animo, almeno egli è certo che chi combatte continuamente contro se stesso, chi si fa un rigoroso dovere dell'austerità, è poco inclinato alla tolleranza ed alla condiscendenza per le umane debolezze".<sup>19</sup>

Si badi che le "massime" indicate non sono condannabili sotto il profilo etico, ma riprovevoli piuttosto in quanto "ineconomiche". Sono parole di Gioia: "A misura che spariscono i piaceri scemano i travagli, a misura che scemano i travagli spariscono i costumi pubblici" (Gioia, 1803b, 77). Di fondamentale importanza è quindi il lavoro, l'attività produttiva, utili e necessari per incrementare la virtù, per mortificare ed allontanare il vizio, fomentato dalla povertà, dalla miseria: "altronde si può asserire francamente che la virtù è la figlia primogenita del piacere, non oso dire d'esso solo esclusivamente" (Gioia, 1803b, 81).

Proprio sotto questo profilo si rivela importante, anzi necessario, l'intervento del Governo – si tenga comunque presente che, se è vero, come diceva Bentham, che è il piacere a comandare l'azione, è anche vero, di conseguenza, che la forza non deve mai essere disgiunta dalla persuasione –, un intervento che sia forte, addirittura "una rivoluzione nel modo di pensare", che possa determinare l'intrapresa di nuove attività, superando i lacci dell'abitudine, nonché "rendere le fabbriche *economiche*" – anche lo stato è concepito come una fabbrica – e togliere ogni qualsivoglia intralcio alle attività produttive (Gioia, 1803b, 125, 110; Romani, 1990, 311–312).

Nel delineare i compiti spettanti al Governo, Gioia introduce un elemento di fondamentale importanza: l'interesse particolare, che non si risolve però in gretto egoismo individuale. Il Governo, nel porre regole, deve tenere come massima quella di

---

sentimenti tutta la convergenza sociale, allora scompare la necessità d'una forza reprimente, e gli uomini gusteranno tutti i piaceri della società senza il peso del governo. All'opposto facciamo crescere l'elemento dell'ignoranza, conducendo lo stato sociale fino allo stato selvaggio e portiamo la corruzione fino all'ultimo grado; noi avremo due ragioni potentissime d'una massima attività nel governo. Ne' gradi intermedi il potere deve accrescersi e sminuirsi secondo che lo stato sociale all'uno o all'altro estremo s'avvicina" (Gioia, 1799, 27).

<sup>19</sup> Gioia, 1803b, 81, ove anche si legge: "Lo stato costante di volontaria sofferenza dispone all'asprezza piuttosto che alla compassione: *eo immitior, quia toleraverat*" (Gioia, 1803b, 81–82), con riferimento agli *Annali* di Tacito, lib. I, 20.

far sì che tutti, siano essi privati cittadini ovvero pubblici funzionari, coltivino l'interesse particolare, di cui sono portatori, in vista dell'incremento dell'efficacia produttiva e, pertanto, con il conseguimento del pubblico bene.

Scrivendo Gioia nella *Discussione sul Dipartimento dell'Olonia*: "Il principio unico e generale che serve di base al mio travaglio si è, che fa *duopo porre il pubblico bene sotto la vigilanza dell'interesse privato*, di modo che le perdite e i guadagni di questi corrispondano alle perdite e ai guadagni di queglii, principio ripetuto a bella posta in tutte le pagine, perché trascurato generalmente" (Gioia, 1803a, 248). Insomma, l'interesse privato è la molla principale che fa agire gli uomini e la politica deve avere come strumento il piacere cercato da ognuno.

Sulla base di questi principi, molteplici sono i campi, molteplici le forme d'intervento del Governo, guidato utilmente dalle nozioni statistiche, indispensabile strumento per conoscere e comprendere una società in continuo divenire. È sufficiente scorrere i primi lavori statistici di Gioia dedicati alle terre dell'Olonia e del Lario per avvedersi che il Governo può intervenire, a mo' d'esempio, su questi versanti: tutti i cittadini, operai, braccianti, pubblici funzionari che siano, devono essere retribuiti in misura dell'utilità prodotta; deve essere punita l'inerzia volontaria, quindi sostanzialmente l'ozio, così come debbono essere strettamente sorvegliati o addirittura chiusi i luoghi che ne sono il regno quali le osterie; non si deve largheggiare, se mai impedire la beneficenza<sup>20</sup> – si ricordi, in proposito, che Beccaria definiva come "canone antipolitico" quello che suonava: "sia la inerzia mantenuta dalla pubblica beneficenza ed ottenga il premio dovuto alla fatica ed al sudore" (Beccaria, 1971c, 368–369) –; è bene prevedere un generale inasprimento delle pene; occorre rendere le fabbriche "economiche", non imponendo dazi di entrata sulle materie prime necessarie alle arti, e di uscita alle manifatture; è bene aumentare il numero dei mercati, bandendo però i giochi d'azzardo ed allontanando da essi i "ciarlatani", che danneggiano nella borsa e nei costumi i contadini. Ancora, s'impone la liberalizzazione "delle case, del pane, della car-

20 In tal modo Gioia si propone come elaboratore di una ideologia "ancorata a una visione statica della realtà e a una sintomatica chiusura di fronte alla questione sociale", così Bressan, 1985, 36. Nel distinguere le elemosine, in base al parametro della loro qualità, "se in pane. vino. minestra. denaro", Gioia annota, con riferimento a queste ultime: "Le limosine manuali ai questuanti sono tanto più imprudenti quanto più facilmente cangiabili in oggetti di stravizzo; quindi le limosine in denaro, che per la massima parte vanno a finire non nel banco del panettiere, ma nella cantina dell'oste, riescono più cattive di tutte" (Gioia, 1808b, 162, nota 1). Sulla questione della beneficenza Gioia ritornerà con insistenza nel 1817, ribadendo la sua netta opposizione per le "limosine manuali", per i "gratuiti soccorsi pubblici", che non costituiscono strumenti utili per alleviare la miseria. A tale fine lo strumento decisivo risulta quello "d'accrescere i lavori". Ancora: "Le limosine distribuite dai parrochi, le somministrazioni di vitto in luoghi pubblici, le case d'industria [...] sono tanti documenti visibili e palpabili che dicono ai poveri: il pubblico s'occupa de' vostri bisogni. Ora dalle cose dette risulta, che più si rinforza questa persuasione nella mente de' poveri, più decresce l'attività delle loro braccia. È quindi cosa evidente che fa d'uopo soccorrere i poveri, quasi direi, senza che s'accorgano d'essere soccorsi" (Gioia, 1817, 10, 33–37).

ne"; la diminuzione del numero dei ministri di culto e dire "alle corporazioni ecclesiastico-secolaresche, sparite"; la riduzione delle responsabilità amministrative, accorpandole sovra di un solo capo; l'organizzazione degli uffici di giustizia in modo che i relativi onorari crescano o diminuiscano in rapporto inverso all'andamento della criminalità; la proibizione di nuove donazioni in favore degli stabilimenti pubblici, rendendoli più utili attraverso un processo di concentrazione. E si potrebbe continuare a lungo.<sup>21</sup>

E' stato sottolineato, fondamentalmente con ragione,<sup>22</sup> che il "pressante richiamo all'intervento governativo nella società rappresenta [...] un elemento di continuità nell'itinerario del sapere gioiano [...]" (Romani, 1990, 313), dal triennio giacobino – "[...] i popoli divengono ciò che il governo vuole" (Gioia, 1798c, 35–36) – al periodo napoleonico, quando Gioia con interesse poteva guardare alla Francia, avendo un motivo ben fondato per farlo, quando si pensi che proprio a Parigi, per merito di Chaptal, frequentemente citato da Gioia, ministro degli interni del I Console, nasceva un Gabinetto di tecnici e di economo-statistici in cui la statistica riceveva l'attestato di scienza di governo contro tutti i tentennamenti di G. B. Say, nel mentre, con la l. 9 aprile 1801, riceveva decisivo impulso la statistica dipartimentale (Pucci, 1990, 331–335).<sup>23</sup>

I primi lavori di statistica dipartimentale di Gioia sono dedicati alle terre dell'Olona (1803) e del Lario (1804) e assumono il titolo di *Discussione economica*. Il perché lo dichiara lo stesso Gioia: "Siccome però l'idea che s' affigge alla parola statistica s'allarga o si restringe nelle diverse menti di coloro che sogliono giudicarne, donde nasce il rimprovero di superfluità o di mancanza: quindi, per non porre a contesa questi profondissimi censori, e sottrarmi alle loro scomuniche, ho creduto a proposito di lasciare da banda il titolo di *statistica* e porre sul mio travaglio *discussione economica*, tanto più che il termine di statistica riesce ancora insignificante e barbaro per la maggior parte de' cittadini il che potrebbe indicarci a quale grado di cognizioni economiche siano giunti i discendenti di Beccaria e di Verri" (Gioia, 1803a, XI–XII).

Il fine a cui tende la sua fatica, la soluzione del problema cui si è applicato e si applica, vale a dire quello di "trovare i mezzi più efficaci per ridurre i municipali ai loro doveri", consiste nel "porre i municipali a parte degli utili e dei danni che dalla loro amministrazione riporta il pubblico, e nel calcolare questi utili e questi danni sopra alcuni elementi statistici, come si calcolano i gradi di calore sopra le elevazioni termometriche" (Gioia, 1804, X–XI).

21 Si scorrono le pagine di Gioia, 1803a, in particolare, 248–254. Simili inviti e consigli si possono trarre anche da Gioia, 1804.

22 Fondamentalmente, mi pare opportuno avvertire, perché qualche cedimento al riguardo in Gioia non manca. Cfr. *infra*, 677–678.

23 Sull'introduzione e sullo sviluppo della statistica in Francia, sulla sua natura e sui risultati conseguiti, Sofia, 1985, 586–589.

Ora, tali mezzi più efficaci, tali elementi statistici debbono investire anche l'amministrazione della giustizia, della giustizia penale in particolare, intorno alla quale Gioia ci offre, così come offriva ai legislatori del tempo, suoi interlocutori, preziosi ragguagli e consigli.

Gioia ha una concezione assai alta della giustizia.

L'ordinamento giudiziario del Lario prevedeva 15 preture e 2 tribunali d'appello, con sede a Como ed a Sondrio. Secondo alcuni, che si basavano solo sui freddi numeri degli abitanti e delle preture, l'appello a Sondrio era superfluo, oltre che inutilmente dispendioso. Gioia si limita ad osservare che la giudicatura si deve calcolare e distribuire non solo in base a tali numeri, di per sé, per l'appunto, freddi, ma ben piuttosto sulla base di un calcolo che abbia a fondamento comunicazioni, relazioni commerciali, economiche, nonché il vantaggio dei detenuti. Il III distretto, soggetto all'appello di Sondrio, comprendeva i cantoni di Bormio, Valtellina e Chiavenna chiusi per tre lati da altissimi monti e per il quarto dalle acque del lago. Quindi difficoltà di comunicazioni, moltissime liti per la parcellizzazione della proprietà fondiaria, per la complicazione determinata dai diritti livellari, per la pertinacia dei contadini e le soperchierie dei ricchi. L'appello per il III distretto concentrato a Como si sarebbe risolto in favore del ricco ed in danno del povero in rapporto alle spese di viaggio, in aumento delle spese per il trasferimento dei rei, nella lontananza dei testimoni, nell'esecuzione delle sentenze lontane dal *locus commissi delicti*. Si dice: "Ma intanto il distretto III costa al dipartimento lire annue sessanta mille". Si tratta di un calcolo che potrà reggere o no, ma che a nulla vale contro la necessaria sussistenza dell'appello in Sondrio, dal momento che "nell'edificio sociale la prima chiave della volta è la giustizia" (Gioia, 1804, 182).

Voglio ricordare come Gioia si faccia portatore di un ideale di giustizia, per così dire più particolare, o personale, che lo vede in contrasto con gli apparentemente non amati *philosophes*. E' il Gioia della *Teoria del divorzio* (siamo sempre nel 1803).

"Pretendere che sussistano da una parte dei doveri quando dall'altra parte sono violati tutti i diritti, è rovesciare ogni base di giustizia, è sconvolgere ogni idea di ordine sociale, è predicare la più illimitata tirannia". Di più, l'indole del cuore è tale che "alla puntura del dolore rapidamente rimbalza, di sdegno divampa e di vendetta contro chi va ad assalirlo ingiustamente". Secondo Gioia, si tratta di una reazione del tutto comprensibile, giustificabile, non solo, ma degna di elogio fin che si arresta nei limiti della difesa. Questo sentimento di odio, di vendetta risulta addirittura utile individualmente e socialmente: è il motore "che snoda la lingua dei testimoni, che anima l'accusatore", impegnandolo al servizio della giustizia, oltre le spese e le inimicizie alle quali si espone; "è desso che sormonta la pietà pubblica nel castigo dei colpevoli". "Togliete questa molla e le ruote delle leggi s'arresteranno o almeno i tribunali non otterranno più alcun servizio che a prezzo d'argento". Ed ecco la stoccata ai *philosophes*, ma non solo. "La ciurmaglia dei moralisti" predica il dovere di perdonare

re le ingiurie: certo, il perdono, l'oblio del torto subito è virtù, ma virtù necessaria solo dopo che la giustizia ha fatto il suo dovere, dopo che ha dato la dovuta soddisfazione, si badi, non solo all'offeso, ma alla società tutta. Prima di questo tempo, perdono ed oblio costituiscono un invito a delinquere, e chi se ne fa autore non già è amico, ma nemico della società. "Dunque la vendetta, utile all'individuo, necessaria al pubblico, veste il carattere di dovere, arrestandosi nei limiti predetti" (Gioia, 1803b, 33-38).

Perché la giustizia in cui Gioia crede possa avere attuazione, perché essa possa essere correttamente e, non paia gioco di parole, giustamente attuata, debbono concorrere parecchi elementi: che le leggi, elaborate da legislatori attenti ai bisogni della società cui si rivolgono, siano buone e sistematizzate, siano conosciute, siano applicate, mediante procedure spedite, ma al contempo rispettose dei diritti delle parti, da giudici onesti e professionalmente preparati.

Melchiorre Gioia, intorno a questo tema assai complesso, attira l'attenzione sotto il profilo teorico, non solo, ma anche sotto quello pratico.

Che cosa sono le leggi? Che cosa sono i diritti? Le leggi sono "prescrizioni, ordini, voleri di chi presiede alla società, calcolati sugli interessi fisici, morali, politici di essa, garantiti da un dolore minacciato alle volontà recalcitranti"; i diritti sono "vantaggi, beni, comodi, ossia piaceri o reali, o possibili, di cui la legge assicura il possesso con una pena a chi lo viola" (Gioia, 1803b, IV-V).<sup>24</sup>

Si tratta di definizioni che esprimono tecniche, o che sono espressione di tecniche repressive, sanzionatorie, che svolgono un ruolo di certo non secondario in vista della conservazione dell'ordine sociale. Ed è anche per la loro determinazione e per la loro conseguente erogazione che si rende necessario un calcolo statistico.

Quanto agli atti difformi e che, in quanto contrastanti con l'interesse generale e violatori di norme, debbono essere necessariamente prevenuti ovvero repressi, Gioia individua nel "bisogno" l'elemento, il parametro utile a determinare il contenuto della norma penale. E' quanto risulta dalle *Tavole statistiche*: soggetti a repressione sono gli atti che offendono e ledono persone e proprietà, quelli che incidono, limitandolo, l'esercizio delle forze. In una tabella intitolata a "Giustizia punitiva: ossia persone

24 Merita riportare le definizioni – le quali già attrassero l'attenzione di Romagnosi, 1834, 169 –, che Gioia offre di obbligo, di contratto, di delitto e di virtù, che, complessivamente considerati, "non sono che addizioni, sottrazioni, moltipliche, divisioni di piaceri e dolori, e la legislazione civile e penale non è che l'aritmetica della sensibilità": "Cosa possono essere gli obblighi o i doveri, se non se aggravj, mali, incomodi, cioè o dolori reali, o limitazioni al potere indeterminato d'agire, il che si risolve in un dispiacere, che la legge intima minacciando un dispiacer maggiore a chi li trasgredisce? I contratti non saranno dunque che cambj di piccoli piaceri con piaceri più grandi, cioè portanti a ciascuno de' contraenti una somma di felicità maggiore della prima. I delitti si ridurranno in ultima analisi a dolori recati ai nostri simili senza compenso. Le virtù si risolveranno in aggravj sofferti per altrui vantaggio che trovano compenso nella stima pubblica, nell'orgoglio, o in una speranza qual ch'ella sia" (Gioia, 1803b, V-VI).



offese, delinquenti, condannate", configurando la griglia relativa alle persone offese, Gioia distingue tra quelle offese nella vita ovvero nella proprietà. Nell'ambito delle prime, vengono distinti i soggetti uccisi, i soggetti feriti e risanati, i soggetti feriti e rimasti mutilati, vale a dire impediti nell'uso d'uno o più membri (Gioia, 1808b, 186).<sup>25</sup> Quanto ai bisogni, Gioia li distingue dai comodi. "*I mezzi che ci risparmiano il sentimento di pena nell'esecuzione de' desideri* li chiamo comodi [...]. Le essenze odorose, una pittura [...] le carte per giuochi producono piacere senza che si possa dire che ottenuto ci risparmi pena, il che costituisce il comodo, non ottenuto fosse per cagionarci dolore, il che qualifica il bisogno [...]" (Gioia, 1808b, VIII; cfr. Sofia, 1990, 259).

La proprietà è un bisogno? Nella concezione gioiana, sì, in stretta connessione con la sicurezza che deve assisterne il contenuto. Un contenuto, che consente una stoccata a Beccaria: "Dimenticò quindi la sua solita profondità il dottissimo Beccaria, allorché parlando del diritto di proprietà, lo chiamò *diritto terribile e forse non necessario*" – il riferimento a questa definizione ci fa capire che Gioia aveva sotto gli occhi la "quinta" edizione del *Dei delitti e delle pene* (cfr. Francioni, 1984, 327 ss.)<sup>26</sup> – una stoccata, peraltro, portata senza conoscere, o mostrar di conoscere appieno il pensiero di Beccaria e la sua evoluzione in materia. Si tenga presente che questi, negli *Elementi di economia*, sosteneva che la proprietà – definita del resto come "sacra" nello stesso *Dei delitti e delle pene* –, una volta configurata come diritto, deve essere oggetto di tutela da parte del legislatore e di rispetto da parte dei cittadini, i quali "senza espressa convenzione, ma per tacita adesione di comuni circostanze e di comuni interessi si sono garantite le attuali loro possessioni, ed accostumati a riguardarle come difese in favore di ciascuno da tutti contro ognuno".<sup>27</sup>

Gioia al diritto di proprietà riconnette piuttosto "idee di piacere, d'abbondanza, di sicurezza". Solamente intendendolo così, si spiega come esso sia riuscito a vincere la naturale ritrosia per la fatica del lavoro, a far sì che la vita nomade ed errante dei popoli si sia fatta stanziale, nonché a formare e consolidare "l'amor della patria e della posterità". In altre, e forse ancor più incisive parole, "lo scopo della proprietà si è di

25 Vi si legge anche: "Il quadro degli eventi funesti debb'essere ridotto a due rami, *eventi funesti alla proprietà, eventi funesti alla persona* [...]. I danni cagionati alla persona non essendo esattamente calcolabili, giacché vi sono indefiniti gradi tra la semplice contusione e la morte, basterà specificarli in ragione de' sensi lesi, de' membri rotti, delle morti seguite [...]" (Gioia, 1808b, 170). In argomento, Sofia, 1990, 260. Sulle *Tavole statistiche* e sul significato assunto nel vivace dibattito della seconda metà del primo decennio dell'Ottocento circa la natura e gli scopi cui doveva tendere la statistica, v. Cova, 1979, 128–138. Cfr. anche *retro*, 639–641.

26 Infatti, la prima redazione e l'*editio princeps* recano la lezione "terribile ma forse necessario diritto" (Francioni, 1984, 160, 75 e nota 3).

27 Per i passi del *Dei delitti e delle pene*, Beccaria, 1984, 75–76, § XXII, *Furti*; Beccaria, 1984, 110, § XXXIV, *Dei debitori*; per il passo degli *Elementi*, Beccaria, 1804, 230, p. II, cap. VI, § 70. In argomento, Francioni, 1984, 75, nota 3. Sul dibattito svoltosi in materia nel periodo storico qui considerato, v. Bonini, 1994 (74, per un cenno su Beccaria) e, nel periodo successivo, Rodotà, 1990.

stimolare l'inerzia colla speranza de' frutti, a subire il travaglio necessario per ottenerli". In questo senso la proprietà si colloca, come bene è stato scritto, "al discrimine tra piaceri e bisogni, è insomma un bisogno perché costituisce la norma primaria d'incoraggiamento, ciò che è alla base della convivenza civile" (Sofia, 1990, 260).

Se lo scopo della proprietà è quello indicato, si spiega come debba essere reso sicuro "tutto ciò che posseggo attualmente, o che devo possedere [come] dice Bentham, che mi serve da guida in questa discussione": perché il possesso viene configurato da chi possiede come suo per sempre, come base delle aspettative future non solo per sé, ma anche per coloro che ne dipendono, come fondamento e sostegno dell'operare. "Così la proprietà diventa parte del nostro essere" – non possono non venire alla mente le parole di Portalis: "Mais le principe du droit [de propriété] est en nous; il n'est point le résultat d'une convention humaine ou d'une loi positive; il est dans la constitution même de notre être, et dans nos différentes relations avec les objets qui nous environnent" (Portalis, 1988b, 112)<sup>28</sup> – "e non può più venirci tolto senza che ci sentiamo lacerati nel più vivo dell'animo". E così la proprietà viene da Gioia riproposta come bisogno (Gioia, 1815, 262, 264).<sup>29</sup>

Quanto alla filosofia della pena, in funzione di quella tutela che, si è or ora detto, deve essere perseguita dal legislatore, in Gioia l'aspetto preventivo pare prevalere su quello repressivo. Chiare sono le sue parole: essa serve a "prevenire un male futuro che può succedere a persone indeterminate".<sup>30</sup> E preziosi suggerimenti in tal senso provengono da un cospicuo fondo di carte gioiane inedite custodito presso la Biblioteca Nazionale Braidense (Luzzatto, 1933a; Luzzatto, 1933b; Luzzatto, 1934), da pochissimo tempo, su supporto digitale, a disposizione dell'Istituto cui afferisco: una raccolta di frammenti è posta significativamente, alla maniera di Beccaria e di Romagnosi – non dimentichi dell'insegnamento montesquiviano: "Dans ces États [gli

28 Si tengano presenti anche queste parole: "Le droit de propriété est donc essentiellement inhérent à l'existence de chaque individu. Il dérive de la constitution même de l'homme" (Portalis, 1988a, 346).

29 Ove anche si legge: "Se si togliesse a chi possiede per dare a chi non possiede, da una parte si produrrebbe una penalità, dall'altra un guadagno. Ora il dolore della perdita supera in intensità il piacere del guadagno, in parità di circostanze" (Gioia, 1815, 262). Intorno alla "difesa intransigente del diritto di proprietà che Gioia, in polemica con Cuoco, trova modo di propugnare più volte [...]", v. Nutini, 1983, 57. Sulle "diverse opzioni economiche-politiche" che si dipartono dalla concezione della proprietà privata nei due Autori, cfr. *retro*, 637-638. La ricorrente adesione di Gioia a Bentham sarà oggetto di critica da parte di Romagnosi: "Con questa inclinazione di spirito Gioia fu ammiratore e troppo spesso imitatore di *Bentham*, il quale senza determinare gli estremi del soggetto con una maturata proposta, senza tracciare le grandi masse con partizioni compiute, senza somministrare le chiavi maestre con definizioni precise, senza esaurire l'argomento con un progresso graduale, tratta i frammenti con molta acutezza e sagacità e presenta osservazioni prima non avvertite. Per la qual cosa si all'uno come all'altro, se non fu concesso di salire alla sublime sfera del genio, negar loro non si può quella del sommo ingegno" (Romagnosi, 1834, 169).

30 Gioia, 1840, 179, mentre "[...] il soddisfacimento ha per scopo il tôrre un male *attuale* successo a danno di *determinata* persona" (Gioia, 1840, 179).

stati moderati], un bon législateur s'attacherà moins à punir les crimes qu'à les prévenir [...]”<sup>31</sup> –, sotto il titolo *Prevenire invece di punire* (BNB, 1).<sup>32</sup>

Non privo di interesse è anche rilevare come in Gioia la prevenzione sia singolarmente legata alla proprietà: "Converrebbe che i legislatori si persuadessero che la proprietà è il maggior incoraggiamento al travaglio, e che questo fa scomparire quasi tutti i vizi, giacché quasi tutti traggono origine dall'ozio e dalla scioperatezza. Se le vostre mannaie tagliano i tronchi, lasciano sussistere le radici; ora la giustizia non può approvare che si condanni l'uomo al dolore, se pria non sono esauste le sorgenti che lo corrompono. Vi sono dei casi per cui meritano più la forza i legislatori che non prevenono i delitti, che i delinquenti che li commettono". Nel caso, l'opera di prevenzione sarebbe dovuta consistere nel garantire l'equa ripartizione dei tributi, nonché nella determinazione di "un certo limite alla proprietà territoriale e compartire a tante famiglie povere, che inondano la società, quella parte che loro tocca di diritto naturale e che è stata loro rapita da una specie di ladri che si chiamano nobili" (Gioia, 1964, 43 e nota 1).

Ora mi allontano un poco dal tempo fin qui considerato<sup>33</sup> per completare l'esame del pensiero del Piacentino, condotto in dimensione teorica, rivolgendo l'attenzione ad una delle sue opere più famose, *Del merito e delle ricompense* edito nel 1817, ove la pena è posta in rapporto con il premio, per l'appunto con la ricompensa.

Ricordo preliminarmente ed in modo assai breve il pensiero di Cesare Beccaria. Se la legge deve adempiere una funzione pedagogica – deve guidare piuttosto che

31 Per Montesquieu, 1989, 318, livre VI, chapitre IX; per Beccaria ("E' meglio prevenire i delitti che punirli. Questo è il fine principale d'ogni buona legislazione, che è l'arte di condurre gli uomini al massimo di felicità o al minimo d'infelicità possibile [...]"), Beccaria, 1984, 121, § XLI *Come si prevenano i delitti*; per Romagnosi, 1857, 576–643, parte quinta *Del prevenire le cagioni del delitto*, ma v. anche Romagnosi, 1857, 232–234, §§ 421–427, parte terza, libro I, capo III ("E' stato detto e ripetuto, che è meglio prevenire i delitti, che punirli [cfr. Beccaria, appena citato]. Così esposta, questa non è che una massima di politica provvidenza. Ma io dico di più che sarebbe crudeltà ed ingiustizia punirli, quando si possono prevenire. Così quello che fu dettato come *util* soltanto, si vede qui essere *regola* di rigoroso *jus*", Romagnosi, 1857, 233, § 422.); Romagnosi, 1857, 903–905, capo V, §§ 449–450. Tra gli Autori, ai quali si è fatto e si farà qui riferimento, particolare attenzione alle misure utili per prevenire i delitti è prestata da Carlo Bellani, nelle sue *Osservazioni* del 1806. In merito, Danusso, 1996, 881, 886, 888, 903–905. Sul Bellani v. anche Dezza, 1983, 181, nonché *infra*, note 69, 78, 88, 90.

32 Cfr. Sofia, 1990, 260 e nota 43, la quale ricorda anche come in Melchiorre Gioia "giustizia penale e polizia rappresentano due facce della stessa medaglia" (Sofia, 1990, 260 e nota 43). Da parte di chi, credo per primo, ha posto gli occhi su questi ed altri frammenti, è stata posta in rilievo la loro importanza. Si tratta di un complesso cospicuo di testimonianze della dottrina, che poi non vennero compiutamente rielaborate, ma "costituenti una abbastanza chiara documentazione della sua mente e del suo metodo per una miniera di osservazioni, sparse qua e là, in armonia o in contrasto con gli elementi messi insieme: onde si può attingere molte volte la notizia precisa del suo pensiero e del suo giudizio, e raccogliere nel tempo stesso considerazioni che anche oggi [...] possono valere [...] a richiamare l'attenzione su problemi trascurati o malamente risolti, contribuendo a illuminare le menti, a correggere errori, forse a sanar piaghe, a tergere lagrime, ad alleviare dolori ingiusti e sofferenze immeritate, a rimediare iniquità non rilevate" (Luzzatto, 1933b, 165. Cfr. anche Luzzatto, 1933a; Luzzatto, 1934).

33 Con l'eccezione di Gioia, 1826. Cfr. *retro* 640 e nota 16.

prescrivere, correggere piuttosto che impedire, deve innanzitutto e soprattutto educare e spargere lumi per cui la funzione della pena diventa anche preventiva. "Finalmente il più sicuro ma più difficil mezzo di prevenire i delitti si è di perfezionare l'educazione [...]", ovvero, più in generale, "Volete prevenire i delitti? Fate che i lumi accompagnino la libertà"<sup>34</sup> – ne consegue che "Un altro mezzo di prevenire i delitti è quello di ricompensare la virtù" (Beccaria, 1984, 126, § XLV *Ricompense*); "dove il premio può ottenere il fine voluto dalle leggi, ivi la pena sarebbe dannosa [...]" (Beccaria, 1804, 282). Perché nell'individuo prevalga la sensibilità per il pubblico interesse rispetto a quello privato, risulta infatti preferibile e vantaggioso che la legge faccia ricorso allo stimolo positivo della speranza del premio piuttosto che allo stimolo negativo del timore della pena. Occorre però sottolineare che il premio, configurato da Beccaria come ricompensa, non deve risolversi in privilegi esclusivi, il che vale a dire che i privilegi sono realmente utili "quando siano concessi non alle persone direttamente, ma alle azioni conformi al pubblico bene, in modo che a chiunque sia aperto l'adito del godimento del privilegio, perché sia in suo potere di fare quell'azione, a cui quello va annesso" (Beccaria, 1804, 212. In argomento, Pisani, 1998, 41-60).

Gioia, dal canto suo, ripone grande fiducia nella ricompensa, assai più che non nella pena: "Si possono certo reprimere i delitti colle pene, ma più sarà forte la ricompensa destinata alla virtù, più scemerà la necessità di reprimere colle pene i delitti". Due sono le ragioni che egli pone a fondamento di questa fiducia nella ricompensa in funzione preventiva: "1. Perché per punire l'omissione d'un servizio fa d'uopo essere sicuri che l'individuo aveva il potere di renderlo, e ragioni legittime non s'univano a dispensarlo; è quindi necessario un processo talvolta difficile, sempre costoso, e per lo più molesto a molti; 2. Se operiamo solo per timore della pena, noi eseguiamo quegli atti solamente che bastano per evitarla ad imitazione degli schiavi. All'opposto gli sforzi eccitati dalla speranza della ricompensa, come nell'operaj liberi, sono molto maggiori, soprattutto allorché è libero il campo ai concorrenti" (Gioia, 1819, 175-176).

Quanto ai requisiti che rendono efficace la ricompensa, "è ottima quella combinazione di cose per cui, crescendo il servizio, cresce il vantaggio di chi lo rende, e decrescendo quello, soggiace questo a proporzionato decremento". Il che risulta essere applicazione di un'idea-forza di Gioia. "l'associazione tra l'interesse e il dovere", che, in particolare, si trova "esaminando lo scopo o il prodotto che si propone, e facendo la ricompensa uguale ad una parte del prodotto o del valore [...]".

Tra i molti esempi proposti da Gioia, ne riporto uno solo, in quanto attiene ad un tema che, per quanto di scorcio, è stato per l'addietro toccato. "Qual è lo scopo principale della polizia?" – si ricordi che polizia e prevenzione sono nel suo pensiero, per

34 Beccaria, 1984, rispettivamente 126, 122, § XLV *Educazione*, § XLII *Delle scienze*. Significativa è anche questa frase: "[...] non si può chiamare precisamente giusta (il che vuol dire necessaria) una pena di un delitto, finché la legge non ha adoperato il miglior mezzo possibile nelle date circostanze d'una nazione per prevenirlo" (Beccaria, 1984, 103, XXXI *Delitti di prova difficile*).

così dire, due facce della stessa medaglia<sup>35</sup> – "Prevenire i delitti: dunque *gli ufficiali della polizia devono essere ricompensati in ragione inversa dei delitti successi*: con questo modo di pagamento riceve premio la loro attività nel prevenirli, soggiace a perdita la loro negligenza nel lasciarli nascere e svilupparsi" (Gioia, 1819, 285–286).

Anche Beccaria aveva appuntato la sua attenzione sulle funzioni della polizia. Con editto 24 dicembre 1786 era stato istituito in Milano l'Ufficio Generale di Polizia<sup>36</sup> ed il Milanese, in una consulta del 1790 (Romagnoli, 1971b, 697–704. Cfr. Beccaria, 2005, 3806, 478–481) rilevava con soddisfazione come oggi, assai più che non per l'addietro, il nuovo regolamento provvedesse "al bene pubblico più da vicino" (Romagnoli, 1971b, 697), mediante un apparato ed una serie di strumenti che, certamente suscettibili di miglioramento, avevano permesso di "precludere l'adito al male, come più volte si ottenne con ottimo successo" (Romagnoli, 1971b, 700). Di conseguenza poteva ritenersi sostanzialmente attuato il fine della Polizia "sotto il qual nome si comprendono tutte le regole che contribuiscono al buon ordine ed alla facilità di tutti gli affari economici di uno stato: nettezza, sicurezza e buon mercato sono i precipui oggetti di ogni polizia civile: nettezza per riguardo alla sanità [...], sicurezza nel prevenire i delitti, nell'estirpare l'ozio, nel frenare tutto ciò che disturba la tranquillità pubblica, onde s'arenano i commerci e languisce l'industria che dalla buona fede e dall'impedire le frodi si anima e si mantiene; la custodia delle pubbliche strade, la vigilanza a' confini, l'illuminazione delle città, l'educazione pubblica sono i soggetti che si esaminano dal professore". Così scriveva Beccaria, circa vent'anni prima, nel *Piano delle lezioni di pubblica economia*, nel quale era previsto che una parte del corso, la sesta, fosse per l'appunto dedicato al tema della "Polizia interna" (Beccaria, 1971b, 355–356).

Ho dianzi detto che Gioia non ripone fiducia nella pena, in favore della ricompensa. Egli ribadisce questa sua idea nel porre la pena in rapporto alla riparazione del

35 Si tenga anche presente quanto Gioia scrive nella *Filosofia della statistica*: "Le istituzioni *volgarmente note* con cui la polizia reprime o previene i delitti e che servono a misurare i gradi della sua attività e perspicacia, hanno tre scopi: 1. Diminuire il potere di delinquere; 2. Diminuire la tentazione a delinquere; 3. Agevolare la scoperta de' delinquenti. Questi tre scopi si ottengono con limitazioni relative alle *cose* e alle *persone*, ai luoghi e ai tempi più favorevoli ai delitti" (Gioia, 1826, 448).

36 Alla *Police* Giuseppina, "i cui poteri di strumento locale dell'autorità sovrana si presentavano davvero ampi, era attribuita tutta una serie di competenze discrezionali nelle quali si ravvisava un illiberale strapotere del governo in campo giudiziario e il pericolo di indiscriminate vessazioni a danno dei privati" (Cavanna, 1975, 47). Si ricordi che la competenza del nuovo Ufficio si riconnetteva con la ripartizione che la Giuseppina introduceva tra delitti criminali e delitti politici (su cui, da ultimo, Rondini, 2006, 61–74 e 179–182. La ripartizione fu abolita da Leopoldo II con dispaccio 20 gennaio 1791. V. anche *infra*, nota 55) e che nello stesso anno 1786 era stata promulgata la *Norma interinale del processo criminale per la Lombardia austriaca* (*infra*, 653 e note 41, 60). Erano venute pertanto a determinarsi incertezze e confusioni nella orditura dei processi, nonché in ordine alle competenze ed alle funzioni della magistratura ordinaria e della polizia, alle quali cercarono di porre rimedio, il 30 aprile 1787, le *Istruzioni per li Magistrati Politici sul modo dell'inquisizione, la condanna, ed esecuzione contro i rei di delitto politico* (ASM, 1). In argomento, Cavanna, 1975, 46–49; Garlati, 2006, 93–96.

danno, configurata come "soddisfacimento". È convinto che la sicurezza pubblica sia garantita dalla "certezza della pena" e dalla "riparazione del danno", in quanto la prima impedisce che i delinquenti operino in danno della società, mentre la seconda comporta che l'offeso non abbia a sopportare ingiustamente una perdita, mitigando "il dolore del male" sofferto. Ed è altresì convinto, già si è detto, che se la pena svolge una funzione preventiva relativa a mali futuri, che possono colpire persone indeterminate,<sup>37</sup> il soddisfacimento adempie quella di togliere "un male *attuale* successo a danno di *determinata* persona". Ma, su questo occorre riflettere, "[...] il pubblico è più sensibile ai mali individuali e presenti, che ai mali comuni e futuri". La mancanza del soddisfacimento innescherebbe la catena delle vendette, moltiplicando i delitti, lascerebbe permanere l'allarme determinato dal delitto, che la pena da sola risulta incapace di distruggere. Questo allarme, questo timore, consistenti in "un'eventualità di mali per sé stesso", è dissolto solo nel caso in cui il delitto sia seguito in modo costante e dal soddisfacimento e dalla pena. "Se egli fosse seguito dalla pena senza soddisfacimento, quanti fossero i colpevoli puniti, altrettante sarebbero le prove che la pena è inefficace, quindi corrispondente allarme ingombrirebbe l'animo del pubblico" (Gioia, 1840, 178-179).

Può dirsi che, in tal modo, si profili in Gioia una concezione privatistica del diritto penale, già superata ai suoi tempi? Forse sì. E' stata anche avanzata l'idea che nella configurazione gioiana di tale diritto sia possibile cogliere aspetti di una concezione proporzionalistica, con un impiego della statistica a questo fine. In tal modo si delineerebbe anche una concezione umanitaristica, non già nel senso di illuministica mitezza ed umanità della pena, ma perché pur sempre volta a tutelare l'uomo piuttosto che il cittadino, i suoi affetti, i suoi interessi, i suoi bisogni, la cui somma, su questo Gioia è saldo, quanto mai saldo, secondo un principio, già l'ho detto, costantemente ripetuto, è identica all'interesse pubblico (Sofia, 1990, 261-262).

Abbandono ora il Gioia teorico, per abbracciare di nuovo, quello, per così dire, pratico.

Il sistema normativo vigente nei Dipartimenti considerati, nell'ambito dei diversi ordinamenti succedutisi nel tempo,<sup>38</sup> era, a dir poco, difettoso, precario, in una parola assai carente.

37 Cfr. *retro*, nota 30 e testo corrispondente.

38 L'assetto territoriale, che ha nel dipartimento la circoscrizione di maggiori dimensioni, fu realizzato nella Repubblica Cisalpina con legge 13 brumaio anno VI (3 novembre 1797. Il testo si legge in *Assemblee Cisalpine* (Montalcini, Alberti, 1917a e 1968, 61-62, *XXIII Divisione della Cisalpina in XX dipartimenti*). Il termine *dipartimento* fu conservato sia nella Repubblica Italiana (*Costituzione della Repubblica Italiana, adottata per acclamazione nei Comizi Nazionali di Lione*, 26 gennaio 1802, titolo I, art. 3, in *Bollettino*, 1802, 1), che nel Regno d'Italia (*Decreto sull'Amministrazione pubblica, e sul Comparto territoriale del Regno*, 8 giugno 1805, titolo II, art. 5, in *Bollettino*, 1805a, 140-152, sul punto, 142). In argomento, oltre a Roberti, 1947, 206-247; Dezza, 1992a, 128-130; Danusso, 1996, 777, nota 52.

Le leggi, che debbono essere conosciute, perché "difficilmente vengono osservate se non si conoscono" (Gioia, 1804, 196), che debbono essere chiare, perché, se oscure e incerte, sono "di scudo e di risorsa al giudice venale" (Gioia, 1804, 183), erano "assai poche". Il che, lo diceva di già Beccaria,<sup>39</sup> era senza dubbio alcuno un bene, se esse, soggiunge Gioia, "bastassero all'uopo".

Invero, le *Nuove Costituzioni* erano cadute in disuso<sup>40</sup> e "quindi spesso la consuetudine tiene luogo di legge, ed il buon senso stabilisce le pene e la proporzione ai delitti in mancanza di positivi regolamenti. Le leggi romane formano ancora lo spirito della nostra legislazione punitiva" – scrive Gioia – "e la Norma criminale dell'ex Lombardia, la migliore che si conosce in Italia, tranne il codice della Toscana, serve di regola ai giudici nella costruzione de' processi, norma che ha subito utili riforme dalla saggezza suggerite e dal tempo". Proprio sulla *Norma interinale del processo criminale per la Lombardia austriaca* – che di "interinale" ebbe solo il nome, in quanto la sua vigenza, per quanto incisa dalla legge 25 febbraio 1804 limitatamente al sistema probatorio (Dezza, 1803, 139-141), dal 1786 si protrasse sino al 1807, quando fu promulgato il romagnosiano *Codice di procedura penale* del Regno Italico –, è condotta la breve, ma significativa, esposizione che Gioia ci offre del processo penale (Gioia, 1804, 181-182).<sup>41</sup>

Da questo farraginoso, non sistematizzato e, soprattutto, manchevole complesso normativo deriva essenzialmente "una pietà malintesa verso de' rei", dannosissima al pubblico. Ed è su questa pietà malintesa che si fonda "la filosofia sublime di Beccaria e degli altri filosofi" – già ho detto che Gioia talora ne prende le distanze, e questa è un'altra occasione –, la quale "facendo guerra alla fredda barbarie degli antichi criminalisti, passò all'eccesso opposto e indebolì i sentimenti dell'odio e della vendetta, sentimenti lodevolissimi allorché agiscono in senso pubblico. Quindi la moltitudine delle prove che questi filosofi richiesero per condannare, aprì una via per cui i rei scappano dalle mani della giustizia".

39 Intorno alla natura ed alla funzione della legge in Cesare Beccaria, Massetto, 1994b, 507-516.

40 Pietro Verri, scrivendo nel 1763, poneva in rilievo come le *Nuove Costituzioni* insieme con lo straordinario complesso di gride, che le si erano unite, avessero determinato conseguenze negative non solo sul buon andamento del commercio, ma anche in ordine alla salvaguardia delle libertà individuali, intaccate in profondità dal proliferare delle fattispecie criminose. Infatti, "siamo ridotti a tale stato, che pochissimi sono gli abitatori di questa Provincia i quali non sieno rei, e non portino seco il corpo di delitto per esser messi pubblicamente alla tortura tanto abuso si è fatto per l'addietro della facoltà legislatrice fra di noi" (Verri in: Vianello, 1939, 103).

41 In un rapporto datato 5 marzo 1803 del Gran Giudice e Ministro della Giustizia, Giovanni Bonaventura Spannocchi, si legge, con riferimento all'attività di elaborazione di un nuovo testo processuale penale, che esso era stato condotto "dietro le basi della norma interinale criminale attualmente vegliante nell'ex Lombardia [...]" (cito da Dezza, 1983, 128). Su questo corpo normativo Dezza, 1983, 1-87, 118-139; Provin, 1990; Cavanna, 1975, 39-40; Cavanna, 2005, 363-364, nonché, da ultimo, Garlati, 2006, 27, nota 52.

Siffatta impostazione conduce Gioia ad un esito scontato: "Non deve far meraviglia, se le tabelle criminali indicano aumento piuttosto che diminuzione di delitti. Altronde le vicende politiche, le circostanze della guerra, la contraddizione delle leggi, l'arenamento del commercio negli anni scorsi o prestarono ai delitti un'audacia, vorrei dire momentanea, o crearono dei nuovi delinquenti" (Gioia, 1803a, 182-183).

Prima di dire come siffatte circostanze abbiano anche per altri versi inciso sulla criminalità del tempo, pare non privo di interesse cercare di cogliere i motivi che fanno apparire a Gioia come "malintesa" la pietà che i *philosophes* nutrono nei confronti dei rei, come, in altre parole, egli esponga e giustifichi i suoi antiilluministici rilievi. I filosofi, in verità, si sono industriati ad approntare a vantaggio dei rei un bagaglio di strumenti tecnici assolutamente non necessario: indebolimento della teoria delle prove, il che lo conduce a disapprovare la critica forte che già da tempo era avanzata contro il sistema di prova legale in favore del sistema probatorio incentrato sul libero convincimento del giudice; eliminazione delle pene più efficaci e tra queste, Gioia non lo dice esplicitamente, ma il suo plauso alla legge del 25 febbraio 1804 lo lascia piuttosto chiaramente intuire, v'è la pena di morte.<sup>42</sup> Gioia critica inoltre l'atteggiamento degli esponenti dei Lumi secondo il quale era preferibile lasciare impuniti cento colpevoli piuttosto che condannare un solo innocente. In ciò egli si allinea con Gabriele Verri, che, trent'anni prima, nel 1776, si opponeva ai "mitissimi humanitatis patroni", che facevano loro il detto latino "[...] satius esse nocentem dimittere, quam innocentem condemnare" (Verri in: Di Noto, 1977, 126-137; per il passo trascritto, 131).<sup>43</sup>

Come ragiona il Piacentino? Il fatto che un reo sfugga alla giustizia provoca un male reale, nonché un allarme sociale, "che formano un male maggiore della pena che soffre un innocente". E, in ogni caso, pur con tutte le cautele e le precauzioni immaginabili, non è possibile in modo assoluto escludere che un soggetto innocente venga condannato. Non basta: a ben vedere, un giudizio di condanna può rivelarsi, al pari di quello d'assoluzione, un atto definibile di umanità. Il primo, in effetti, "rassicura tutti i cittadini innocenti contro il male del delitto; il secondo rassicura contro il male della pena i cittadini che potrebbero essere accusati a torto". Nel seguire la pietà malintesa si

42 Si leggano, comunque, queste parole: "Allorché la giustizia manda a morte un cittadino, commette bensì un atto doloroso, ma siccome questi si risolve in soddisfazione per le persone offese, ed assicura a tutti i cittadini il possesso de' piaceri disturbato dai delinquenti, quindi la morte, o qualunque altra pena trova un corrispondente compenso. Fate il paragone dei dolori e dei compensi, e troverete i limiti dell'autorità pubblica, paterna, conjugale, della difesa personale, dei dritti, degli obblighi, dei delitti, delle virtù ..." (Gioia, 1803b, V, nota 1). E nel 1798 Gioia auspicava l'inflizione della pena di morte contro le autorità corrotte, contro "le dilapidazioni de' beni nazionali", rimarcando: "Se avete sancita una legge di sangue contro gli allarmisti, che screditano la repubblica con semplici parole; perché non ne avete sancita una egualmente rigorosa, ma meglio calcolata contro i dilapidatori de' beni nazionali, che la screditano e la rovinano co' fatti? Se la prima può essere fatale al patriotismo sì coraggioso che pusillanime, la seconda non avrebbe colpito che il delitto" (Gioia, 1798b, 22-24). Sulla legge 25 febbraio 1804, v. *infra*, 670-671 e nota 69.

43 Circa il passo di Ulpiano, cui Verri si riferisce, v. D. 48.19.5. pr.



evita di spargere lacrime sul sangue che il carnefice versa di un innocente, ma si corre il rischio altamente probabile di spargerne su quello "de' cittadini uccisi dai scellerati che sfuggirono alla pena attesa la vostra umanità fanciullesca e veramente femminile".

Ove poi sussista il dubbio circa l'innocenza o la reità dell'accusato, Gioia sostiene, ancora una volta contro i *philosophes* propensi alla sua liberazione, come preferibile il conservarlo in cattività. Certo, si corre il rischio di privare per qualche tempo della libertà un innocente, ma, in caso contrario, si corre quello di cadere in "un pericolo maggiore, qual' è quello di sciorre un uomo che può essere uno scellerato".

L'ultima critica si rivolge nei confronti di quei pensatori, che non si preoccupano di approntare adeguati mezzi di sussistenza perché il ladro, scontata la pena, non sia costretto a reiterare il delitto, ma che s'industriano piuttosto a rendere più lieve l'attuale stato del carcerato, con il risultato "che alcuni rei detenuti si trovano in una posizione migliore di quella", che vivono individui della stessa condizione, però liberi ed innocenti.

E questa malintesa pietà – in verità Gioia in questa occasione usa la locuzione "stolta compassione", mentre, pare non inutile ricordarlo, "mala intesa compassione" è quella usata da Cesare Beccaria nell'argomentare la proposta dell'abolizione della pena di morte<sup>44</sup> – "non è ella forse una spinta al delitto?". In conclusione, la massima sulla quale Gioia si attesta è la seguente: "Riteniamo qual canone di giustizia, che ogni soccorso prestato all'accusato ed inutile all'innocente, favorendo l'impunità de' rei, debb'essere ricusato" (Gioia, 1803b, 242–245, nota 1).<sup>45</sup>

Ritorno ora alle circostanze che, secondo Gioia, "o prestarono ai delitti un'audacia, vorrei dire momentanea, o crearono dei nuovi delinquenti" (cfr. *retro*, 652–654). Ebbene, tali circostanze non avevano per nulla influito su di un reato, lo si può ben dire, costante nel tempo, addirittura endemico, il furto nei boschi. Il preservare i boschi dai ladri – che, osservava Gioia, hanno "mani più lunghe che le leggi male organizzate" – aveva costituito da sempre una gravissima difficoltà per gli amministratori comunali, i quali, o per scarse cognizioni, o per rispetto umano, o per poca durata della carica, o per impossibilità d'infliggere la pena, sostanzialmente non eseguivano le leggi e "per non trarsi addosso delle odiosità ne trasmettono ai loro successori il dovere".

44 "Non è dunque una mala intesa compassione per i scellerati quella che ci move a sopprimere la pena di morte", con l'eccezione "per l'unico caso del reo, che, quantunque custodito, potesse tuttavia influire nel sovvertimento dello Stato, cioè per altro dovrebbe riservarsi alla sola sua sovrana decisione sopra consulta del supremo magistrato". I motivi che inducevano la proposta di abolizione di tale pena erano piuttosto, è ben noto, i seguenti: "Primo, perché non è giusta, non essendo necessaria; secondo, perché meno efficace della pena perpetua corredata da una sufficiente e ripetuta pubblicità; terzo perché irreparabile" (Beccaria, 1862, 373, 371; Beccaria, 1971e, 740, 737). In argomento, da ultimo, Cavanna, 2005, 214–215 e 368–371.

45 La nota termina nel modo seguente: "Scrivo quest'opera in un tempo, in cui si commettono a Milano, e nel suo circondario degli orribili delitti; questa circostanza scuserà, cred'io, la lunghezza di questa nota, e della seguente".

Non erano applicate, perché questa era la sorte delle leggi troppo rigorose – sembra davvero di leggere Beccaria<sup>46</sup> –, vincolanti, insomma, non bene appensate. Ma gravi erano anche gli inconvenienti, che sul piano penale, erano connessi alle leggi inutili. "Allorché si intima un ordine [superfluo], se non si vuol fare la figura di porcinella" – termine piuttosto 'caro' a Gioia (v. *retro*, 637 e nota 9) – "conviene avere delle persone per farlo eseguire. Voi mettete dunque in moto una folla di disperati e d'assassini che corrono per tutte le botteghe, esaminano i pesi e i commestibili, e per eseguir meglio il lor dovere fanno de' continui assaggi; qui trovano delle frodi e le coprono per una libbra di butirro, là non le trovano e le inventano, quindi costringono i venditori a chiuder loro la bocca con un salame; ora spalleggiano la mala fede d'alcuni, perché sono loro compari, ora tormentano un onest'uomo, perché dodici anni fa era loro nemico [...]. In una parola si ripete quella somma d'angherie", alle quali invano cercarono di porre riparo le gride che in materia d'annona si succedettero serrate in *ancien régime* (Gioia, 1850c, 386).

In materia di boschi, Gioia ricorda un decreto del 1784,<sup>47</sup> il cui unico effetto concreto risultò essere l'esborso delle spese sostenute per farlo eseguire, un decreto al quale, si badi, lo stesso Beccaria aveva posto mano nella sua intensa attività di funzionario al servizio del governo asburgico. Ed è un'attività che ci rappresenta un uomo non già "indolente e disamorato" come le fonti coeve sono solite configurarlo, quanto piuttosto attivo, alacre, "un economista riformatore che quotidianamente riflette e agisce al servizio di uno Stato (che era pur la sua patria) e del progresso civile" (Firpo, 1987, 42, ma v. anche Massetto, 1994b, 497-499).

46 Una "modula di editto" relativa alla disciplina dei boschi era apparsa a Beccaria criticabile, in quanto conteneva "molte e minute prescrizioni", non solo, ma anche perché "Le tante contravvenzioni a cui si assoggettano gli abitanti della campagna ed alle quali non solamente la malizia, ma l'inavvertenza e la negligenza darebbero per lo più luogo, e la non indifferente quantità di liti e processi che susciterebbono in vista de' molteplici ordini dalla suprema augusta volontà emanati, il pericolo che l'editto proposto, invece di essere un sistema osservabile, diventasse un pretesto di vessazione e di lucro a tanti campari che si vorrebbero alla custodia degli ordini commessi, tutte queste cose fanno nascere in me il timore che l'editto o sarebbe osservato, ed infiniti riclami susciterebbe [...]; o non sarebbe osservato, come è più probabile ad accadere, e questa legge correrebbe la sorte di tante altre che per essere state troppo minute e vincolanti sono andate in disuso ed in obblivione, con grave discapito della pubblica autorità e coll'avere solamente dato luogo a molte querele inutili" (Beccaria, 1987, 380, *Regolamento dei boschi* (relazione [1775?]), 656-670, sul punto, 657. Per la "modula di editto", vale a dire per la *Minuta d'editto per la conservazione e l'accrescimento dei boschi delle comunità*, Beccaria, 1987, 660-670. Significative, in materia di boschi, sono anche le pagine di Beccaria, 1804, 224-235.

47 Composto di 29 articoli, lo si legge in *minuta*, in Beccaria, 1993, 885, *Regolamento per i boschi comunali* (minuta di editto, 17 marzo 1784), 21-27. L'art. 5 recita: "Eccettuati gli accennati usi, sarà proibito il taglio della legna in questi boschi, così che nessuno potrà tagliarvene per venderla, né per servirsene ad arti di commercio. Chiunque ardirà tagliarvi legna contro gli ordini prescritti sarà condannato, oltre alla perdita della legna tagliata, a pagare uno scudo per ogni fascio o carica che vi avrà tagliata, e questa legna rimarrà a profitto della comunità proprietaria del fondo in cui si sarà commessa la contravvenzione" (Beccaria, 1993, 22). La sanzione pecuniaria è quella ricordata da Gioia.

Era un effetto obbligato e prevedibile anche perché la pena comminata (oltre alla penalità consistente nella confisca della legna sottratta, uno scudo per ogni fascio), era rivolta contro persone che non avevano di che pagarle. I cancellieri e gli agenti, pertanto, per compassione, per risparmiare le spese, ovvero per non farsi dei nemici, lasciavano "in riposo la legge". E, d'altra parte, i "denunciatori privati, sicuri di non ricevere parte della multa, vedendo l'indifferenza delle autorità, s'astengono dalle denunce per non gettarsi in qualche imbarazzo".

Sorte non migliore ebbe un successivo decreto del 1786. Il perché è presto spiegato. Migliore sotto il profilo della normativa sostanziale, prevedeva identica risposta sanzionatoria. Gioia sembra qui dimenticare che non solo al denunciatore privato, "il quale volendo dovè essere tenuto segreto [...]", come disponeva l'art. 18 del decreto 9 maggio 1786 (Beccaria, 1993, 885, 25), ma anche ai "Regi cancellieri delle comunità", al fine di "animar[li] ad invigilare sull'osservanza degli ordini in tal proposito", era attribuita "una metà della multa che l'editto accorda alle comunità posseditrici [...]" (Beccaria, 1993, 1236, 554).

La soluzione proposta da Gioia si fonda su quella molla che consiste nell'interesse, predicata a tavolino, come già si è detto (cfr. *retro*, 642–643). Sarebbe stato bene parcellizzare i boschi comunali, farne cioè tante piccole porzioni quante erano le famiglie e assegnarle in sorte, fatta salva l'opportunità di eventuali gradite permutate: in tal modo si attiva l'interesse particolare con maggiore pubblica soddisfazione e "ciascun comunista possedendo una proprietà, presenterebbe maggior superficie alla legge che volesse afferrarlo a difesa dell'altrui proprietà violata; allora la legge potrebbe appoggiarsi sulle pene pecuniarie, mentre adesso lo fa inutilmente. [...] divisi i boschi, i pascoli, le brughiere comunali per famiglie ed a sorte, le pene pecuniarie sono eseguibili, perché il ladro presenta una proprietà, da cui la legge può trarre compenso ai danni cagionati [...]".

Non solo, le autorità e tutti i cittadini sono interessati all'amministrazione della legge, perché secondo l'idea proposta i danni cadono immediatamente sulla cassa comunale, salvo regresso nei confronti del reo. Gioia aveva infatti avanzato l'idea che si sarebbero risparmiate le spese relative all'istituzione delle guardie campestri – vale a dire i *campari*, posto ricercato, del resto, solo da coloro che tendevano a ricavare un profitto<sup>48</sup> –, qualora la somma dei danni fosse stata rimborsata, salvo, per l'appunto, il regresso, dalla cassa comunale.

48 Il loro compito consisteva nel "girare per essi ["boschi e fondi comunali"] e denunciare ai Deputati dell'estimo le trasgressioni degli ordini prescritti. Questi Campari potranno come legittimi accusatori partecipare del denaro ritratto dalle pene pecuniarie, come sopra fu ordinato" (Beccaria, 1993, 885, art. 19, 25). Le *Nuove Costituzioni milanesi* dettano norme intorno ai campari dell'Olonia (Constitutiones, 1541, 109v–110r, liber quartus, cap. *De officio iudicis, et Commissarii fluminis Olonae, et pertinentibus ad ipsum officium*, § *Eligantur*).

Altri vantaggi ancora avrebbe comportato l'attuazione della proposta: nel caso di delinquente effettivamente insolubile, "la somma de' danni divisa sopra tanti riesce insensibile per ciascheduno; ciascuno è spinto dalla tema d'una perdita a sorvegliare i delinquenti e denunciarli". Si trattava di un sistema preferibile a quello che assicurava parte della penale ai denunciatori anche perché: 1. l'uomo è più sensibile alla perdita che non all'acquisto; 2. perché la sanzione pecuniaria "compartita al denunciatore sparge su di lui tinta d'odiosità". Il che non avviene, se uno deve soffrire parte del danno, in quanto nessuno lo biasima se denuncia chi lo arreca.

Gioia conclude i suoi puntuali rilievi in proposito, indicando quale pena debba essere comminata al ladro che fosse realmente insolubile: deve essere "astretto ad una piantagione nel bosco stesso o in altro, piantagione, che superasse d'un terzo il danno prodotto". Questo terzo in più gli appariva proporzionalmente corretto e fondato, in quanto giustificato, imposto sia "dalla facilità del rubamento, che dalla difficoltà delle prove in questa sorte di delitti" (Gioia, 1804, 82-86, 98-99).<sup>49</sup>

Notazioni dello stesso tenore Gioia svolge intorno ai danni che setifici e lanifici risentivano dai piccoli, ma reiterati furti commessi da quegli operai che, inerti, preferivano l'elemosina e l'osteria al lavoro. Ritorna il motivo della non proporzionalità di pene eccessivamente severe e, pertanto, non applicabili, o, se applicate, sostanzialmente inesigibili; ritorna il motivo che era sovente preferibile affidarsi all'interesse dei fabbricanti sempre più avveduto della legge e dei delegati; ritorna il motivo della pietà che, eccitata dalle forti e sproporzionate penali, riteneva le accuse. Nuovo è invece il motivo, garantistico e legalistico, per il quale, nel caso in cui il furto in fabbrica, per la sua modesta entità, fosse stato equiparato al furto domestico, la legge avrebbe dovuto determinare il *maximum* della pena "per dirigere e frenare il giudizio de' giudici" (Gioia, 1804, 141-143).

Altro ancora Gioia scrive intorno alla pena, innanzitutto in stretta connessione con la legge. Nello scritto *Cos' è patriotismo?* (1798), Gioia illustra anche le passioni che ne pervertono l'essenza. Insieme con l'"immoralità", la "presunzione", la "simulazione" ed altre ancora, ricorre la "ferocità", che, memore dell'oppressione, si tramuta in desiderio di opprimere, in odio che fa dimenticare la giustizia nel decidere le liti.

I provvedimenti normativi feroci, invece di raffrenare le passioni, rendono gli uomini violenti ed estremi. "Si sostituiscono allora ai sentimenti di benevolenza e d'affezione, quelli d'odio, d'antipatia, e di vendetta. Allora l'impetuosità umana trova soltanto freno nel principio della conservazione di se stesso [...]". Ma si tratta di un principio, secondo Gioia, che permette sovente alla "temerità d'abbandonarsi ai più grandi azzardi, senza consultare i gradi e le regole della probabilità morale". E ricorda come applicabile al legislatore il detto di Tacito: "[...] et gravior remediis quam

49 In generale, sulla situazione dei boschi, sottoposti anche all'"assalto irrazionale degli affaristi e degli speculatori", v. Zaghi, 1986, 583-585, nonché, in precedenza, Roberti, 1947, 77-79. Sul reato di furto, in generale, sotto la vigenza della legge 25 febbraio 1804, v. Danusso, 1996, 883-888.

delicta erant".<sup>50</sup> Allora, la politica criminale perseguita in Francia e abbracciata anche nella Cisalpina per consolidare il corpo sociale si colloca sul versante esattamente opposto. Quanto detto a proposito della legge, risulta applicabile anche alla pena, nel mentre prende rilievo anche il concetto di premio. E' solo il piacere – Gioia ne parla a proposito della legge in generale – "questo incantatore dei deboli mortali, che apre il tempio dell'unione, dell'amicizia, della confidenza. Dalle sole sensazioni aggradevoli è spinto l'animo alla bontà". E, "portando ciascuno la sua porzione nella massa comune del piacere, partecipa all'altrui, e partecipandone l'accresce" (Gioia, 1798d, 15-18).

Alle passioni perverse che corrompono il patriottismo, mi sono or ora soffermato sulla "ferocità", si uniscono false idee, capaci di offuscarlo e Gioia sottolinea, in proposito, la difficile congiuntura vissuta dalla massa dei repubblicani "sorta di fresco dalla monarchia che è stata, e sarà sempre nemica delle cognizioni, perché fautrici delle virtù", afflitta da gravi incertezze su molti e importanti principi di fondo: se la libertà avesse o no dei limiti; se il diritto fosse o no distinto dalla pretesa, se il delitto si limitasse o no alla violazione dei diritti altrui, se il merito consistesse o no nel ciarlatanismo e potrei continuare.

Si trattava di incertezze gravi, che potevano condurre anche a confondere i poteri; a dare alle leggi forza retroattiva contro i principi del buon senso e della costituzione; a violare, pur con ottime intenzioni, le prime idee della giustizia.

Mi soffermerò su questi ultimi due punti. Quanto al primo (retroattività delle leggi), Gioia rileva come le leggi fissino i limiti della libertà e sanciscano pene per chi li oltrepassi. Poste le leggi, il soggetto è posto in grado di conoscere ciò che gli è permesso, ciò che gli è vietato. Siamo di fronte all'affermazione chiara del principio di legalità. Ora, se le leggi fossero retroattive, "dal seno del futuro si spargerebbe sullo stato attuale un timore che intorbidirebbe l'esercizio della libertà". Insomma, la certezza, insieme con la sicurezza della propria libertà, svanirebbero nel nulla. Ma Gioia avanza l'argomentazione di un neanche troppo ipotetico obiettore: è bene che lo scellerato tema un'altra pena, oltre quella comminata dalla legge vigente. E gli risponde: "o la pena minacciata è bastante per contenere la comune dei cittadini, e allora un'altra pena sarebbe ingiusta" – a chi non viene in mente, ancora una volta, Beccaria? –, "o non è bastante, e allora conviene rinforzarla attualmente, e non lasciare al desiderio criminoso la speranza di non essere punito". E se è vero che la società fa coi delinquenti una sorta di convenzione: "se violate tal dritto, se trascurate tal dovere, vi farò subire la tal pena", non è forse altrettanto vero che la realtà della giustizia violerebbe siffatta convenzione se facesse loro subire dopo il delitto una pena maggiore, ovvero se, "cangiando tribunali e forme, li esponesse a maggiori pericoli" di quelli previsti dalla convenzione?

50 "Tum Cn. Pompeius, tertium consul corrigendis moribus delectus, et gravior remediis quam delicta erant suarumque legum auctor idem ac subversor, quae armis tuebatur armis amisit" (Tacito, *Annales*, liber III, 28).

Gioia svolge un'ultima, conclusiva considerazione: "Mi si dirà che il cangiamento delle circostanze svolgendo l'energia delle passioni dimanda aumento di pena". E' una domanda che esprime un atteggiamento di politica criminale al quale si può anche accedere, ad una condizione: che la pena sia fissata dal legislatore e che sia fissata "a quel grado in cui superi lo sforzo criminoso. Ma siccome lo scopo della legge non è d'incrudelire contro i delinquenti, ma di prevenire i delitti, perciò anche secondo questo riflesso i delitti anteriori alla legge devono sfuggire la sanzione". In tal modo Gioia esprime altre due idee forza in campo penale: il principio della proporzionalità della pena e la funzione preventiva, piuttosto che retributiva della pena e della legge penale, come già del resto si è avuto occasione di dire (Gioia, 1798d, 33-38 e nota 16). Ricordo solo che la pena, configurata come ostacolo al delinquere, come timore minacciato dal legislatore onde mortificare la spinta al delitto, deve, perché sia giusta, essere non solo efficace, ma proporzionata alla gravità del delitto e indispensabile. "Se l'interesse che spinge al delitto è come 4, tutti i numeri superiori a 4 esprimeranno i diversi gradi di pena, efficaci a ritenere il delinquente. Tra questi gradi, la giustizia, la più rigorosa giustizia richiede, che si scelga il minimo; né il legislatore può accrescerlo, giacché farebbe soffrire ad un ente sensibile una pena non necessaria alla pubblica sicurezza; né può sminuirlo, giacché allora la pena non essendo più efficace, non vi sarebbe più argine al delitto" (Gioia, 1798a, 5, 10-11; v. anche *infra*, 664). Ed ancora: "Si deve serbare una proporzione tra il delitto e la pena, di modo che il debole impulso criminoso sia represso da minor pena, ed il forte da pena maggiore. Il vantaggio che il reo può trarre dal delitto, e il danno che ne risente la società, sono le misure più sicure della pena." (Gioia, 1819, 86). Anche in questo caso emerge una certa affinità con la concezione di Cesare Beccaria, il quale, già ai suoi tempi, era stato raggiunto da critiche per non avere tenuto conto, nella determinazione della gravità del delitto, dell'elemento volitivo.

Il secondo punto sul quale mi ero ripromesso di soffermarmi riguarda le negative conseguenze prodotte dalle incertezze che ancora turbavano i neo-repubblicani del 1798.

Il Piacentino in particolare si riferisce alla legge 9 ventoso anno VI (27 febbraio 1798), con la quale il Consiglio dei Seniori intendeva adempiere "uno dei primi, e più gelosi doveri del potere legislativo, [quello] di prevenire gli estremi sforzi, che potessero fare i nemici del pubblico bene nel momento, che la Nazione va col suo libero Governo a prosperare [...]". Si tratta della legge, assai famosa, che va sotto il nome di *Legge contro gli allarmisti*.

Gioia si fa campione di garantismo: svolge una serrata critica contro l'exasperata drammatizzazione dei pericoli per la patria, nonché contro il conseguente, liberticida inasprimento della risposta sanzionatoria. Gioia sembra svalutare l'aspetto politico come elemento di fondo operante, in modo positivo, ovvero negativo, di opposizione, intendo dire a tutti i livelli. Ciò vale, allora, per i patrioti italiani, per i quali, agli oc-

chi di Gioia, l'urgenza della patria in pericolo, il relativo allarme non sembrano costituire il motivo primo di stimolo alla mobilitazione e, per converso, il malcontento del clero e della nobiltà trova la sua causa in motivi ambientali e di interesse, così come l'inquietudine popolare sembra dettata da insoddisfazione economico-sociale. Pertanto, viene mortificata da Gioia la carica eversiva delle relative proteste e viene, in pari tempo, corrosa la necessità di una rigorosa risposta repressiva. Insomma, l'allarme è un "mostro di moda che si vede dappertutto", il che non deve essere; viene imposta la forza del terrore, mentre assai più utile sarebbe coltivare e diffondere il sentimento di sociabilità, la "nobile fierezza nel conversare figlia della libertà".<sup>51</sup> Una libertà, si badi, che per Gioia, non si misura "dai nomi di repubblica, di democrazia, di sovranità [...], ma dal numero delle azioni che mi sono permesse, e dalla vigilanza del governo, che fa d'intorno a me la sentinella acciò nessuno mi disturbi". La libertà, pertanto, non è mera questione nominalistica: chi vive in un regime al quale è stato posto il nome "d'aristocrazia, d'oligarchia, di democrazia semplice, rigorosa o mista" non deve subire le conseguenze che possono derivare da una "definizione puramente nominale". Insomma: "la libertà politica e civile deve corrispondere all'impero della ragione ed all'intensità dei sentimenti sociali".

Il che comporta conseguenze di non poco conto per l'autorità ed il potere di cui può e deve disporre il governo, autorità e potere che debbono essere informati ad un assai delicato equilibrio. "Io torno dunque all'idea fondamentale di questo paragrafo, e dico che siccome s'ingannerebbe un medico che visti i buoni effetti dei rimedi debilitanti in malattie provenienti da eccitabilità per eccesso, volesse usarli in quelle d'eccitabilità per difetto; così s'ingannerebbe chi volesse indebolire il governo quando la molteplicità degli ostacoli interni e delle esterne rivoluzioni richiedessero un aumento di potere, o volesse rinforzarlo in tempo d'interna uniformità o d'esterna quiete".

Ed ecco il "partito chiamato all'ordine", al quale Gioia non intendeva rivolgere insulti – "sarebbe viltà" – e del quale non intendeva peraltro divenire apologeta, un partito che "aveva progettato leggi di sangue contro i nemici della patria. La morte doveva pendere sul capo anche di quelli che accusati non fossero stati provati rei. Questa legge non si è realizzata, e non ostante i delitti che si temevano, non sono comparsi. I nemici, contro cui si cercava infierire, non erano dunque che spettri creati da immaginazioni forse troppo accese da un violento ardore di libertà" (Gioia, 1799, 15, 31–33).

Inusitate appaiono le argomentazioni con cui Gioia critica l'eccessiva severità delle pene che informa la legge del 9 ventoso. La sua attenzione si appunta in particolare sugli articoli 5 e 6 che comminano la pena di morte, rispettivamente, a chi "avrà qualsiasi intelligenza" con nazioni straniere tendente a porre in pericolo la sicu-

51 L'allarme non è solo un *mostro di moda*, "egli è l'idra a sette teste che si pretende combattere, il grido di guerra contro de' nemici creati dal desiderio e dal piacere di vincere. Lo spirito di partito che non si piccò mai d'equità, qualifica le persone che vuole sacrificare non co' titoli che meritano, ma con quelli che possono loro nuocere" (Gioia, 1798a, 20–23 e nota 6). In argomento, Nutini, 1990, 81–104.

rezza dello Stato ed a chi "macchinerà con altri [...] contro il Governo democratico", indipendentemente dal fatto che "l'intelligenza abbia avuto effetto, o no", ovvero "ancorché la macchinazione non sia condotta a termine, e non abbia avuto effetto".<sup>52</sup>

L'originalità del suo pensiero, al riguardo, consiste nella volontà di equiparare l'istituto del tentativo e quello del delitto di attentato, come si evince dalla sua manifesta intenzione di applicare la disciplina del primo al secondo. E ciò sotto due profili, almeno: l'avvertita esigenza di graduare la risposta sanzionatoria sulla base della progressione dell'*iter criminis* e del carattere dell'idoneità della condotta criminosa, con la connessa tendenza ad abbandonare il principio del ruolo esclusivo della volontà criminale. Chiare sono le sue parole: "Vi sono mille macchinazioni interne, ed esterne corrispondenze, la cui impossibilità si può matematicamente dimostrare; dunque la società può dormire sicura; non ha in conseguenza alcun diritto per infligger loro la minima pena, *benché la malizia fosse al grado massimo*".<sup>53</sup> E' certamente vero, lo

52 E' bene tenere presente che l' "intelligenza" e la "macchinazione" erano di già previste e disciplinate nel codice penale rivoluzionario del 1791 (art. 1, sez. I, tit. I, libro II del c.d. Code Lepelletier) e che saranno tenute presenti e disciplinate dal codice penale napoleonico del 1810 (artt. 76-77). Gioia, nello scritto che sto ora considerando (Gioia, 1798b), non prende in considerazione, invece, un altro articolo della legge del 9 ventoso, l'undicesimo, la cui severità altrettanto, se non in misura maggiore, risulta palese: "Chiunque ardisce di atterrare qualsiasi pubblico emblema di Libertà, sarà punito colla pena di morte, se sarà l'autore del delitto, o il capo dei delinquenti, ed i complici saranno puniti con cinque anni di lavoro pubblico. Chiunque poi facesse insulto da qualsiasi suddetto emblema, sarà parimenti punito colla morte, quando il commetta in tempo di radunanza di Popolo in quel luogo, o quando l'insulto cagionasse tumulto rivoluto di Popolo, nei quali casi sarà considerato come macchinatore di rivolta. Diversamente sarà punito con cinque anni di lavoro pubblico". Su questo articolo si sofferma nell' *Analisi della legge contro gli allarmisti*, ove comunque non ne critica l'eccessivo rigore punitivo, quanto piuttosto valuta negativamente la mancata considerazione della varietà delle circostanze che possono accompagnare l'abbattimento degli "emblemi di libertà". Questo delitto, se deve essere punito con pena maggiore se commesso "sui confini della repubblica", qualora lo sia "ne' luoghi più vicini al centro della repubblica", non può essere punito con la pena di morte, che "è la massima". Ciò perché, nel primo caso, "[...] l'odio de' circostanti tiranni offre facile scampo e protezione al delinquente" (Gioia, 1798a, 26-27).

53 Su questo tema sarebbe bene soffermarsi per svolgere un'analisi compiuta del pensiero di Gioia, che sembra per certi versi singolarmente anticipatore di concezioni moderne e, pertanto, decisamente evolute, il che ora non è possibile fare. Qualche parola comunque conviene spenderla. 'Dialogando' con i suoi oppositori, Luini (su Giacomo Luini, uomo politico, magistrato e legislatore, v. Dezza, 1983, 178-179) e Lattanzi, Gioia sottolinea che lo studio della storia della società propone un insegnamento: "[...] nell'estensione della vita le azioni irreflessive e imprudenti ne occupano la maggior parte [...] Ma giunto all'atto i sofismi delle passioni cedono ai riflessi della ragione, le illusioni della fantasia alla realtà. Lo scellerato sente impensatamente raffreddarsi in petto l'entusiasmo del delitto per dar luogo al timor salutare della pena. Sarebbe stolto il legislatore che lo riaccendesse con un lampo di disperazione". Secondo Luini si tratta di una teoria corretta, ma non applicabile al caso in esame, perché in contrasto con la nozione stessa del delitto a consumazione anticipata, in cui, a differenza di Gioia, preminente gli appare la valutazione dell'elemento volitivo. Con riferimento agli articoli 5 e 6 della legge del 9 ventoso, che ormai conosciamo, egli scrive queste parole che trascivo dal testo di Gioia, che le riporta: "Colui che ardisce di corrispondere colle potenze estere [...], o che nell'interno trama con altri una macchinazione contro la patria, ha già commesso un delitto, ha già consumata



si può correttamente rilevare, che esigenze, ispirate a nobile garantismo, a nobile umanitarismo, volte ad assicurare la libertà politica (ad ammansire quel "mostro" che si vede per ogni dove, come egli scrive), portano Gioia – con scelte che anticipano singolarmente posizioni dottrinali che si affermeranno, in Italia, solo nella seconda metà del Novecento<sup>54</sup> – a condannare una legge, che prevede identica risposta sanzionatoria per comportamenti eterogenei, di diverso livello di pericolosità sociale, come liberticida, come traditrice e violatrice del principio di proporzionalità della pena: "L'imbecillità [...] suggerì la legge contro gli allarmisti; la buona fede forse traviata da un odio virtuoso la sottoscrisse; la ragione e la giustizia la fanno a pezzi, perché vi vedono lesi i dritti dell'uomo e del cittadino" (Gioia, 1798a, 31). Ma altrettanto vero è che le argomentazioni svolte dal Piacentino mal si adattano ad una normativa (e, aggiungiamo, ad un contesto politico-istituzionale), che sembra escluderle espressamente e in partenza, e finiscono, inoltre, per risultare talora incongrue (Gioia, 1798c, 76–106; Gioia, 1798a). Si pensi, ad esempio, all'istituto della desistenza. Se sul delitto tentato e non consumato esplica la sua efficacia, non altrettanto avviene per il delitto di attentato, come pur auspica Gioia, in quanto esso è costruito come reato ad effetto anticipato in sé perfetto, del quale Gioia, peraltro, propone una corretta configurazione: "L'attentato, secondo che io ne giudico, altro non è che la cospirazione, il movimento convergente dirò così di più azioni *fisiche ed efficaci* a recare un danno ingiusto" (Gioia, 1798c, 81).

---

un'azione degna del maggior grado di pena, perché suppone in lui il maggior grado di malizia, perché dimostra abbastanza il suo cuore liberticida". Di fronte a questa impostazione Gioia ritiene utile porsi due quesiti: se il grado di malizia debba essere assunto come misura della pena e se nel nostro caso esso sia massimo, tale da renderlo meritevole della pena di morte. Ebbene, secondo Gioia, che in ciò segue l'impostazione beccariana – Beccaria, 1984, 44–46, § VII *Errori nella misura delle pene*, sul punto, Beccaria, 1984, 44–45; Beccaria, 1984, 46–49, § VIII *Divisione dei delitti*. Si tratta di un'impostazione che fu oggetto di forti critiche. Cfr. Cavanna, 1975, 138–141; Zarone, 1991, 96–100; Massetto, 1999, 311–325; Cavanna, 2005, 205 –, "quello che *unicamente* interessa la società delle circostanze del delitto si è il *danno* che a lei ne proviene", mentre la malizia, di per se stessa, vale a dire qualora non sia manifestata con "atti *presentemente nocivi*", ovvero non sia tale da alimentare "*timor ragionevole di danno futuro*", non determinando nocimento per la società, non può, né deve essere colpita dalla pena. In tal modo si profila come necessario il requisito del pericolo: qui si leggono le parole che, da ultime, sono trascritte nel testo (Gioia, 1798c, 83–85, 87).

- 54 Quella trattata da Gioia è una questione a lungo oggetto di discussione tra i penalisti italiani del secondo dopoguerra, sia sotto il profilo teorico che sotto quello giurisprudenziale. La discussione, coinvolgendo la portata degli artt. 49 c.2 e 56 c.p. vigente, in buona sostanza si è svolta intorno all'applicabilità al delitto di attentato della normativa che disciplina il delitto tentato e non consumato, in particolare, intorno ai criteri di valutazione dell'idoneità del comportamento criminoso. Viene in campo la nozione stessa di reato politico, che si caratterizza per l'arretramento della soglia di punibilità e per il carattere della pericolosità della condotta *in se ipsa*. Intorno al reato politico, v. Colao, 1986; Sbriccoli, 1973; Sbriccoli, 1974. Ringrazio l'amico Roberto Isotton – del quale, proprio mentre sto scrivendo queste righe, è uscito *Crimen in itinere* (Isotton, 2006) – per i preziosi suggerimenti che ha saputo offrirmi intorno all'argomento qui considerato.

Gioia fa poi riferimento alla falsa idea di un'altra norma primaria che sembra affliggere i Repubblicani, vale a dire la falsa idea di eguaglianza.

Per il Piacentino la vera eguaglianza è quella forza che mortifica privilegi e distinzioni, che tien conto solo delle effettive facoltà individuali, che determina un'equa distribuzione dei beni tra tutte le classi della società, assicurando la comune sicurezza di conservarli e, nel contempo, la speranza di aumentarli. Insomma, "L'eguaglianza è un'idea madre che influisce sopra tutte le altre, e loro comunica una direzione verso d'un centro comune che è l'affezione degli uomini; mettendo tutti a parte delle sensazioni tutte della società, facilita il passaggio alle emozioni più dolci del cuor umano" (Gioia, 1964, 46-47).

Nel penale però questa alta concezione di eguaglianza rivela un qualche cedimento.

Gioia riconosce che le moderne costituzioni repubblicane stabiliscono per gli stessi delitti identica pena, qualunque sia il delinquente. Siamo di fronte alla moderna configurazione di un unico destinatario della norma penale, privo di caratterizzazioni sociali, religiose, professionali, in sostituzione del pluralistico complesso di situazioni soggettive caratterizzanti l'*Ancien Régime* (Cavanna, 1982, 213-223; Cavanna, 1975, 136-137). Da questa configurazione, che rompe con una complicata ed ingiusta tradizione plurisecolare, Gioia prende le distanze: "l'idea malintesa di eguaglianza ha condotto ad una conclusione sì erronea".

Risulta in ogni caso interessante seguire il Piacentino nello svolgersi del suo ragionamento. Se è vero che la pena è un ostacolo per arrestare il delitto, è altresì vero che essa deve essere proporzionale alla forza comune dei delinquenti. Ora, ogni società è divisa in due classi, la prima delle quali "non ha che il potere individuale", mentre la seconda, oltre a questo, "possiede parte del poter nazionale tanto in forza, quanto in opinione". Posta questa distinzione, risulta evidente che il delitto è più facile e più facilmente si può celare in quest'ultima classe di persone, contro la quale "si deve opporre una pena maggiore per ritenerle".

Melchiorre Gioia si chiede: "Se un ispettore di polizia copre coll'egida del poter nazionale il disordine e la corruzione per esserne a parte, lo colpirete voi colla stessa pena con cui colpite un mezzano?". Ancora, "Né la giustizia potrebbe approvare che collo stesso grado di pena si punisse il restante dei cittadini, giacché parte di questa non sarebbe *necessaria* a comprimerne gli sforzi criminosi: ora ogni pena non necessaria è tirannica". Ed ecco dunque la distinzione fondamentale tra i delitti commessi da semplici individui e quelli commessi da persone pubbliche. Con il che Gioia sembrerebbe rientrare in quel condivisibile alveo dogmatico che, fondato sulla pragmatica esclusione della maggior parte possibile di reati riconducibili a distinzioni di *status*, limita le eccezioni unicamente a quelle compatibili categorie di reati definibili come *propri* (ad es. reati commessi da e contro pubblici ufficiali). Ma Gioia ribadisce la sua convinta concezione: i funzionari pubblici, occupando un grado elevato della scala sociale, at-

traggono l'attenzione del corpo della società tutta, il loro comportamento costituisce esempio particolarmente significativo ("contagioso"), in quanto "oltre ad eccitare dei seguaci, indebolisce l'idea dell'autorità, e quindi dell'ubbidienza nella mente del popolo, che dal disprezzo delle persone passa facilmente al disprezzo della carica".

Due sole cose mi preme di dire. Chi ha letto Beccaria, non può non ritrovare in quanto ora esposto alcuni suoi accenti. Proprio su questo tema, il Milanese pone in luce qualche contrasto, se non addirittura contraddizione, con il fondamentale principio del diritto a soggetto unico, nel quale pure fortemente credeva, o aveva creduto.<sup>55</sup> Secondo punto. Si profila nelle argomentazioni di Gioia la concezione della spinta e controspinta criminale, che da non molto tempo, per non dire di Beccaria,<sup>56</sup> Romagnosi aveva teorizzata e che sarà poi ripresa, tra altri, da Carlo Cattaneo.<sup>57</sup>

Ricordo ancora che nella *Discussione economica sul Lario* si ritrova una tabella che riporta il numero annuo dei detenuti, gradi e qualità dei delitti, luoghi in cui era maggiore la loro frequenza. Si tratta, scrive Gioia, di una tabella che può risultare assai utile al legislatore, in quanto da essa egli potrà trarre "quali passioni facciano

55 Ho scritto "aveva creduto" perché, se intransigente è il Beccaria *Dei delitti e delle pene* ("Io mi restringerò alle sole pene dovute a questo rango, asserendo che esser debbono le medesime pel primo e per l'ultimo cittadino [...]. A chi dicesse che la medesima pena data al nobile ed al plebeo non è realmente la stessa per la diversità dell'educazione, per l'infamia che spandesi su di un'illustre famiglia, risponderai che la sensibilità del reo non è la misura delle pene, ma il pubblico danno, tanto maggiore quanto è fatto da chi è più favorito [...]"), Beccaria, 1984, 73-75, § XXI *Pene dei nobili*, assai meno lo sarà circa trent'anni più tardi nel redigere le sue *Brevi riflessioni* intorno al codice penale austriaco del 1787, incentrato sulla distinzione tra delitti criminali e delitti politici (Cavanna, 1975, 47 ss.; Cavanna, 2005, 300-303, nonché *retro*, nota 36). Certo, "[...] le persone, a misura che sono più elevate in condizione, partecipano dei maggiori vantaggi della società, e commettendo un istesso delitto criminale di un plebeo, lo commettono maggiore: perciò dandosi l'istessa pena, si viene realmente a darla maggiore, com'è giusto, perché nel nobile si suppone maggiore malizia, e così la pena si proporziona di sua natura al delitto", ma nei delitti politici – osserva Beccaria – "che non suppongono malizia, ma danno volontario recato, e che non tendono direttamente a distruggere la società, né offendono il diritto naturale, che sono mere colpe e non doli [...] si deve avere moltissimo riguardo alla condizione delle persone, perché il bastone, che può correggere un facchino, avvilisce ed annienta un nobile, un onesto negoziante, e qualunque civile persona, e involge tutta la loro famiglia nella più luttuosa ignominia. La pena non è più proporzionata al delitto, ma di gran lunga maggiore, posto che il danno della pena è incomparabile col danno della colpa" (Beccaria, 1971a, 710-711). In argomento, Cavanna, 1987, 52-54; Burgio, 1991, 165-166.

56 Ricordo soltanto questa frase: "Dunque più forti debbono essere gli ostacoli che rispingono gli uomini dai delitti a misura che sono contrari al ben pubblico, ed a misura delle spinte che gli portano ai delitti. Dunque vi deve essere una proporzione fra i delitti e le pene" (Beccaria, 1984, 40, § VI *Proporzione fra i delitti e le pene*). Alla sua mente è presente il pensiero di Montesquieu, 1989, VI, XVI, 327-328.

57 V. Romagnosi, 1857, 686-702, parte sesta, cap. V (*Considerazioni sulla spinta criminosa in relazione al legittimo magistero penale*); Romagnosi, 1857, 702-725, cap. VI (*Della contro-spinta penale conseguente*); Romagnosi, 1857, 725-727, cap. VII (*Conchiusione*). In merito, Nuvolone, 1961, 175-179, ma v. anche Palombi, 2003. Per Cattaneo, Massetto, 2005, 42-43, 59, 76-79.

più sforzo contro i dritti e i doveri e, in conseguenza quali e quante pene sia necessario opporvi". Egli rileva come alcuni pretori, segnatamente quello di Gravedona, allarmati per la frequenza dei ferimenti, reclamassero un inasprimento delle pene in vigore (Gioia, 1804, 177, 180).<sup>58</sup> E voci simili si levavano da parte di chi, a vario titolo, partecipava alla vita della legge. La situazione in effetti era preoccupante – ma quando mai ci si è trovati di fronte ad una congiuntura criminale che non fosse difficile? –: delinquenza diffusa nelle campagne e nelle città infestate da *balossi*, dai *vagabondi* – i *vagabondi fuggifatica*, per dirla con Ludovico Antonio Muratori<sup>59</sup> –, dagli oziosi, dai mendicanti veri e dai professionisti della mendicizia, una delinquenza che trovava alimento dalle vicende militari, dallo stato dell'economia che di certo prospera non era, dalla tesa situazione politica.

Insomma, come scriveva sui primi dell'Ottocento un "ex-giudice di provincia" e avvocato – della sua attività forense restano alcune testimonianze risalenti all'ultimo decennio del Settecento e date alle stampe<sup>60</sup> –: una "folla d'infelici si sparge quindi ad inondare tutta la superficie dello stato, infesta le pubbliche strade, desola le nostre campagne, introducesi ne' nostri casolari, penetra le nostre ville, ci affronta nel seno delle città, de' tempi, delle case, e c'insulta persino in braccio dell'amicizia, della natura, della religione. Agitati così i buoni da una sorda guerra intestina per parte de'

58 La tabella (*Prospetto indicante i luoghi delle Preture, l'annuo numero de' detenuti, i detenuti attuali, e i delitti più comuni*) è alle pagine Gioia, 1804, 178-179.

59 I *vagabondi fuggifatica* costituiscono, in verità, una particolare categoria di quell'"ordine legittimo della Carità", che Muratori struttura in poveri "cittadini", "distrettuali", "quei della nazione" e "forestieri", dei quali ultimi i *vagabondi fuggifatica* fanno parte (Muratori, 1761, 211-213), come si legge nel *Trattato* in cui egli dà ammaestramenti perché il "misericordioso cuor de' cristiani" possa utilmente ed efficacemente esercitare la carità. In proposito ricordo soltanto come il grande uomo di Vignola scrivesse: "Le massime son queste: doversi svegliare e mantenere una nobile gara fra' popolo di Cristo, in far limosine, abbondantemente, allegramente, perché questa santa liberalità è troppo cara agli occhi di Dio, e senza paragone più utile a chi dà, che a chi riceve. Ma doversi avere particolare circospezione nella distribuzione d'esse limosine, affinché sieno anteposti i più degni a i men degni, ed elle non servano ad accrescere il popolo de i pigri, de gli oziosi, e di chi sa così ben valersi del manto della povertà, che trova alimento anco a i suoi vizi. Dover'anzi tendere la saggia economia delle limosine a rendere industriosi e amanti della fatica i poverelli stessi, e a correggere, e migliorare i loro costumi. Ecco, in ristretto ciò, a che principalmente dovrebbe averli riguardo, allorché si tratta di ampliare, e insieme di ben ordinare il regno della carità cristiana" (Muratori, 1761, 220). In argomento, Continisio, 1999, 295-316.

60 Si tratta di due difese che Antonio Corbetta aveva stese in favore del giureconsulto lodigiano Antonio Carminati accusato di essere autore di uno "scritto sedizioso" (1794) e "incolpato di aver foggato un falso testamento" (1796); nonché di una terza in favore dell'*attuario* Antonio Croce "fatto reo di gravi irregolarità commesse nella costruzione di processi criminali". Su quest'ultimo caso, assai interessante anche perché propone non pochi spunti utili per valutare l'impatto che nella viva prassi ebbe la *Norma interinale del processo criminale per la Lombardia austriaca* (*retro*, 653 e nota 41), v. Garlati, 2006, 105-113; nota 52 sulla normativa penalprocessualistica ora citata. Delle tre allegazioni esistono esemplari presso l'Istituto di Storia del diritto medievale e moderno, Università degli Studi di Milano, con segnatura, rispettivamente, 67 XI C 58/7, 25 e 67 XI C 51/1.

malvagi, la vita, l'onore, le sostanze, i vincoli di famiglia, gl'impegni di stato, le dolcezze di convivenza, beni, che allacciano gli uomini tra loro sotto il comun patto di società, tutto soffre i più frequenti assalti, le più gravi ferite" (Corbetta, 1803, 14-15. Cfr. Bressan, 1985, 14 e nota 44).

Di fronte a siffatta situazione, sottolineati l'importanza ed il successo dei metodi processuali sommari ed inquisitori applicati dalle Corti straordinarie, s'invocava un generalizzato inasprimento delle pene: pena di morte (della cui abolizione occorreva non lasciar serpeggiare la lusinga), arresti, pene infamanti, quali l'esposizione alla berlina, il far girare il reo per le strade della città con il remo in spalla, ovvero al collo il cartello indicante il titolo *commissi delicti*, esacerbazioni delle pene, vale a dire nervate, bollo, fustigazione, proprio come avveniva nella Milano degli ultimi decenni dell'età austriaca.<sup>61</sup>

Gioia stesso ricorda che nella precedente *Discussione economica d'Olonia* si era unito al coro, persuaso del fatto che si trattava di voci levate da chi, osservando, per così dire, sul campo la lotta tra il delitto e la legge, aveva constatato spesso "il delitto traboccare, e la legge soccombere". In questa sua adesione, Gioia aveva trovato aspri oppositori: liberale in campo economico, non lo è "egualmente ove trattasi di giurisprudenza criminale", scriveva l'esule napoletano Vincenzo Cuoco, il quale, chiaramente avverso ad un imbarbarimento del sistema penale "nel paese ov'è nato Beccaria", svolge nel suo lavoro statistico intorno al dipartimento d'Agogna considerazioni penalistiche degne di attenzione.<sup>62</sup>

61 Intorno a queste diverse voci, tra le quali quella più moderata dell'avvocato Pietro Mantegazza, autore di importanti *Osservazioni* sul Codice penale austriaco del 1803 e sul Codice di procedura penale del 1807 (oltre a Dezza, 1996, Garlati Giugni, 2002, nonché *retro*, nota 2 e *infra*, note 78 e 88), v. Bressan, 1985, 11-15 e note 36-48. Sulla prassi penale lombarda, Massetto, 1994a.

62 Sui lavori di statistica di Cuoco, anche su questo versante in disaccordo con Gioia, e sulla polemica che, appunto, vide contrapposti Gioia ("plus brumairien, plus pragmatique") e Cuoco ("plus jacobin, plus théoricien") v., da ultimo, Pillepich, 2001, 322-325, 648-649 (323, per la definizione dei due 'contendenti'), nonché Bressan, 1985, 19-21, 23-26. V. anche, in generale, Gatto, 1991, V-XXII e, in particolare, sul periodo trascorso a Milano da Cuoco (1800-1806), Nutini, 1989. Più affine a Cuoco, delle cui *Osservazioni sul Dipartimento dell'Agogna* riproduce interi passi, è Maironi da Ponte, professore di storia naturale nel Liceo di Bergamo, autore anch'egli, negli anni cruciali per l'avvio dei lavori statistici, di un lavoro che ha per oggetto il Dipartimento del Serio. Di certo non propenso a risposte sanzionatorie severe ("Mi guardi il cielo che io inclini al rigore, o alla crudeltà [...]"), oggetto della sua preoccupazione erano i delitti di minor gravità, in quanto "Né uno addiviene feritore, o uccisore, né assaltatore alle case o alla strada, né assassino, senza aver prima con reiterati delitti piccioli esternata la sua cattiva indole, e peggiore inclinazione". Occorreva, pertanto, non lasciare ansa al ladro, occorreva, come aveva insegnato Cuoco, separarlo dalla società e assegnarlo alla Casa di correzione e da questa liberarlo solo quando avesse dato "migliore speranza di sé". Se recidivo, i lavori pubblici lo avrebbero atteso: oltre al lavoro nelle miniere, secondo il pensiero dell'esule napoletano, il da Ponte riteneva che utile sarebbe stata l'assegnazione al "riattamento delle pubbliche strade, che tanto ne abbisognano [...]". Quanto ai delitti più gravi, il rigore s'imponeva, ma doveva trattarsi di un rigore controllato e limitato nel tempo. "Una pena troppo grave, messa in vigore fuori dei casi straordinari rende il Giudice trepidante nell'applicazione, il processo più lungo, le prove più difficili e reite-

Causa principale dei delitti è la mancanza di lavoro, "perché l'ozio è il padre di tutti i vizi, tanto in politica quanto in morale". Una criminalità favorita anche dalla natura e dalla configurazione del dipartimento, che offre sicuri luoghi di ricovero ai malviventi e che, essendo terra di confine, dà scampo ai delinquenti stranieri, che, pertanto, "facilmente vengono ad unirsi ai nostri". Risultate non efficaci le "commissioni militari [...], che han tenuto luogo de' tribunali straordinari francesi", si pensò a "pene più severe, e metodi di giudicatura più solleciti". Ma l'inasprimento del sistema penale, sostanziale e processuale, deve essere temporaneo, straordinario così come temporanea e straordinaria è l'emergenza che lo ha determinato e che deve essere affrontata. In caso contrario "corromperete le leggi, senza render gli uomini migliori".

L'eccessiva severità della pena "rende il giudice più cauto nell'applicazione, il processo più lungo, più difficili le prove [...]". Il mancato rispetto del principio della proporzionalità della pena e, quindi, la previsione della medesima risposta sanzionatoria per delitti di diversa gravità, si traduce nell'invito a commettere il delitto maggiore.<sup>63</sup> In verità, "pene leggere, ma che si possono applicare sul momento; pene leggere, ma che difficilmente si sfuggono, sono più atte al bisogno". Si tratta di parole che rivelano chiara l'adesione al pensiero di Cesare Beccaria.<sup>64</sup> Essenziale per Cuoco è la funzione di prevenzione in ordine a quei delitti, che non nascono da "momentaneo furore" o da "alterazione di cuore", ma a quelli che sono "freddi e calcolati" ed ai quali "l'uomo convien che si avvezzi, come ad un mestiere", quelli che valgono a costituire ed a formare una 'carriera criminale', che progressivamente si consolida nella sua gravità. Occorre, pertanto, seguire, in funzione preventiva appunto, la vita di un ladro che, se colpito "ne' piccoli delitti, di rado avviene che possa commetterne di grandi". Fermi e risoluti occorre essere con i ladri: ogni piccolo furto – diverso è il regime preventivo e punitivo per i furti di campagna – deve comportare la pena della casa di correzione, dalla quale il reo potrà uscire solo quando "avrà [...]

---

rate [...]". E così, "Quanto ai delitti massimi nella Società, se per un'amara combinazione sembri, come è in vero a detto universale, che il loro numero sia straordinariamente moltiplicato: per un momento sinché non riveggasi il sospirato equilibrio, si usi pur del rigore (esclama il nostro popolo) voluto dalla Legge in questi casi straordinari, onde si riottenga quella felice tranquillità che, non ha guari, serviva a raddolcirsi i travaglj, che ci costarono i primordj della nostra libertà". Da Ponte, 1803a, 134-138. In da Ponte, 1803b, non si ritrovano riferimenti al penale.

63 L'esempio che Cuoco propone è quello della condanna alla pena di morte per "colui che ha tolta la vita ad un uomo e [per] colui che gli ha rubato poche lire". E' l'esempio, per così dire classico in materia. Già Montesquieu aveva criticato le leggi di Francia, che facevano "subir la même peine à celui qui vole sur un grand chemin, et à celui qui vole et assassine". Egualmente avveniva "en Moscovie, où la peine des voleurs et celle des assassins sont les mêmes, on assassine toujours. Les morts, y dit-on, ne racontent rien" (Montesquieu, 1989, 328). V. anche Montesquieu, 1985, 281-282, *lettre CII*.

64 "[...] non tanto la gravità della pena ma l'inevitabilità di quella, purché sia proporzionata ai delitti, è il mezzo più efficace per reprimerli [...]" sono le parole che si leggono nel voto espresso da Beccaria, insieme con Gallarati Scotti e Risi, in seno alla commissione istituita per la redazione di un codice penale lombardo. Beccaria, 1971e, 738; Beccaria, 1862, 371).

date migliori speranze di sé". In caso di recidiva la risposta sanzionatoria consisterà nei lavori pubblici a vita, non intesi, come avveniva, in funzione di custodia e che "portano seco loro tutti gl'inconvenienti della detenzione e del carcere [...]. I pubblici lavori debbono essere travagli". E Cuoco pensa al lavoro in miniera.<sup>65</sup> Se in tal modo si opera utilmente la separazione del reo dalla società, più utile, anzi necessaria, egli ribadisce, è l'opera di prevenzione, affidata ad una polizia che, efficacemente organizzata, sia in grado "di conoscere tutte le persone di uno stato", con un'azione improntata a snellezza, agilità, non già appesantita da eccessive formalità e solennità. Il che non si risolve, comunque, in pericolo per la salvaguardia dei diritti di libertà del cittadino, dal momento che la polizia non deve occuparsi dei fatti – che competono alla giustizia –, ma dei costumi. La polizia deve stare in mezzo al popolo, con un apparato, anche numericamente,<sup>66</sup> non pesante, in modo "che il popolo non se ne avvegga: che vuol dire questo? Convien che la polizia non tocchi nessuno". Gli esempi che Cuoco, in questo senso, propone, provengono dall'Olanda, ove, prima della rivoluzione, operava una polizia che "tocca il popolo in tutti i suoi punti, e che è affidata al popolo stesso"; dalla Prussia di Federico II – "uomo superiore alla barbare de' suoi tempi, e da cui i tempi più colti han sempre che apprendere, o almeno che ammirare" –, e dal Regno di Napoli ove il reggente Medici, nella sua attività riformatrice, si rifece all'esperienza olandese, con il risultato che "[...] in una città, dove non si aveva alcuna idea di polizia, in quindici giorni non vi fu più un disordine pubblico" (Cuoco, 1802, 115-124).<sup>67</sup>

65 Si ricordi che Beccaria pensava che, pur con qualche titubanza – il suo dire si apre con "Sembra che [...]" –, per i vagabondi e gli oziosi utile poteva risultare la "leva militare" (Beccaria, 1804, 85, parte prima, cap. III, *Della popolazione*, § 41).

66 "Moltiplicate gli agenti di polizia, ed avrete moltiplicate le formole, le solennità, le difficoltà. Gli agenti stessi della polizia, troppo moltiplicati corromperanno i costumi, perché corrompono i costumi tutti coloro, i quali avendo poco da fare, hanno una carica che si può chiamare carica d'ozio; corrompono i costumi coloro, che avendo un piccolo soldo (e moltiplicando gli agenti, non potrete al certo darne molto) sono o presto, o tardi tentati a guadagnar con arti non sempre lecite sul popolo quello che loro nega il governo; corrompono finalmente i costumi coloro i quali avendo pochissimo da fare, per quel naturale desiderio che ogni uomo, e specialmente ogni funzionario pubblico ha di agire sempre, turbano ad ogni momento tutti gli ordini pubblici e privati" (Cuoco, 1803, 122).

67 Sull'opera di Luigi de' Medici, Reggente della Vicaria e capo della polizia cittadina, volta a innovare in profondità il vecchio sistema di polizia giurisdizionale, per assicurare un efficiente ed efficace controllo della città e della sua periferia, v. Alessi, 1992, 51-89; Alessi, 1994, 420-425; Del Bagno, 1998, 9-28, nonché, più in generale, sul ruolo svolto nel Regno delle Due Sicilie, Feola, 1977, *passim*. Cuoco conosceva bene la situazione napoletana: le sue parole risuonano in quelle scritte nel 1814 da Giuseppe Zurlo, protagonista nel primo ventennio dell'Ottocento della vita amministrativa e giudiziaria del Regno e che fu in netto contrasto con Cuoco in ordine al settore della pubblica istruzione (D'Ippolito, 2004, 147-170). Il Ministro molisano, infatti, scriveva che la polizia, distinta in amministrativa e giudiziaria – "il prevenire gli attentati, e gli eccessi contro l'ordine pubblico ed alla sicurezza individuale" era compito della prima – "dev'essere occulta" ed esercitata in modo tanto discreto che il popolo manco si accorga di essere vigilato. Di qui la sua critica al progetto di istituire un Ministero della Polizia, che avrebbe vanificato la segretezza sulla quale si fonda l'utilità stessa del controllo poliziesco

Ma ritorniamo a Melchiorre Gioia. Egli ricorda che "I gazzettisti che, [per] gran compassione a favore de' rei" – ecco, ancora una volta operare la malintesa pietà verso di essi – "m'accusarono di distruggere la libertà civile, quando parlarono di *pene atrocissime, di prove privilegiate*, e condussero in scena *l'anarchia e poscia il dispotismo, o il dispotismo e poscia l'anarchia*".<sup>68</sup> Eppure, si difende Gioia, nel lavoro statistico sul Dipartimento d'Olona altro non aveva detto se non che l'intensità della pena doveva essere proporzionata all'intensità del delitto: "se questi montava a 10, era necessario che quella salisse ad 11 per lo meno, e se per cangiamento di circostanze lo sforzo criminoso cresceva sino a 20, la reazione legislativa doveva giungere per lo meno a 21 ed anche andare più in là ne' casi di prova difficile. [...] Ora s'io non m'inganno in aritmetica, pare che la pena come 21 e *giusta*, non sia la pena come 100 ed *atrocissima*".

Il plauso di Gioia va alla legge del 25 febbraio 1804,<sup>69</sup> di certo non ispirata a mezza, "appoggiata" – egli scrive – "a gradi di pena molto maggiori di quello che era-

---

e determinato una situazione in cui "ciascuno teme la calunnia, ciascuno perde la sua quiete, allorché vedendo professare un sistema di diffidenza e di inquisizione, dubita di veder spiati tutti suoi segreti" (cito da D'Ippolito, 2004, 55-57).

68 Il "gazzettista" è, nel caso, Vincenzo Cuoco, del quale risulta conveniente riportare il passo che Gioia, ad evidenza, ebbe sotto i propri occhi: "[...] Volesse il cielo che il numero de' delitti si fosse moltiplicato sol per la filosofica umanità che si è introdotta ne' giudizi di tutta l'Europa colta! Ma quando all'autore si parla di leggi vincolanti, di corporazioni, di arti e mestieri, egli risponde, e risponde benissimo: vedete Milano prima del XV secolo; era industriosa, era commerciante, era ricca [...]: vedetela dopo quell'epoca: essa ha nuove leggi, nuovi ordini, e l'industria e la ricchezza non vi son più. Se questo argomento è convincente, non avrebbe torto colui il quale dicesse: vi è stato un secolo in cui la pietà nei giudizi era ignota: pene atrocissime, prove privilegiate, poco o nessun scampo ai rei; vi era stato un secolo in cui il numero de' condannati era sempre maggiore, e per non salvare il reo, è stato condannato più di un innocente; ma in quel secolo né il numero de' delitti era minore, né minore era il numero de' delinquenti che si sottraevano alla pena. Si è detto che l'uomo si avvezza a disprezzar le pene. Non si potrebbe dire che si avvezza egualmente ad eludere le prove non liberali? Nel primo caso li rendete più feroci, nel secondo più feroci e più furbi. Che vi guadagnerà l'innocente? Ed il popolo che vi guadagnerà? Conserviamo quanto si può la vera libertà civile: essa non si opprime senza produrre o l'anarchia e poscia il dispotismo, o il dispotismo e poscia l'anarchia: nell'uno e nell'altro caso miserie e delitti" (V. Cuoco, *Il Giornale Italiano*, 11 gennaio 1804, 20. Cito da Nutini, 1989, 43).

69 Si tratta della "Legge sugli omicidj, le ferite, e li furti, e sulle prove, e sull'applicazione delle pene tanto ne' delitti suddetti, quanto in tutti gli altri delitti" (pubblicata in *Bollettino*, 1804, 86-112). Dezza, 1983, 137-143; Dezza, 1996, 139-140 ne espone e valuta i contenuti anche processuali, ma v. anche Dezza, 1992b, 221-225 e, oltre a Roberti, 1947, 77-79 (ove la legge è definita "piccolo frammento di Codice Penale e di Codice Processuale criminale"), Zaghi, 1986, 350, 624; Liva, 1987, 172-173; Danusso, 1996, 828 ss., ove sono attentamente valutate le lunghe e particolareggiate *Osservazioni sui delitti e sulle pene per il Regno d'Italia nell'anno 1806* di Carlo Bellani, che furono l'anno successivo presentate al Ministro della Giustizia Luosi. Le *Osservazioni*, in ordine ai diversi crimini considerati, sono condotte sulla base della legge qui tenuta in conto, mentre "rientrava [...] probabilmente ancora nella disciplina della legge 16 termidoro anno V, denominata *Legge contro gli inimici dell'ordine pubblico*, la prima specie di reati analizzata dal Bellani, la quale sotto la denominazione di "insurrezioni e tumulti popolari" ricomprendeva "anche alcune violente opposizioni alla forza pubblica" (Danusso, 1996, 836-837, 862-864). In *Bollettino* 1804 sono pubblicati lettere circolari e chiarimenti relativi alla legge stessa. Cfr. Dezza, 1983, 139-140, nota 172.



no per l'addietro, e le prove più spedite". Con soddisfazione evidente, rileva che "I nostri legislatori furono persuasi che *se la fredda barbarie degli antichi criminalisti era condannevole, l'imbecille e femminil compassione de' filosofi moderni non va esente da egual taccia [...]*" (Gioia, 1804, 180, nota 1).

Sofferamoci ancora un poco sulla *Discussione* dell'Olonia ispirata, per l'appunto, da questo "unico sentimento" (Gioia, 1804, 180, nota 1).

Considerando le statistiche relative ai detenuti di Milano, Pavia, Monza e Gallarate e sospettando che il loro numero e qualità fossero connessi alla decadenza di qualche arte, Gioia richiese informazioni in merito. La risposta negativa che ottenne lo indusse alla riflessione che "il delitto è una pianta feracissima che alligna in ogni terreno". L'inchiesta gli permise comunque di rilevare un elevato numero di contrabbandieri, di "scartaccini d'un paese non troppo distante dal nostro", le cui fabbriche in crisi alimentarono una schiera di artisti indigenti che si fecero ladri. Con triste, rassegnata ironia, Gioia sottolineava come "non avendo l'occasione o i talenti per entrare nel novero de' ladri onorati, si sono fatti assassini di strada, più dannosi de' primi, ma meno vili". Folto era inoltre il numero dei carrettieri, nonché di "balossi", gli oziosi delle campagne, dei quali Gioia offre una descrizione tanto interessante quanto vivace.

Mi limito a ricordare che i "balossi" erano lavoratori nella campagna ed oziosi, secondo i cicli dei lavori agricoli che "s'affollano in alcune epoche dell'anno e scarseggiano in altre". Ebbene, nel tempo in cui essi sono senza lavoro, questi oziosi "potenti per l'altrui timore devono dunque avere tutti i vizi che emergono dall'ozio, e talora commettono i delitti che nascono dal potere non represso". In genere si limitano a taglieggiare gli affittuari delle campagne, costringendoli, sotto minaccia d'incendiare le loro cascine, a fornire loro latte, pane e riso. Ma talora cresce in essi l'audacia e, sedotti da un guadagno rapido benché più azzardoso che i piccoli guadagni giornalieri ora ricordati, dopo essere stati servi degli assassini, montano talora in scanno e lo divengono essi pure. "La nostra troppo benigna legislazione criminale", ove essi cadano nelle mani della giustizia, "è costretta a rilasciarli entro breve spazio di tempo". E, "con tutta l'infezione morale delle carceri, e con la vendetta nell'animo, ritornano nella campagna", attesi dagli affittuari, che si guardano bene dall'accusarli ai tribunali, preferendo, in quanto torna loro più vantaggioso, somministrare "ai balossi del latte e del riso di quello che esporre la vita ai loro pugnali, e le cascine agli incendi".<sup>70</sup>

70 Ai *balossi* pare riferibile quanto scrive il Bellani nelle sue *Osservazioni* del 1806. Egli, riferendosi ad un non meglio specificato "dotto scrittore milanese", indicava nelle particolari condizioni del lavoro agricolo svolto nei terreni adibiti a prato ed a risaia una pericolosa fonte di criminalità. Nel periodo del raccolto vi era forte bisogno di manodopera ed i fittabili erano costretti a servirsi di chiunque si presentasse per offrire il proprio braccio, così come erano costretti a licenziare costoro, non appena venuta meno la necessità del servizio. Ed "ecco una categoria di oziosi chiamati momentaneamente ad un travaglio lucroso, e ritornati subito all'ozio di prima. Costoro si familiarizzano coi lavoratori stabili ed essendo senza tetto continuano ad abitare nelle stalle, e su gli immensi fenili de' fittabili. Presto il

La criminalità che si lega alla singolare figura dei *balossi* merita un poco di attenzione anche perché fortemente intrecciata con il fattore economico. Nello studiare le "cagioni dell'infestazione e dell'attrupamento de' vagabondi o così detti *balossi* nella Lombardia, e massime in alcune sue provincie", l'ex-giudice ed avvocato Antonio Corbetta soffermava la sua attenzione sulla situazione agricola del Basso Milanese e del Pavese e, nel rilevare come le cause della criminalità in aumento dovessero essere colte nel fatto che tali territori erano coltivati "da' coloni, o fittabili con interminabili risaie e praterie" (in argomento, *infra*, 672-679), si attestava su questa massima di fondo: "Proprietà e lavoro sono i due perni della sussistenza de' cittadini: la mancanza di proprietà fa il poverello; la mancanza di proprietà e di lavoro fa il mendico" (Corbetta, 1803, 6, 135, 202-213. V. *retro*, 641-642, 649, 666-667).

Che forte sia il vincolo tra economia e pena risulta in modo assai chiaro nell'opera teorica e pratica di Cesare Beccaria, come già in altra sede ho cercato di porre in evidenza (Massetto, 1994b). Rivolgiamo la nostra attenzione, ancora una volta, a Vincenzo Cuoco. "Io non fo che ricordarvi l'osservazione di Verri, il quale crede che siasi troppo moltiplicata la coltivazione del riso e de' prati, a spese della coltura del grano e del fromentone" (Cuoco, 1802, 34). Certo, la risicoltura presentava due vantaggi per il proprietario: quello consistente nella spesa minore, determinata dal minore bisogno di braccia, e quello del maggior raccolto. Ma, accanto ai vantaggi, ricorrevano svantaggi. Per Cuoco, punto di riferimento, insieme con altri, è ancora Pietro Verri. "Or se Verri e tanti altri scrittori di economia politica<sup>71</sup> han rimproverato agli abitanti delle pianure di Lombardia la troppo estesa coltivazione del riso e dei prati; se a questa coltivazione si è attribuita la spopolazione delle terre, la degradazione del suolo, e la corruzione del clima, quel rimprovero, e questi mali forse in nessun altro luogo son tanto giusti, e sono tanto evidenti, quanto nel dipartimento dell'Agogna" (Cuoco, 1802, 30). Cuoco, in tal modo, riproponeva argomentazioni che, già ai suoi tempi, erano, per così dire, classiche e che avevano indotto gli economisti a nettamente preferire la coltura del grano rispetto a quella risicola (in argomento, Faccini, 1976). Ma coloro che si limitavano a porre in risalto siffatte conseguenze negative, erano considerati da Gioia "timidi" (Gioia, 1850c, 429). Si trattava di una timidezza che si incentrava nella mancata sensibilità per un altro grave effetto del prevalere delle risaie e dei prati, l'effetto consistente nell'aumento dei poveri in città e degli

---

bisogno si fa sentire, esaurito il prezzo dell'opera prestata, si trovano uniti in molti, i luoghi sono opportuni perché rare sono le abitazioni appunto per il sistema medesimo della coltura" (Bellani, 1806, 29r. Cito da Danusso, 1996, 874).

71 I "tanti altri scrittori di economia politica" sono meglio specificati in Cuoco, 1803, 20-21, nota 1: "[...] prima di me l'avean detto ed il Piemontese Denina, e li Milanesi Verri e Carli, [...] ed il Toscano Targioni, ed il Napoletano Delfico, e voi stesso; sì, voi stesso, caro Breme, [...] e l'avete dimostrato, facendo la descrizione di quello stato degli abitanti della Lumellina che chiamate felice. Vi sia permesso di contraddire al senso di tutti, ma rispettate almeno il vostro". Sulla critica di Cuoco al di Breme, v. *infra*, 674-675.

assassini nelle campagne (Gioia, 1850c, 429): "i balossi nascono come il riso e il formaggio" (Gioia, 1803a, 185). Il che anche Cuoco poneva in evidenza: la coltivazione del grano, confinata sui monti, ne determinava, con la minore disponibilità, il rincaro<sup>72</sup> e la conseguente difficoltà di sussistenza di gran parte della società: di qui

72 Da Gioia le cause del rincaro dovevano essere essenzialmente rinvenute nelle leggi che ostacolano, che mortificano la libertà di commercio del grano, ulteriore manifestazione, questa, della fondamentale concezione liberistica che lo ispira in materia economica e commerciale. "Quali sarebbero i mezzi per far fiorire l'industria? L'autor combatte l'opinione di coloro che propongono leggi vincolanti. Egli non conosce che due soli mezzi i quali possano essere veramente efficaci; render gli artefici più abili, render le fabbriche più economiche", come notava Cuoco nelle pagine del *Giornale Italiano* del 9 gennaio 1804, con riferimento al lavoro statistico sul dipartimento d'Olona del Piacentino (cito da Nutini, 1989, 41–41). In effetti Gioia, nell'analizzare la tariffa daziaria prevista dalla legge I nevoso anno IX (22 dicembre 1800), rilevava come l' "ex Lombardia, spezzata in varie giurisdizioni, era coperta da mille dogane [...] il commercio giaceva languente e quasi direi moribondo. Quando queste giurisdizioni scomparvero [...] il commercio, quasi tocco da verga magica, a nuova vita risorse". E Gioia guardava anche all'Europa: "Non raccorrerebbe lo stesso vantaggio il commercio europeo, se le nazioni rovesciassero tutte le dogane, di cui hanno coperta l'Europa?" (Gioia, 1803a, 232), il che Gioia aveva già avuto modo di scrivere nel 1796: "La storia del commercio e dell'industria non è che la storia degli sforzi che hanno fatto le nazioni per rovinarsi. Sopra il mare e sopra il continente esse hanno sollevato delle barriere che impediscono alle ricchezze di spandersi e mettersi a livello. Una legislazione artificiosa ha inventato delle proibizioni, fatto nascere dei delitti, imposto delle pene a quelli che vollero arricchire le nazioni" (Gioia, 1964, 67). Quanto al grano, sulla libertà del suo commercio Gioia ripetutamente si sofferma, per dire e ribadire che il miglior mezzo per accrescerne la coltura è la politica che preveda e disponga la sua libera circolazione (Gioia, 1850c, 363, 369, 390, 424–425), in ciò raccogliendo l'insegnamento di Cesare Beccaria e di Pietro Verri. Non posso ora soffermarmi in proposito, ma basti dire che Beccaria era assolutamente convinto che "generalmente la libertà assoluta, ossia il non sistema è il miglior di tutti i sistemi che in materia d'annona si possano immaginare dal più raffinato politico" (Beccaria, 1804, 196–197); che "Il miglior incoraggiamento d'una coltura non può essere che il libero spaccio del prodotto" (Beccaria, 1804, 179), anche se ammette che in un caso, peraltro assai raro, possano essere utili limitazioni e modificazioni al principio indicato, "modificazioni che debbono scostarsi il meno che sia possibile dalla libertà medesima" (Beccaria, 1804, 179). Solo quando la libertà si riveli incapace di amalgamare gli interessi particolari in vista del bene comune, può e deve intervenire la legge, anche la legge penale, con norme che, in ogni caso, non debbono essere inutilmente vincolanti, rigorose e complicate, in quanto provvedimenti normativi di tale natura corrono il rischio altamente probabile di essere disapplicati (Beccaria, 1971c, 368 s.; Beccaria, 1804, 202–203. Cfr. Massetto, 1994b, 507 ss.). In ordine al libero commercio del grano, occorre ricordare come Cesare Beccaria prevedesse "alcune circoscrizioni", che fossero "le meno angustianti il commercio de' grani, cioè le più adatte a dimostrare al pubblico che resta in ogni straordinario evento assicurata la sussistenza, senza vincolare il commercio che può solo prosperare colla libertà. Fra queste, può certamente annoverarsi fra le migliori la fissazione di un prezzo normale" (Beccaria, 1990, 648, 468), raggiunto il quale si poteva proibire l'estrazione del grano dallo Stato, il che Pietro Leopoldo aveva disposto per la Toscana nel 1767 (Beccaria, 1990, 473). Quanto a Pietro Verri, il suo *Sulle leggi vincolanti* è un vero inno alla libertà: "Qualunque sia la forma di governo sotto la quale vive una società d'uomini, sarà sempre vero che la giustizia e l'interesse del sovrano esigono di lasciare ai cittadini la maggiore libertà possibile, e togliere loro quella sola porzione di naturale indipendenza che è necessaria a conservare l'attuale forma del governo. Ogni porzione di libertà che ultroneamente si toglia agli uomini sarà sempre un errore in politica, e quanto più si moltiplicheranno questi errori tanto più diverrà la nazione corrotta, simulata, inerte e spopolata [...]" (Verri, 1804c, 13–14, ove Verri a chi, pur

la crescita del "numero dei mendichi, e in conseguenza quello degli scellerati" (Cuoco, 1802, 33).

Effetto simile era determinato dalla circostanza che "molte braccia [...] rimangono oziose, o perché l'agricoltura non ne abbia bisogno, o perché non siasi trovato un altro oggetto ove occuparle in mancanza dell'agricoltura, una coltivazione troppo facile vi produrrà una folla di oziosi, di mendichi, ed in conseguenza di scellerati". Cuoco conclude con il rilevare come non sia sufficiente che il suolo dia il prodotto necessario e sufficiente per la sussistenza generale, in quanto "per legge fondamentale della società, questo prodotto si divide in ragione del travaglio di ciascuno: colui che non ha travaglio, non parteciperà mai della pubblica ricchezza, e sarà costretto a mendicarla o a rapirla" (Cuoco, 1802, 32).

Una *summa* delle conseguenze gravemente negative determinate dal prevalere della risicoltura si coglie nelle *Annotazioni* stese da Cuoco intorno alla *Memoria* di Arborio di Breme uscita il 30 novembre 1802, nella quale si poneva in evidenza come in Lomellina non fosse possibile riscontrare problema alcuno di sussistenza. Ma il Napoletano criticamente osservava che, cionostante, il popolo di Lomellina non potesse ritenersi felice. "Ho esaminata la mendicizia, ed ho visto che i suoi abitanti sono per la maggior parte mendici [...]. Ho detto che l'aria era mal sana [...]. Ho detto che l'ozio, la mendicizia, le malattie distruggevano la popolazione, e che alle cagioni interne de' mali, altre ed egualmente potenti ne aggiungevano ancora quei tanti miserabili esteri che una funesta coltivazione rendeva necessari, e che venivan qui tra noi per recarvi nuove malattie e nuovi delitti. Ho detto che la Lumellina era piena di furti, di assassini [...]. Dopo di aver dette tutte queste cose [...] io mi sono astenuto dal concludere: *il Lumellinese è felice*. Ho temuto che l'ultimo degli uomini del dipartimento (e l'ultimo degli uomini ha lo stesso diritto che voi alla felicità) mi potesse rimproverare che o non conoscessi i mali, o li curassi poco, e quasi dicessi: *i mali vi*

---

favorevole alla libera circolazione interna dei grani, paventava quella in uscita, ricorda che, così pensando, dimostrava di non "vede[re] ben chiaro [...] questo assioma che, come dicono gli scolastici, dalla potenza all'atto non vale la conseguenza; onde *libertà di trasportare tutto il grano* non significa lo stesso come il dire, *si trasporterà tutto il grano*", Verri, 1804c, 148; "[...] onde la libertà è la tutrice della pubblica abbondanza, non meno che dell'industria nell'agricoltura", Verri, 1804c, 175; "[...] il sistema che allontana maggiormente il pericolo della carestia è *la libertà della contrattazione ed estrazione*", Verri, 1804c, 193, ma v. anche Verri, 1804c, 120-121). Ed è altresì un inno alla libertà di commercio del grano, una libertà che, se garantita, procura solo vantaggi, se violata o negata, attraverso l'imposizione di vincoli, determina conseguenze assolutamente negative (Verri, 1804c, in particolare, 119 ss., 197 ss.). Si tratta di concezioni che ritroviamo di già in Verri in: Vianello, 1939, 147-157, nonché in Verri, 1804a, 92 ("La libertà adunque nel commercio de' grani non può giammai in nessun stato, in nessuna circostanza portar nocimento né alla sussistenza, né all'abbondanza della nazione; né possono mai essere di giovamento gli ordini costringenti delle leggi"), 225-226 ("Se i vincoli imposti alla contrattazione de' grani spingessero una nazione a moltiplicare l'irrigazione e la coltura dei casei, si potrebbe togliere questa spinta restituendo al commercio dei grani l'originaria libertà [...]". Verri, 1804a, 325-326, in nota 1 Gian Rinaldo Carli riassume in poche righe i principi fondanti del pensiero di Pietro Verri in materia). Sulle diverse opere verriane ora citate, v. Capra, 2002, *passim*.

*sono, ma io sto bene, stanno bene tutti gli altri simili a me; dunque stanno bene tutti*" (Cuoco, 1803, 10-14, nota 1).<sup>73</sup>

Quanto ai danni derivanti dal prevalere della coltura del riso su quella del grano, il Piacentino e l'esule napoletano sono sostanzialmente d'accordo. Il primo, nel valutare le *Osservazioni sulle leggi di finanza* del "cittadino Corbani", offre alcune considerazioni che è bene ricordare. Il Corbani rinveniva, senza dire alcunché di nuovo, tre conseguenze negative: a) lo scarso impiego di manodopera, il che è contrario "ad uno de' primi canoni della scienza economica, quello d'impiegare nell'agricoltura il maggior numero di braccia"; b) la sottrazione al terreno della "sua attività", il che equivaleva a renderlo "infecondo"; c) l'alterazione dell'atmosfera a danno della popolazione e delle terre vicine non impiegate nella coltura risicola. Quanto al primo punto, secondo Gioia, il fatto che tale coltura ottenga "grandi prodotti con minori braccia" non è un male effettivo, anzi ridonda a vantaggio delle città, "nelle quali va a rifluire il superfluo della popolazione campestre". E questa popolazione campestre, anziché ingrossare le fila degli oziosi, "diffondendosi sulle ultime ramificazioni delle arti, costringe i cittadini a restare sui gradi più elevati dell'industria", con l'ulteriore conseguenza della diminuzione del "prezzo della manodopera già troppo incarito". Del resto, ove si colga una ragione contro le risaie nel minor impiego di braccia, converrebbe, coerentemente, "proscrivere [...] in generale tutte le macchine, che con un sol uomo danno quel prodotto che dapprima non ottenevasi che da dieci o venti, o più".

Secondo punto. Vi sono terreni che non possono essere coltivati se non a riso, e non può essere ritenuto infecondo il terreno "che porta al proprietario una derrata lucrosa con poca spesa". Quanto al terzo danno, Gioia dapprima sembra minimizzarlo, paragonandolo a quello derivante dalle "beccarie, confetterie [...]" (Gioia, 1803a, 242-243). Più seriamente, egli pensa comunque che rimedio opportuno sarebbe quello di tenere lontane le risaie dai centri più popolati, attraverso un espediente che non comporta necessità di leggi, di pene e nemmeno "l'ombra di coazione". Doveva essere determinato un limite, indicato "con segnali di pietra sulle vie dipartimentali e comunali", e stabilito che "il riso che verrà coltivato entro il confine proibito, sarà proprietà del primo occupante". Di certo, nessuno, proprietario o affittuario che sia, sarà così stolto da gettare in terra un seme "di cui altri raccorrà il frutto [...]" (Gioia, 1803a, 26). Non era, questo, un rimedio di bel nuovo proposto da Gioia, così come risalente nel tempo era la questione dei danni, e degli strumenti con i quali affrontarli, provocati dalle risaie coltivate nei pressi dei centri abitati.<sup>74</sup>

<sup>73</sup> Sul contrasto Cuoco-di Breme e sull'opera di quest'ultimo, Nutini, 1989, 102-105.

<sup>74</sup> Un succinto, ma pur significativo quadro delle disposizioni normative in materia, lo offre Beccaria, il quale ricorda che aveva preso in considerazione "li molti editti che sono stati finora fatti su quest'oggetto e che cominciano dal 1583, sotto il governo del Duca di Terranova fino all'editto 8 marzo 1784. L'ultimo editto generale sulla materia è degli 8 marzo 1711. In esso si fissa la distanza per Milano di miglia quattro e per le altre città di miglia tre [...]". Distanze diverse erano fissate a seconda che si trattasse di "strade regali" o "maestre", di "borghi e terre" superiori o inferiori a "fuochi cento". Era

Quanto a tali strumenti ed ai metodi opportuni per conseguire l'obiettivo di diminuire la risicoltura, Corbani propendeva per la proibizione totale dell'esportazione del riso ovvero per la determinazione di un dazio gravoso. Gioia, il liberista Gioia – "[...] l'anima delle arti, delle manifatture, del commercio è la libertà. Senza di essa l'agricoltura abbandona i suoi strumenti, le arti cadono in paralisia, il commercio s'asside indispettito sopra un mucchio di ricchezze e le lascia perire" (Gioia, 1964, 67)<sup>75</sup> –, non è d'accordo. Il primo mezzo sarebbe inutile ed insieme nocivo. Inutile perché il Governo non ha la possibilità di tenere sotto controllo tutte le terre di frontiera, né di impedire la corruzione degli agenti di finanza; nocivo perché determinerebbe l'aumento del prezzo del riso all'interno e perché le dogane verrebbero private "dei prodotti sempre abbondanti d'un dazio moderato". Il secondo mezzo è respinto perché avrebbe, proporzionatamente, gli stessi effetti da ultimo indicati. Lo strumento ritenuto davvero sicuro e utile si fonda su un principio gioiano, che già ci è noto: quello di porre l'interesse pubblico sotto la vigilanza dell'interesse privato. Nel caso, si trattava di addossare ai proprietari delle risaie le spese annue che gli ospedali dovevano sopportare per guarire i "risaroli". In questo modo "si giunge a porre la salute di questi sotto la vigilanza del proprietario interessato, e si scema indirettamente il vantaggio della coltura del riso" (Gioia, 1803a, 242-244).

Più in generale, nell'affrontare la questione ora posta, Cuoco si mostra fiducioso nell'intervento governativo per attuare una politica moderatamente protezionistica, anche se, sotto il profilo teorico, si mostra liberista: "Ma mentre io conosco i mali che produce la coltivazione del riso, veggo bene che sarebbe ingiusta la legge con cui si proibisse. [...] Non urtiamo né la proprietà, né l'interesse privato; non comandiamo,

---

data inoltre alle comunità la facoltà di stabilire distanze diverse da quelle previste, qualora vi fosse "l'espresso consenso di due delle tre parti degli abitanti". La riflessione di Beccaria era questa: "Ora chi non vede l'incertezza di queste disposizioni?" Un'incertezza aggravata dal fatto che concordia non v'era fra gli scienziati sotto il profilo sanitario. Beccaria, 2005, 3672, 290-293 per i passi testé citati. In argomento, sui divieti per la risicoltura in certe località e sulla violazione di tali divieti, v., ampiamente, Faccini, 1976, 143-174, il quale anche riporta che "i limiti di pietra, infissi nel suolo ad una determinata distanza da Milano per delimitare la zona ove era vietata la coltivazione del riso, dovevano essere sostituiti di frequente perché ad ogni successiva ispezione venivano trovati spezzati, divelti o addirittura spostati verso la città" (Faccini, 1976, 164). Questa era la sorte dei "segnali di pietra sulle vie dipartimentali e comunali" ai quali pensava Gioia.

- 75 Il quale così ribadiva le sue ragioni: "Non so se queste ragioni persuadessero il mio avversario; so che ogni sforzo per impedire l'esportazione, è inutile e dannoso; che è utile l'uscita del superfluo; che la libera esportazione non ci priva del necessario; che non innalza i prezzi sopra la forza comune; che promuove l'interna riproduzione; che vietare l'esportazione è rovinare l'agricoltura e le arti, accrescere più del dovere la coltura de' risi, scemare la popolazione delle campagne, far uscire dallo stato maggior quantità di grano, che uscirebbe nel caso di intera libertà; che una libertà temporaria non favorisce che i monopolisti, e scontenta il popolo. Dunque abbiamo una somma di reali vantaggi a favore della libera esportazione, una somma di più reali danni pei sistemi che le si scostano; non è dunque permessa la negativa o l'indifferenza che a quelle persone, le quali apprezzano le opinioni come il formaggio, la cui bontà risulta dalla sua vecchiezza" (Gioia, 1850c, 431-432).

né proibiamo nulla: si coltivino pure il riso e le praterie, finché nuovi oggetti d'industria abbian chiamata altrove l'attività del popolo" (Cuoco, 1802, 35). La risicoltura, però, accanto ai danni diretti, ne produce uno indiretto e gravissimo, quale è quello consistente nella "mancanza dell'occupazione per tante braccia, così è necessario introdurre qualche altro ramo d'industria nazionale. Senza questo, la coltivazione del riso e de' prati distruggerà il dipartimento" (Cuoco, 1802, 35). Ciò perché, laddove c'è scarsità di lavoro, "vi sono molti oziosi, ed in conseguenza molti mendichi" (Cuoco, 1802, 74) e, pertanto, secondo il suo pensiero, molti scellerati. Su queste basi, Cuoco enuncia "il principio fondamentale di ogni teoria sulla mendicizia [...]: accrescete il travaglio e non avrete più poveri; procuratelo a coloro che lo bramano, costringetevi quei che lo ricusano. Se, senza far questo, voi li soccorrete, che farete voi? Una legge la quale permetterà a chiunque di esser povero impunemente" (Cuoco, 1802, 77-78). Pertanto, per difendere la proprietà "da orde mosse a rapire da un bisogno più imperioso della legge" (Cuoco, 1802, 33), occorre un intervento incisivo e coerente, volto a promuovere una politica economica innovativa: incremento della coltivazione del grano, sviluppo di nuove industrie – in questo stava "tutto il segreto per rendere la felicità a questo dipartimento" – "onde occuparvi quelle braccia che ora restano oziose" (Cuoco, 1802, 39).

Nei primi tempi, per migliorare la condizione del dipartimento, è necessario "che il governo faccia qualche cosa; che ispiri il primo soffio di vita ad una popolazione che languisce; il dipiù verrà col tempo" (Cuoco, 1802, 85-86). E questo "qualche cosa" doveva consistere nell'attivare un certo numero di manifatture, nuovi rami di industrie debitamente assistiti da una avveduta politica daziaria – "graviamo di dazi le produzioni estere che estinguono l'industria nostra, e favoriamo colle esenzioni quelle che servono ad alimentarle" (Cuoco, 1802, 48) –, non solo, ma anche con "anticipazioni a tutti coloro che o volessero estendere, o migliorare, o introdurre un ramo di agricoltura, di pastorizia, di manifatture" (Cuoco, 1802, 87). Tutto ciò sulla base della "totale abolizione di ogni sacca di "ozio", la sua totale riconversione produttiva" (Nutini, 1989, 99). La pubblica beneficenza avrebbe poi dovuto operare solo in favore di chi fosse realmente bisognoso: vecchi, infermi, fanciulli. Anche Cuoco rileva come, una volta rianimata l'industria, forse "non vi saranno più vecchi bisognosi", ai quali verrà comunque offerta l'occasione di procurarsi di che vivere "con un travaglio corrispondente alla loro età. Non vi è uomo il quale, ove sia industria, possa dirsi inutile". E per chi non vuole lavorare, ecco, pronta, la casa di correzione, che Cuoco configura non come luogo di detenzione, "ove l'ozio finisca di corrompere coloro che vi giungono già prevenuti. Deve essere una casa di travaglio, e tale che chiunque vi sia chiuso, non abbia altra speranza, non dico di uscire, ma nemmeno di vivere, senza travagliare" (Cuoco, 1802, 84-85).

E Gioia? In un inedito rapporto del luglio 1802 al prefetto di Olona, in cui vengono valutate le *Osservazioni* di Cuoco (Nutini, 1989, 34 e nota 59, dal quale cito i pas-

si gioiani ai quali farò riferimento, ma v. anche Nutini, 1989, 102–103), egli ne prende le distanze sotto profili diversi. Avverso alla risicoltura, Gioia rileva però come tra il Sesia e l'Agogna, vi siano terre che non possono essere utilizzate se non come risaie o praterie (cfr. *retro*, 675): "in questo caso è inutile e dannoso ogni tentativo per togliere le risaie" e rilevava altresì come l'aumento di siffatte colture in altri terreni provenisse "dalle stolte leggi, che vincolano l'estero commercio de' grani". In altra sede Gioia aveva infatti affermato che "temono alcuni, forse non a torto, che i vincoli posti al grano cangino i campi in risaie" (Gioia, 1850c, 429). La propensione di Cuoco ad un intervento governativo volto a promuovere l'instaurazione o la promozione di rami diversi dell'industria non trova consenziente il Piacentino: "Sembra che l'Autore sia infetto da quel pregiudizio che consiglia alle nazioni di coltivare tutte le manifatture e tutte le arti, di vendere molto agli esteri, e nulla comprare da loro. In questo luogo e in molti altri dell'opera l'Autore vuole che il Governo animi, protegga, rinvigorisca le arti, e la sua domanda è giusta, se per vigore o protezione s'intende il facilitare i trasporti per terra e per acqua, dentro e fuori dello stato, purgare le strade dagli assassini [...]; ma se intendesi, come vuole l'Autore, che il Governo faccia delle anticipazioni ai Fabbricanti, dico che comunemente parlando la cosa è inutile e dannosa" (Nutini, 1989, 35). E neppure del tutto consenziente Gioia si mostra circa la necessità di incrementare il lavoro, o le occasioni di lavoro, così come prospettato da Cuoco: "Non basta accrescere il travaglio, conviene chiudere tutte le fonti, in cui l'inerzia trova congruo alimento senza travaglio; conviene che l'uomo sano e robusto si trovi in tale situazione da non sperare la sussistenza che dall'esercizio delle proprie facoltà [...]" (Nutini, 1989, 36, nota 61). Di fronte all'utilità di costringere coattivamente l'ozio al lavoro, Gioia, ancora una volta, si oppone a Cuoco in una esasperata difesa, non solo del liberismo economico, come dianzi si è detto, ma anche della libertà individuale: "[...] si può distruggere la mendicizia senza *violentare* la libertà de' mendicanti [...]" Per qual motivo un mendicante sano e robusto che viva di limosine volontarie, debb'essere trattato come un delinquente?" (Nutini, 1989, 36, nota 61). Del resto, con riguardo, in particolare, ai *balossi*, il proposito di eliminarli attraverso la condanna ai lavori pubblici comportava un vantaggio soltanto apparente, in quanto incapace di togliere la fonte del male – rimanendo l'agricoltura quale è, "la stirpe de' balossi si riprodurrebbe di nuovo" –, non solo, ma avrebbe potuto tradursi in danno all'agricoltura, in quanto, venendo meno il loro pur saltuario lavoro, si sarebbe profilata la necessità "d'attrarre dei montanari dal Piacentino e dal Genovesato, alcuni de' quali s'appigliano al ladroneggio, finita la messe".<sup>76</sup>

76 Il che anche Cuoco temeva, sotto un profilo comunque parzialmente diverso. "Il peggiore effetto della coltivazione del riso e dei prati è quello, che, restringendosi tutte le operazioni campestri a pochi giorni dell'anno, in que' pochi giorni le braccia del paese non bastano, e si è nella necessità di chiamare gli esteri; cosicché in un paese ove tutto il male nasce dal non aver che fare, quel poco che vi è da fare deve farsi dallo straniero" (Cuoco, 1802, 32).



S'imponavano, pertanto, rimedi diversi. Dal momento che le "origini de' balossi" consistevano nella saltuarietà del lavoro, nella distanza delle abitazioni e nel timore degli affittuari, utile sarebbe stato "il progettare che le fabbriche della filatura e della tessitura delle grosse lane e cotone siano trasportate ne' borghi piuttosto che introdotte nelle città; rimedio ottimo, che è più facile proporre che eseguire. E' parimenti naturale il suggerire maggior rigore nelle pene contro i delitti, e maggiore rapidità nelle procedure, il che sarebbe utile e facile" (Gioia, 1803a, 188).

Quest'ultima era la proposta di fondo, che Gioia, forse troppo ottimista circa la facilità della sua attuazione, avanzava per fronteggiare una situazione criminale, che non aveva quali unici protagonisti i *balossi*.<sup>77</sup>

Ed era una proposta che, come ormai sappiamo, avevano sollevato la reazione negativa dei "gazzettisti".<sup>78</sup> Ma Gioia non si era limitato ad avanzare proposte, aveva cercato di configurare un mezzo sicuro e utile per mandare ad effetto le leggi divenute alfine più rigorose. "Un mezzo tale che ogni atto di vigilanza in tutti gli agenti della giustizia fosse seguito da un guadagno, ogni atto di trascuratezza da una perdita". Occorreva organizzare il dicastero della giustizia in modo che "crescano gli onorari a misura che scemano i delitti [...], e gli onorari diminuiscano, a misura che crescono i delitti". In tal modo, ritorna in campo l'ormai noto, fondamentale in Melchiorre Gioia, motivo dell'interesse. "Così la pubblica sicurezza e tranquillità sarebbero poste sotto la vigilanza dell'interesse privato, unico principio sicuro in ogni genere d'amministrazione". Siccome l'eccessiva compassione moltiplica i delitti, come,

77 Sullo stato dell'ordine pubblico, sull'andamento della criminalità e sulla sua tipologia, nel periodo di tempo ricompreso tra il 1796 ed il 1811, v. Liva, 1987, 167-197, nonché le annotazioni di Zaghi, 1986, 583-585 e di Danusso, 1996, 869 ss.

78 Ma non del legislatore, se è vero che la legge 30 gennaio 1804 (Bollettino, 1804, 58-63, I), attuata con il decreto 17 febbraio 1804 (Bollettino, 1804, 81-84, I. Nel decreto sono nominati, quali membri del Tribunale speciale residente in Milano, sia il Bellani, "ora giudice d'appello in Milano", che il Mantegazza - v. *retro*, nota 2 -, "ora Giudice d'appello in Novara"), raccoglieva l'auspicio di Gioia, in quanto tale Tribunale avrebbe dovuto "giudicare e punire i delitti d'omicidio con qualità di latrocinio; di aggressione; ruberia; invasione, o altra rapina e furto violento; di concussione anche con lettere minatorie; d'incendio doloso; siccome ancora gli attentati di simili delitti" (Bollettino, 1804, I, 59). In argomento, Danusso, 1996, 777, 869; Dezza, 1996, 915. Mi pare opportuno ricordare come il Bellani non fosse per nulla propenso all'inasprimento delle pene per far fronte alla crescente criminalità. Ciò sia teoricamente (Danusso, 1996, 878), che praticamente. L'esperienza aveva infatti dimostrato che, ripristinata nel luglio 1805 (per la *sedes*, v. sotto) la Commissione militare istituita il 27 termidoro anno V (14 agosto 1797; Raccolta, 1797a, 110), competente a giudicare "in ultima istanza, senza revisione, e senz'appello in Cassazione, e nel modo indicato dalla Legge 26 vendemmiale anno VI pei Consiglj di Guerra" - "i condannati saranno puniti colla morte dentro ventiquattro ore conforme alla legge dei 16 Termidoro anno V" - "di tutte le aggressioni sulle strade, degli incendj e dei furti con rottura, e violenza nelle case di campagna" (decreto 12 luglio 1805; Bollettino, 1805b, 393-394, rispettivamente, artt. IV, V, III), la situazione non era di certo migliorata. Anzi, le aggressioni si erano moltiplicate: eppure, sono parole di Bellani, "Quarantasette volte piombò la scure fatale, e i mozzi capi tremendo e miserabile spettacolo attestarono l'esercizio della pubblica vendetta" (cito da Danusso, 1996, 870-873).

del resto, l'eccessivo rigore, il dicastero della giustizia, che sarebbe un vero dicastero di assicurazione, starebbe egualmente lontano dall'uno e dall'altro estremo. Ove non operasse la molla dell'interesse, ove, in particolare, lo stesso onorario fosse assicurato agli agenti di giustizia, "siano essi vigilanti o inerti, giusti o ingiusti, probi o corrotti", di necessità conseguirebbe una somma di ingiustizie e di negligenze dannose tanto al pubblico, quanto ai detenuti. Si trattava però di proposte, rilevava Gioia, che potevano avere rilievo e valore solo se rivolte a paesi stranieri, non già al nostro: "l'accennata idea fondamentale è troppo lontana dalle idee comuni e richiederebbe troppi angustamenti". La conclusione è sconsolata: "[...] quindi lascio che altri discutano questi argomenti, e propongano avvedutamente il solito *recipe* un pugno di calce per un edificio che vacilla" (Gioia, 1803a, 184-189). Sconsolato sì, ma non privo di quella *vis* polemica che costantemente, lo si può ben dire, contraddistingue Gioia.<sup>79</sup>

La congruità dell'onorario è principio ripetutamente espresso da Gioia: solo una politica estremamente miope può pensare di fare economia in questo versante, se mai è auspicabile una riduzione nel numero degli organi, degli enti, una concentrazione del relativo personale. Quando gli agenti amministrativi sono molti, ecco verificarsi le dilazioni, la discordia di pareri, gli errori, la collisione tra istituzioni (tra prefetture e amministrazioni provinciali, per esempio), nel mentre le corruzioni si fanno più nascoste, e quelle dei sottoposti trovano maggiori appoggi.<sup>80</sup> Queste, insieme con altre, erano le riflessioni svolte da Gioia intorno alla legge 24 luglio 1802 (*Legge sull'organizzazione delle Autorità amministrative*), della quale auspicava un miglioramento.<sup>81</sup> In particolare, maggior durata delle cariche e maggiori onorari potevano

79 La sottolineava, per scusarne anche gli eccessi, Romagnosi, 1834, 176, nonché Francesco Forti (sul quale, Rossi, 1997; Mannori, 2003 e, da ultimo, Colao, 2006, in part. 58-60, 71-75, 143-152, 177-180 (ivi indicazioni bibliografiche): "Ben è da dolersi che a tanti pregi e d'animo e di mente il Gioia non unisse un poco di gentilezza di modi allorché si faceva a combattere le dottrine diverse dalle sue. Ma forse le abitudini contratte negli studi della sua prima gioventù, mantennero in lui un fare che sentiva un po' di intolleranza" (Forti, 1865, 368. Nello stesso volume si legge la sua recensione a Gioia, *Filosofia della statistica*, 567-570). Similmente Sacchi: "Spesse fiate però, e lo diciamo con rammarico, egli passò nelle sue contestazioni polemiche i limiti della moderazione: ma forse era ciò scusabile in un uomo, la cui vita passava fra i pungenti disagi di uno studio assiduissimo, e la cui professione di scrittore era quasi una missione, una specie di ministero che lo muoveva a non guardare che a quanto alla sua mente pareva il vero, e a bandirlo con quella franchezza che annichila qualsiasi ostacolo" (Sacchi, 1829, XXIII-XXIV). Persino sotto interrogatorio, quello del 23 dicembre 1820 (cfr. Del Cerro, 1903, 31-34), Gioia non abbandonò la sua talora incauta franchezza, non esitando ad elevare una severa denuncia contro i sistemi inquisitori della polizia.

80 Gioia sembra qui discostarsi da Beccaria, secondo il quale "Quanto è maggiore il numero che lo [il consenso esecutore delle leggi] compone tanto è meno pericolosa l'usurpazione sulle leggi, perché la venalità è più difficile tra membri che si osservano tra di loro, e sono tanto meno interessati ad accrescere la propria autorità, quanto minore ne è la porzione che a ciascuno ne toccherebbe, massimamente paragonata col pericolo dell'intrapresa" (Beccaria, 1984, 125-126, § XLIII *Magistrati*).

81 Su questa legge (pubblicata in Bollettino, 1802, 185-208) v., ampiamente, Antonielli, 1978; Capra, 1978, 147 ss., che ne riporta (Capra, 1978, 160-162) uno stralcio utile per porre in risalto "l'importanza delle prefetture come cinghie di trasmissione delle volontà del governo nei dipartimenti e centri di

costituire il più forte ostacolo alla corruzione. All'obiezione "si troveranno uomini onorati e non bisognosi", Gioia ribatteva che maggior durata e maggiori onorari non distruggono la probità. Invero, i governanti che prevedono piccoli onorari per cariche cui è congiunta la possibilità della frode, da un lato, fanno una ben meschina economia e, dall'altro, espongono la nazione a perdite incalcolabili. Gioia non pare avere gran fiducia nella probità assolutamente disinteressata dell'uomo, in una sua probità, per così dire, naturale. Ben sappiamo, ormai, quanto egli confidasse invece nell'interesse e, difatti, "quando non è possibile unire le cose in modo che l'interesse privato si confonda coll'interesse pubblico" – questa è la situazione ideale, come lo era per Beccaria, secondo il quale, "il più delle volte [è] preferibile il lasciare la direzione alla libertà che equilibra più d'ogni altra forza gl'interessi degli uomini [...]" (Beccaria, 1804, 166)<sup>82</sup> – "conviene accrescere gli onorari, acciò il timore di perderli faccia ostacolo alle tentazioni della frode". Di più e più generalmente, in ogni sorta di amministrazione – Gioia avverte: con esclusione di quelle costituzionali – *"la durata della carica e la quantità dell'onorario devono essere in ragione diretta delle possibili eventualità frodolente"*. La storia offre conforto a questa convinzione. Nelle terre dell'Olona, ma non solo in queste e già in età spagnola, operava il capitano del divieto, deputato ad evitare gli sfrosi, cioè le estrazioni abusive delle biade. Ebbene,

---

raccolta delle informazioni che dalla periferia affluivano al centro e la vastità delle competenze loro affidate" (Capra, 1978, 160–161); Zaghi, 1986, 318–331.

- 82 Già si avuto occasione di dire quanto Beccaria confidi nella libertà, capace di amalgamare l'interesse privato – definito come "forza primitiva dell'animo nostro" (Beccaria, 1804, 120), come "quella forza simile alla gravità, che ci spinge al nostro ben essere" (Beccaria, 1984, 41, § VI *Proporzioe fra i delitti e le pene*) – con quello pubblico, in vista del bene comune (cfr. *retro*, nota 72), il che egli più volte ribadisce. Ad esempio, laddove indica come "le scienze di pubblica economia debbano suggerire i mezzi di unire l'utilità propria con quella del pubblico" (Beccaria, 1971c, 369), ovvero, laddove afferma che "l'interesse comune non è che il risultato degl'interessi particolari, e questi interessi particolari non si oppongono al comune interesse, se non allorché vi siano cattive leggi che li rendono contraddittori tra di loro [...]" (Beccaria, 1804, 120). Verri, dal canto suo, affidava alla legge, a quella legge che, opera di un "saggio architetto", era chiamata ad operare quando la libertà avesse fallito, il compito di convogliare gli interessi personali verso l'utilità comune, dal momento che "il pretendere che gli uomini preferiscano il ben pubblico al loro privato, come con molte declamazioni soglion ripetere i poco sensati legislatori, egli è un voler imputare a delitto che gli uomini sieno uomini, laddove i legislatori saggi ed illuminati pongono ogni cura a far sì che i privati trovino il loro massimo bene nel contribuire al ben pubblico [...]" (Verri in: Vianello, 1939, 123). Insomma: "[...] l'arte di scrivere buone leggi si è appunto quella di *far coincidere l'interesse privato col pubblico*, nel che consiste la somma delle cose" (Verri, 1804c, 16). Sulla concezione della libertà in Pietro Verri come principio volto a suggerire l'opportuna e utile strada per conseguire obiettivi non solo economici, ma anche istituzionali, politici e sociali, v. Porta e Scazzieri, 1999, 833–842. Quanto a Gioia, resta da ricordare come egli affidi alla vigilanza dell'interesse privato – fondamentale ed ineliminabile molla che induce all'azione e che prima o poi fa ineludibilmente sentire la propria voce – la stessa pubblica sicurezza, perché ne sia assicurato il buon funzionamento (un cenno in questo senso anche in Verri, 1804c, 43). Più in generale, come già si è ricordato, è utile ed opportuno che anche il bene pubblico sia posto sotto il controllo di siffatto interesse (cfr. *retro*, 642–643, 657).

l'onorario attribuitogli, tanto scarso da rendere pressoché impossibile sopportare le spese alle quali era assoggettato, faceva sì che si mutasse in giocatore contro la nazione "con mille eventualità propizie". Insomma, la legge lo costringeva a divenire ladro.<sup>83</sup> Occorreva pertanto osservare, mettere sotto stretto controllo "quella serie d'arbitrii, che si prendono" tutti coloro che sono preposti alla sorveglianza della circolazione del grano, tra i quali rientravano i capitani del divieto. "Queste onestissime persone [...] questi vigilanti e probi magistrati, che spargendo minacce d'accuse e sequestri, traggono nelle loro reti l'ignoranza, e la debolezza; che profittando del timore da essi diffuso, parlano alto, e van sulle furie, e gridano al contrabbandiere, al monopolista, al ladro; tanta è in essi la certezza che sono rari i loro simili! Che finiscono col farvi imprigionare, per dimostrarvi coll'ultima evidenza, che avete torto di chiedere il vostro grano, gli agenti dico dell'annona sanno far conoscere mille occasioni, onde procurarsi sempre nuovi guadagni" (Gioia, 1850c, 364). Le stesse considerazioni sollevavano gli agenti della polizia annonaria e gli agenti del potere giudiziario, i cui ultimi gradi, gli sgherri, erano spesso in lega con gli assassini. La ragione è sempre la stessa: la scarsissima mercede loro attribuita. Ed ecco allora la massima, fondata sulla constatazione che l'uomo, laddove si trovi tra il bisogno e l'eventualità di guadagno, calpesta il dovere: "Scemate dunque il bisogno, cioè accrescete gli onorari, e allora i doveri saranno più rispettati".

All'obiezione che l'aumento degli onorari avrebbe potuto comportare un aggravio per le casse dello Stato, Gioia controbatteva con il proporre una riduzione degli uffici, massime di quelli inutili, se non dannosi, quale "l'ufficio di notificazione".<sup>84</sup>

La questione degli onorari investe non soltanto gli ultimi gradi del potere giudiziario, gli sgherri, come si è testé detto, ma anche coloro che ne sono assoluti prota-

83 Intorno a questa magistratura, prevista dalle *Nuove Costituzioni milanesi* (Constitutiones, 1541, 16r-22r, lib. primus, cap. *De praefectis annonae*, §§ *Electio autem ss.*), Pietro Verri, nel 1763, scriveva: "I "Capitani del divieto" sono gli ufficiali mantenuti da questo tribunale [il Magistrato Camerale] in diverse parti dello Stato per l'osservanza di queste leggi. Infinite sono le strade per le quali questi Capitani portano la vessazione ed il disordine nella campagna. Qualunque miserabile venditore di riso o legumi non può introdurre nella sua bottega questi generi se non ottiene licenza dal Capitano, la quale si paga soldi 30. [...] I poveri abitatori della campagna restano così in preda a questo giudice, che è parte, a cui spetta il fare le visite, ed obbliga a continue redenzioni pecuniarie chi vuole, colla minaccia d'un processo che ridurrebbe il supposto reo all'ultima mendicizia qualunque volta il Capitano voglia asserire che il grano che si trova sia oltre le licenze spedite. Così desolando le campagne vengono questi Capitani un anno coll'altro ad avere l'entrata di sei in sette mila lire, cavate goccia a goccia dalle vene de' più poveri, più utili, e più industriosi sudditi". Verri in: Vianello, 1939, 149-150. Si legga anche Verri, 1804c, 117-118. Sulle "angherie" commesse dagli esecutori di provvedimenti inutili, v. *retro*, 656-657.

84 Rifacendosi all' "autorità rispettabile" di Pietro Verri, Gioia rileva come tale Ufficio registrasse una quantità di grano bastevole per solo metà dell'anno, pur essendo ben noto che la produzione superava il consumo: "[...] perché dunque voler ritenere un officio che non solo è inutile per sapere la quantità del raccolto, ma può co' suoi risultati fallaci giustificare le voci d'un'immaginaria carestia?" (Gioia, 1803a, 170-177, ma v. anche Gioia, 1850c, 370-374. Per il richiamo a Verri, cfr. Verri, 1804c, 171).

gonisti, i giudici. Non si può davvero dire che Gioia nutra eccessiva stima nei loro confronti,<sup>85</sup> ed altrettanto è a dirsi per gli uomini di legge in genere. La cognizione, elemento primo dell'incivilimento, che trovava nella superstizione la sua antitesi e che trovava nel suo progredire i più forti ostacoli nel clero e nell'aristocrazia, costituiva per Gioia il cuore, il fulcro della civiltà del merito. In essa si rifletteva la sua formazione intellettuale dominata dall'influenza della filosofia razionale e delle matematiche, come aveva di già sottolineato Gian Domenico Romagnosi.<sup>86</sup>

Il dotto, di cui, come è stato scritto, Gioia "indossava volentieri gli abiti", non è il "giurista nutrito di una cultura tutta formale e lontana dalla pratica della produzione", non è il classicista che raccoglie, custodisce e tramanda quanto il passato ha legato al presente, né nemmeno il teologo, "che alimenta il suo carisma alla fonte malsana della rassegnazione": il dotto è, invero, colui che si applica alle scienze esatte ed alle scienze naturali.

Il naturalista è la figura emblematica del dotto, per Gioia. Gli studi sostenuti, le osservazioni svolte costituiscono il presupposto della sua proposta politico-civile. Di qui lo sdegno, meglio è forse dire i caustici rilievi del Piacentino nel constatare come, tra i regi professori del Lombardo Veneto, ai professori di letteratura classica latina e filologia greca venisse corrisposto uno stipendio superiore a quello dei professori delle scienze economiche: "Le scienze economiche necessarie a tutti i pubblici amministratori e a tutti gli intraprenditori di qualunque specie, le scienze economiche sparse tuttora di molte spine e non lievi difficoltà, sembrano meritare la preferenza sulla letteratura greca e latina, la quale può darci qualche ciarliere e non degli amministratori. Del resto la preferenza agli studj frivoli sopra i più solidi e più generalmente utili, è universale [...]" (Gioia, 1819, 313; cfr. Meriggi, 1990, 128–134).

Le incertezze, le false idee che turbavano i repubblicani – già ne ho fatto cenno – producevano effetti negativi anche nel settore che sto considerando. Una malintesa economia conduce, tra l'altro, alla diminuzione dell'onorario dei giudici, con il che legislatori e governanti mostrano di non rendersi conto che gli uomini professionalmente preparati lasceranno il posto all'ignoranza e all'immoralità, "e i particolari pa-

85 Plaudendo ad "uno de' più speciali vantaggi recati dall'Imperatore e Re all'Italia", vale a dire la pubblicità dei giudizi, Gioia ne sottolinea le positive conseguenze: "Il giudice che si vede sotto gli sguardi del pubblico, è costretto ad essere giusto talvolta suo malgrado; il timore dell'infamia lo forza a ridurre a silenzio le sue private passioni, a chiudere l'orecchio alle istigazioni altrui. La storia più superficiale de' tribunali ci mostra delitti d'ogni specie suggeriti dalla rabbia dall'animosità de' potenti, eseguiti per l'addietro da giudici impunemente colpevoli. La proprietà la vita la libertà l'onore de' cittadini garantiti dalle leggi riescono nomi vuoti, quando non hanno la garanzia del pubblico" (Gioia, 1809, 4).

86 "Il Gioia, lungamente nutrito ed assiduamente educato nella razionale filosofia induttiva e nelle matematiche, che aveva preso le mosse dalle cose pratiche, per una specie di naturale istinto, risalì in ordine retrogrado alla possanza secreta che lo animava, e quindi, inteso sempre a rendersi, per quanto poté, popolare, pose in luce le maniere sue di vedere nella logica e nella ideologia" (Romagnosi, 1834, 171). Si veda anche Sacchi, 1829, XXI–XXII.

gheranno quanto ricusa la Nazione". Insomma, quello della Nazione, si rivela essere un falso, supposto risparmio.<sup>87</sup>

Anche in questo caso ritorna inoltre il ricorrente motivo dell'interesse. Può essere che in un primo momento di entusiasmo l'uomo si spogli dell'interesse che lo connota, ma "l'entusiasmo fondato nella immaginazione è di sua natura variabile" e ben presto si spegne. Il legislatore non può, né deve affidarsi a casi variabili e straordinari, bensì deve "affidare l'esecuzione delle leggi al corso regolare delle passioni".

Quanto all'ignoranza, l'esperienza pone in chiaro come nelle Commissioni, nei Tribunali, nelle amministrazioni, nelle municipalità siano stati introdotti uomini che "non hanno tintura alcuna di diritto civile e criminale". E da siffatta ignoranza conseguono mali di ogni genere. Qualche esempio concreto non guasta.

Tale Dadini sessantenne, infermo, paralitico e cieco fu condannato dalla Commissione di alta polizia a 5 anni di carcere per avere detto che, non avendo il popolo eletto i suoi rappresentanti, non si può dire che la Cisalpina fosse una vera Repubblica democratica. Gioia si limita ad osservare che nella sessione 7 frimale Guiccioli ebbe a dire: *"Noi stessi non sediamo forse incostituzionalmente? Ove abbiamo il mandato del popolo?"* E Reina nella sessione 4 nevosio aggiunse: *"La legge della nostra elezione è parimenti incostituzionale; e pure fu ritenuta valida [...]"* (Montalcini, Alberti, 1917a e 1968, 148; Montalcini, Alberti, 1917b e 1970, 508).

Altro esempio. La Commissione militare di Brescia giudicò secondo la legge 14 frimale anno VI (4 dicembre 1797), legge che prevedeva l'istituzione provvisoria di una Commissione Criminale Militare, "composta di cinque probi, ed illuminati Cittadini, quali militarmente abbiano a giudicare [...] li delitti d'assassini, aggressioni, omicidj, e furti qualificati" in tutti i dipartimenti, "ove lo richiede il bisogno [...]", nonché una moltitudine di delitti anteriori alla legge stessa.<sup>88</sup> Da ultimo, tale Fada di Brescia fu accusato da un solo testimone correo. "Due tribunali lasciarono il processo aperto, e la commissione del buon senso lo fece fucilare. Eppure" – rileva e conclude Gioia – "basta avere una tintura di diritto criminale per decidere il contrario [...]" (Gioia, 1798d, 39 e nota 21, 41–42 e nota 24).

87 Siffatta politica, di contenimento degli stipendi della magistratura, nonché di riduzione del suo organico, paventata da Gioia, verrà in effetti attuata tra il 1805 e il 1807, anche come conseguenza delle incisive riforme che investirono l'organizzazione della giustizia. Si leggano le considerazioni di Dezza, 1996, 919 (in nota 23 indicazioni bibliografiche), che esamina anche il pensiero di Pietro Mantegazza del tutto consentaneo con le convinzioni di Gioia.

88 Intorno a questa legge (Raccolta, 1797b, 57) v. Danusso, 1996, 864, nota 305. Sulle diverse commissioni, criminali, straordinarie, militari e di polizia operanti nel periodo 1797–1815 e rientranti in quelle, che sono state definite "strutture giudiziarie speciali", oltre a Roberti, 1947, 266–267, 288–290, 308–310, v. Dezza, 1996, 948 ss., con le critiche loro elevate da Pietro Mantegazza (Mantegazza, 1814, 74–87. Cfr. Dezza, 1996, 915–916 per le magistrature che lo videro loro componente). In ordine al Bellani, nelle vesti di magistrato, Danusso, 1996, 777.

Riflettendo sulla composizione della Commissione, Giacinto Schilini, autore di due libelli sul caso, stesi per esclusivo amore della verità e dell'umanità – egli stesso si definisce "Filantropo" – rilevava che "tre giudici della Commissione Militare che l'hanno condannato sono probi cittadini, né io dubiterò del loro civismo, della loro illibatezza". Questa considerazione non lo distoglieva però dal dubitare fortemente intorno alla loro preparazione giuridica: "[...] non so però fino a dove si estendono le loro cognizioni in questa materia per decidere della vita degli uomini del destino della famiglia".

Al dubbio, in verità, qualche fondamento non mancava, quando si pensi che, accanto a Lelio e Girolamo Fenaroli – quest'ultimo già presidente della prima Commissione, che aveva condannato il Fada a dieci anni di carcere –, sedevano in tribunale tre altri giudici, dei quali il primo, Francesco Molinari, era "figlio di un ricco fabbricatore di carrozze", il secondo, Girolamo Rovetta, era "mercante di tele panni etc."; il terzo, Pietro Rondini, era "commerciante in sete".<sup>89</sup> E si pensi anche al fatto che furono questi tre giudici non giuristi che si dichiararono per la pena di morte, mentre i due Fenaroli dissentirono da siffatta pena, propendendo per l'irrogazione di vent'anni di carcere (Schilini, 1798a, 12, ove è riprodotto il testo della sentenza). La riflessione dello Schilini al riguardo è la seguente: "E non dovremmo inorridire alla sentenza di morte? [...] Due giudici opinarono per la condanna capitale; due per la carcere: il crederete? Contro ogni costume contro l'umana credenza, il quinto dirime la discordia per la morte. Un voto solo, che sempre rivolger si dovrebbe in favore dell'incolpato, un voto solo lo dannava a morire" (Schilini, 1798a, 13).

Ma, come già ho detto, le incertezze, le false idee di cui erano ancora preda i Repubblicani facevano sì che nei tribunali sedessero soggetti che non avevano cognizione alcuna di diritto, civile o penale che fosse.

Il giudice però può essere non soltanto ignorante, ma anche avido.<sup>90</sup> E' il frutto di uno dei difetti che può pervertire il patriottismo: l'interesse, o meglio, la falsa idea di interesse. Questo sentimento, questa forza che, quante volte ormai l'ho scritto, costituisce per il Piacentino la molla principale che fa agire gli uomini, operava anche sui Repubblicani che, per essere coerenti alle idee di eguaglianza, non si sottrassero dal pagare tributo all'umanità. Con malcelato sarcasmo, Gioia ricorda che il Gran Consi-

89 Sulla composizione delle tre Commissioni, Schilini, 1798b, 6 e note b-c, 7 e nota a; su alcuni dei personaggi, giuristi e non, indicati, Tedoldi, 1999 *ad indicem* e, sul caso Fada, Garlati, 2006, 45-59. Esempari dei due scritti dello Schilini sono in Istituto di Storia del diritto medievale e moderno, Università degli Studi di Milano, con segnatura 67 III C 51/2-3.

90 Sulle diverse qualità e aspirazioni, sui comportamenti che deve possedere ed attuare un magistrato che, giunto alla fine della carriera, voglia "guardare gli anni passati [non] come colui, che uscendo da un mare agitato guata l'onda pericolosa, ma come colui, che terminato un passeggio si riposa", si leggano i tre discorsi pronunciati da Carlo Bellani in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario nel triennio 1811-1813. Su di essi, ampiamente, Danusso, 1996, 788, 797-828.

glio non diede eccessiva prova di disinteresse, quando decise che, oltre all'onorario, fossero pagati ai suoi membri alloggi e lettere.

E Perseguiti juniore "portò la spilorceria a segno da pretendere, che la sciarpa de' legislatori fosse fatta a spese della nazione [...] l'interesse fu ascoltato, e il popolo al cui bene vegliano i legislatori colla loro sciarpa, il popolo pagò".

Con finezza psicologica Gioia descrive la critica situazione di questi repubblicani. Recuperata la libertà, desiderosi di espandere le loro forze intellettuali e morali per ogni dove, incerti sulla natura e sulla portata del potere di cui d'improvviso si ritrovavano titolari, consci che la rivoluzione avrebbe potuto altrettanto improvvisamente ripiombarli in basso, alcuni d'essi – Gioia sottolinea "alcuni d'essi" – vacillano intorno al concetto di proprietà, la vendetta ed il rancore contro il partito opposto prevalgono al punto dal togliere loro ogni scrupolo, anzi addirittura li spingono a sperperare il pubblico patrimonio. La conseguenza, meglio le conseguenze? "Tanti ladri innondano la repubblica con le insegne *più imponenti* [...]; quindi cadono sotto la scure del carnefice sì pochi ladri, perché pochi mancano di che contentare l'avidità del giudice, il quale, come è ben naturale, deve ritrovare innocente, chi si affretta ad empirgli d'oro la mano; quindi dei comandanti che si dicono vindici dell'umanità, padri dei popoli [...] fanno imprigionare delle municipalità, perché ricusano colla legge alla mano di sottoscrivere i ladronaggi d'uomini infami [...]".

Tutto ciò determina un'ulteriore conseguenza di carattere assai negativo: la diffidenza infinitamente dannosa che pervade la popolazione, la quale, adusa a sentire più che a ragionare – questo altro non è se non un piccolo accenno della valutazione pessimistica che Gioia ripetutamente esprime nei confronti delle classi popolari; non ne va esente, in particolare quella milanese (Gioia, 1850c; Gioia, 1817)<sup>91</sup> – "estende

91 Siffatta valutazione (v. anche Gioia, 1964, 22–23, 95) ripetutamente emerge nel *Quadro politico di Milano*. Già la frase riportata in epigrafe è significativa al riguardo: "Desio verace Di prisca, intera libertà non entrò In questo Popol guasto" (V. Alfieri, *La congiura de' Pazzi*, atto I, scena III). E poi, "Ciò posto: una dabbenaggine eccessiva pare il caratterere specifico del popolo lombardo; una sensualità grossolana lo inchina e lo ingolfa nelle sensazioni del gusto e della voluttà. Le vecchie abitudini consolidate dal peso di varj secoli, fiancheggiate dal carattere nazionale un po' inerte, non gli permettono di sublimarsi gran fatto" (Gioia, 1798b, 17). "Scendiamo al popolo. Quello di Milano è discolo e superstizioso; pusillanime ed incapace di entusiasmo; ignorante, e poco suscettibile d'idee sublimi; non soggetto, ma schiavo delle antiche consuetudini; costante per inerzia, buono per indole, e quasi direi per fibra; leale, senza riflessione, ed è forse meglio; incapace d'odio profondo, il che è un difetto, giacché conviene sentirlo contro il delitto; capace di lamento, ma non di sommossa; poco delicato della voluttà, e perciò insensibile ai sogni dell'amore; ghiottone e bevitore; in generale più dominato dal fisico, che dal morale; pare che gli si possa applicare il motto: *Fruges consumere natus*" (Gioia, 1798b, 40–41. Per il passo di Orazio, *Epistulae*, I, 2 *ad Lollium*). Giudizio severo Gioia esprime nei confronti di quegli "esseri multiformi, che hanno esaurito tutto il frasario della virtù per caratterizzare se stessi, e si sono chiamati repubblicani, democratici, patrioti, cittadini, uomini virtuosi, amici del popolo, nemici della tirannia, difensori delle leggi, sostenitori dell'umanità, apostoli dell'eguaglianza, martiri della libertà, campioni della virtù, eroi del genere umano, e che so io!" (Gioia, 1798b, 44); nei confronti di quegli "esseri medii tra la monarchia e la repubblica [che] partecipano dei



l'orrore del delitto sui principi e le massime dei delinquenti".

Lo spirito polemico alimenta ancora una volta la conclusione di Melchiorre Gioia: "Non è dunque l'oro del perfido Pitt che mini sordamente le moderne repubbliche, ma l'oro delle repubbliche rubato da quelli che lo amministrano. Il patriottismo del C[onsiglio] L[egislativo] non ha ancora organizzata una legge generale, che freni le mani di questi sedicenti repubblicani, che dirigono gli affari secondo gl'impulsi della loro insaziabile avidità" (Gioia, 1798d, 24-28 e nota 10).<sup>92</sup>

Sofferriamo ancora un poco l'attenzione su chi opera nell'ambito del processo. Non solo il giudice, invero, riceve da parte del Piacentino un'aspra critica, anche l'avvocato ne segue la sorte: "Vi è nella società una classe d'uomini che dovrebbe essere amica della libertà" – scriveva Gioia nel 1796 – "perché emanando gl'oracoli della giustizia dovrebbe simpatizzare tutte le idee di virtù. Ma se l'amore della libertà è naturale agli spiriti giusti ed ai cuori incorrotti, egli debb'essere straniero a degli uomini abituati alle cavillazioni ed ai sofismi; che avvezzi a sottomettersi all'autorità di scrittori inintelligibili hanno perso l'uso della riflessione; che costretti dall'interesse a difendere qualunque cliente, devono formarsi una teoria d'equità arbitraria eversiva d'ogni giusta idea; che chiamati dalla vanità a sostenere un sistema erroneo che ha fatto l'occupazione della loro vita ed è il garante della loro passata condotta, devono opporsi all'introduzione d'un altro affatto opposto che fissando con precisione i dritti e i doveri, toglierà di mezzo l'oscuro, il vago, l'arbitrario, sorgente eterna di dissensioni e di litigi" (Gioia, 1964, 92-93). Si tratta, pare di poter dire, di una critica integrale, che investe l'avvocato nella sua personalità morale, professionale, intellettuale, un avvocato che, cresciuto in un sistema giuridico ove la certezza era un mito, si mostrava sordo al nuovo che avanzava e che andava imponendosi con le sue istanze

---

difetti dell'una e dell'altra" (Gioia, 1798b, 46); nei confronti dei "sedicenti repubblicani" (Gioia, 1798b, 48-50). Lo scritto termina con questa frase: "Nella terra della libertà s'usano le perfide ricerche della tirannia; nella terra della giustizia gl'imbecilli cadono vittima dell'ignoranza e dell'ingiustizia dei legislatori; in tempo d'entusiasmo si vede un popolo oppresso dalle fatiche, che solleva un momento il capo al rumore universale, guarda stupidamente, mormora sotto voce. Va alla messa o al bordello, e ignora ancora se è libero o schiavo" (Gioia, 1798b, 53-54. Il passo ha attratto l'attenzione di Cavanna, 1996, 665; Cavanna, 2001, 723, nota 16, ove esso è inserito, con utilizzazione di vasta bibliografia, nel più ampio contesto di una valutazione della condizione delle masse popolari nelle diverse fasi dell'Italia napoleonica, ma v. anche, con specifico riguardo al triennio giacobino, le importanti considerazioni di Nutini, 1990, 87-89, 100-103). In difesa del popolo si leverà, risoluta, la voce di Giuseppe Lattanzi (Lattanzi, 1798, 23-30), nonché quella di M. Renieri (Romagnosi, 1834, 175-176, nota 2).

92 In Gioia, 1798d, 25, nota 11 si legge: "Io conosco de' repubblicani disinteressati a segno che volentieri si riducono al verde per addolcire l'altrui trista situazione. Il patriottismo di questi attinge forza nell'amore dell'umanità, nella compassione pel popolo, in quella divina espansione d'anime, che ci associa all'altrui dolore, che c'inumidisce gli occhi delle altrui lacrime, che ci fa fremere a tutti i gemiti, che ci fa palpitare alla vista di tutti gl'infelici, e porta sul nostro cuore il contraccolpo di tutti i mali sparsi d'intorno a noi, che ci sforza a sollevare quelli che soffrono per liberarci da un dolore che ci stanca e ci tormenta".

codicistiche, che tale certezza avrebbero dovuto assicurare.<sup>93</sup>

Anche nella concreta vita forense il ruolo dell'avvocato è inutile, di più, dannoso per una retta amministrazione della giustizia. Istruttive sono le pagine che si leggono nella *Teoria civile e penale del divorzio*, che si basano su un principio di fondo assai chiaro: "Ora a me sembra che questo consiglio d'avvocati inchiuda più inconvenienti che vantaggi, cioè sia inutile all'innocente, e soltanto favorevole al reo". Il coniuge innocente, infatti, ha un unico mezzo per sostenere la sua pretesa, quello di dire sempre e in modo franco la verità. Il solo consiglio che l'avvocato possa dargli è d'espore sempre il vero, di non allontanarsene mai, ma si tratta di un consiglio che "gli è suggerito dalla propria coscienza, e può essergli inculcato dal giudice che lo interroga, dal giudice, che nessuna ragione può far riguardare come l'avversario di chi si presenta al suo tribunale".

Ben diverso è il ruolo che l'avvocato gioca in rapporto al reo. Costui, se compare da solo innanzi al giudice, in uno stato di affannosa incertezza circa le prove raccolte in suo sfavore, incalzato dalle domande del giudice, preoccupato di non cadere in contraddizione, "non può sostenere francamente, e per molti istanti, questi sforzi riuniti" e cede, aggravando viepiù la sua già precaria posizione. In questo gli avvocati possono essergli di concreto aiuto, facendo sì che le risposte si combinino e s'accomodino tra di loro in modo che ne risulti un complesso coerente e convincente.

Sottolinea Gioia: "Altronde gli avvocati componendo con arte le masse parziali della probabilità, che costituiscono la certezza morale" – Beccaria aveva detto che la certezza morale "bene esaminata non è che una somma probabilità e niente di più"<sup>94</sup> – "ed opponendole successivamente alle probabilità contrarie, presentate nel punto di vista più favorevole, fiancheggiata dai sentimenti d'umanità che ispira un accusato, giungono a torre alla certezza la sua forza". Ed i giudici, per parte loro, privi di senatezza e di sangue freddo, si lasciano involgere dalla nebbia che, prodotta dagli avvocati, offusca la verità, ed abbagliare dalla luce che, prodotta anch'essa dagli avvocati, ammantava il delitto di falsa innocenza.

93 Favorevole a siffatte istanze si mostra Gioia – "[...] tutto dimostra la necessità di portare presto alla fine la rivoluzione colla introduzione d'un nuovo codice" –, che pur non si nasconde le connesse difficoltà operative. Gioia, 1964, 111–113. Nell'indicare i mali e i difetti caratterizzanti l'*ancien régime*, che il sistema codicistico in un ordinamento politico guidato da "un solo governo repubblicano" avrebbe dovuto eliminare, Gioia sottolineava, insieme con altri, i seguenti: "[...] la giurisprudenza romana unita alle massime della tirannia; il diritto civile e politico in contraddizione con la religion dominante opposta all'ineguaglianza e all'ambizione; [...] mille leggi d'eccezione per una legge di principio; mille leggi interpretative per una legge fondamentale; i costumi in opposizione con le leggi; le leggi che si combattono tra di loro; l'arbitrio a fianco delle decisioni; i tribunali che decidono senza regola; una folla d'arpie sotto il nome di giuristi, che divorano le sostanze del popolo fissando i limiti della giustizia e turbano la società col pretesto di pacificarla; [...] tutte le frontiere coperte di soldati per ritrovare dei delinquenti [...]" (Gioia, 1964, 77).

94 Beccaria lo aveva detto, con Risi e Gallarati Scotti, in seno alla Giunta Leopoldina applicata al penale negli anni 1791–1792. Beccaria, 1971e, 739; Beccaria, 1862, 372).

Impostata così la questione, la conclusione di Gioia appare convincente: l'esclusione degli avvocati dalla discussione delle prove è utile e necessaria, in quanto comporta "[...] la massima probabilità di non condannare alcun innocente, e di colpire il massimo numero de' rei; all'opposto ammettendoli a questa discussione, si è sicuro di vedere offuscata l'innocenza, e salvi molti colpevoli" (Gioia, 1803b, 238-242).

Terminano qui le mie *prime note* – sarebbe forse meglio scrivere *note minime* – su Melchiorre Gioia penalista. Lo studio è stato essenzialmente condotto su quelle opere di non grande dimensione scritte a cavaliere tra Sette e Ottocento e che furono apprezzate anche da Carlo Dossi, di certo non tenero nei confronti del Piacentino, se si ricorda il giudizio severissimo espresso nei confronti del *Galateo* gioiano (cfr. *retro*, nota 14).<sup>95</sup>

In tali scritti Gioia affronta anche questioni penalistiche, questioni particolarmente vive in un contesto politico assai complesso quale quello in cui egli si trovò a vivere, caratterizzato da sommovimenti, guerre, mutamenti di regime politico, che sono colti come una delle concause determinanti l'aggravamento della situazione criminale affrontata dai diversi governi con una politica penale intonata, in genere, a rigore e severità con riguardo all'ordinamento giudiziario, alle procedure, alla risposta sanzionatoria.

Di questo tormentato contesto Gioia è cosciente, immerso come è nella realtà del suo tempo, estremamente attento ai diversi processi e sviluppi di varia natura, che si svolgevano sotto i suoi occhi. E in una serie di opere, quelle sulle quali ho fermato l'attenzione, pur dedicate a temi diversi (economici, statistici e politici), affronta questioni penali, svolgendo considerazioni critiche, studiando e proponendo rimedi per fronteggiarle. Alcuni aspetti della sua personalità scientifica e culturale immediatamente emergono distinti: in polemica costante con gran parte dei suoi interlocutori, Gioia si mostra sensibile allo stretto intreccio che lega economia e pena, alle istanze illuministiche della forza dell'educazione, del garantismo, della legalità, proporzionalità, irretroattività della pena, nonché delle leggi.

Gioia, dunque, campione del liberalismo penale? La risposta potrebbe essere affermativa, se non ricorressero alcune contraddizioni, alcuni cedimenti anche vistosi, le une e gli altri resi forse inevitabili dalla sua ansia di tutto indagare, studiare, valutare e spiegare, un'ansia che egli cercava di soddisfare con la stesura, incessante e frenetica, di scritti. Descrive bene il metodo di lavoro di Gioia un suo biografo: "Forse anche tal pecca [aveva gravato "i lettori di buona parte della fatica da lui spesa a trovare le utili verità"]; aveva affastellato "troppi fatti"; aveva messo a nudo "indefi-

95 Scrive Dossi: "Importantissimi allo studio della Riv. Francese '89, e specialmente a' suoi effetti in Italia e nella rep. Cisalpina, sono gli opuscoli di Melchiorre Gioja – In proposito vale anche la pena di dare un'occhiata all'estratto manoscritto in zibaldone della *Gazzetta di Milano* dal 1778 al 1780 (BA, 1) e al *Gazzettino di Milano* 1799 (stessa Biblioteca) – M. Gioja appartiene ai letterati-giornalisti o *pamphletistes, feuilletonistes*" (Dossi in: Isella, 1964, 2853, 292).

nite particolarità a nocumento delle vedute generali"] potrebbe ascriversi al modo con cui il Gioia tesseva i suoi lavori. Egli usava tracciare la sola ossatura delle opere, indi maestrevolmente tratteggiava le singole parti del suo soggetto, soffermandosi a quelle che gli parevano più rilevanti, e appena compieva qualche foglio, era da lui tosto inviato alle stampe, per cui con una celerità che spesso passava quella del tipografo egli conduceva a buon termine in pochi mesi produzioni di atlantica fatica. In quella pressa pertanto di lavoro non curavasi alcune fiato di ritornare sul già fatto, e di annodare le sue diffuse investigazioni a sommi capi [...]" (Sacchi, 1829, XXII–XXIII).

In una produzione così ampia e serrata, caratterizzata, inoltre, da forte *vis polemica* – se ne è già fatto cenno per l'addietro (cfr. *retro*, 680 e nota 79), ma illuminanti sono le parole che Gioia stesso scrisse nel 1798 in chiave politica: il pubblicista democratico "non meriterà di esser confuso colla *vil turba de' schiavi*, se fiancheggiando *la troppo debole ragione*, screditerà le abitudini monarchiche colla finezza del dileggio, col sarcasmo la malignità orgogliosa, colle satire amare la tirannia, che si veste delle forme repubblicane" (Gioia, 1832, 209; cfr. Sofia, 2000, 134)<sup>96</sup> – si possono cogliere ed anche capire incoerenze, tentennamenti e fraintendimenti,<sup>97</sup> quali quelli, per esempio, che Gioia denuncia nel trattare di delitto tentato e non consumato e di delitto di attentato (v. *retro*, 661–663), ovvero nell'affrontare il tema dell'eguaglianza (v. *retro*, 664–665).

Mi soffermo su un punto soltanto. Vincenzo Cuoco, nell'esilio milanese, ove compiva il suo tirocinio statistico, rilevava come Gioia, liberale in economia, non altrettanto lo fosse nel penale: un giudizio non del tutto privo di fondamento, anche se forse troppo parziale – si è avuto modo di illustrare quanto forte sia stata la sua polemica con Gioia su fronti diversi –, troppo *tranchant*. Il Piacentino era convinto che i provvedimenti eccessivamente rigorosi, "feroci" non fossero in grado di conseguire gli obiettivi di una corretta politica criminale, in quanto determinavano l'effetto di indisporre i destinatari, eppure si mostra favorevole all'inasprimento delle pene, financo alla pena di morte – si pensi al suo favore per la legge del 25 febbraio 1804 (cfr. *retro*, 653–654, 670–671) –; eppure crede nel premio, nel soddisfacimento e, pertanto, nel 'diritto premiale', quale utile strumento di prevenzione.

96 E' sufficiente scorrere il breve articolo per avvedersi di quanto frequenti siano le occasioni perché risulti impossibile che "[al giornalista democratico] non sdrucchioli dalla penna qualche tratto satirico, qualche sale pungente [...]". E così facendo, nella difesa dei "sacri diritti del popolo, egli non prostituisce la sua penna, né la fa vil strumento o delle proprie o delle altrui private passioni. L'odio contro i tiranni è il sentimento imperioso che lo anima; egli tingerà dunque la sua penna nel fiele per spargere sulla massa del popolo questo odio santo, che è l'unico da cui tutte le virtù repubblicane rampollano" (Gioia, 1832, 209–211).

97 Scrive ancora Sacchi: "In quella pressa pertanto di lavoro non curavasi alcune fiato di ritornare sul già fatto, e di annodare le sue diffuse investigazioni a sommi capi; a talché chi legge in alcuni de' suoi scritti più assomigliarsi ad uno che scorra per un ignoto paese ove si abbatta ad ogni tratto in incantevoli vedute, e mentre è allettato a quel prestigio, non sa più discernere la via per cui vi è pervenuto" (Sacchi, 1829, XXIII).

Gioia prende le distanze da Cesare Beccaria, ascrivendolo, per la sua malintesa pietà verso i reati, alla "ciurmaglia de' moralisti" (cfr. *retro*, 645-646, 654-655), eppure il più delle volte, come si è cercato di porre in evidenza, egli si dimostra pienamente aderente alle innovative idee avanzate dal Milanese – non affatto raro è il caso che sembri essere costui a scrivere attraverso le pagine gioiane –, al punto che, a giusto titolo, lo si può configurare come banditore di molte delle istanze dell'illuminismo penale, con esclusione della piena adesione a quella consistente nell'avvertita esigenza della umanità della pena, ovvero, in ogni caso, della sua mitigazione.

Lo studio più approfondito delle opere qui considerate, l'indagine su quelle redatte da Gioia nella sua età matura, lo scavo del fondo documentario che contiene un cospicuo materiale inedito da Gioia dedicato al penale e che ora è consultabile anche presso l'Istituto cui appartengo (cfr. *retro*, 648) permetteranno di elaborare e di esprimere valutazioni più consapevoli e fondate su questo, come su altri aspetti del pensiero del Piacentino e, quindi, di delineare in modo più compiuto e soddisfacente il suo profilo penalistico. Soprattutto consentiranno di corroborare quella che già, fin d'ora, è qualcosa di più che non una semplice sensazione: come Gioia s'inserisca, nel penale, in una linea di pensiero che da Beccaria e da Pietro Verri perviene a Romagnosi ed a Cattaneo. Il che già è stato colto relativamente ad altri settori, quello economico (Porta, Scazzieri, 1999, 847), quello degli studi morali (Ambrosoli, 1989, XCIX-C e nota 99).

Di recente, si è cercato di caratterizzare "Beccaria, Verri, Gioia, Carli, Romagnosi, Cattaneo [...] su un paradigma comune pur volendo evitare il rischio di forzature". E questo perché essi "sono pensatori nel campo della storia, della filosofia, della politica del diritto, dell'economia e, non certo in subordine, della tecnologia"; essi, alimentati dal "razionale pragmatismo lombardo" sono i progettisti di un "paradigma lombardo", che rappresenta anche "un importante riferimento per la ricerca oggi di un "paradigma europeo" con riferimento all'Italia [...]"; essi sono autori di opere il cui esame ci fa capire "perché la Lombardia sia diventata una regione europea e perché si sia tanto sviluppata" (Quadrio Curzio, 2002, XV-XVI).

Sulla base di queste considerazioni l'approfondimento della ricerca su Gioia penalista mi pare altamente significativo, anche perché le sue opere ci offrono uno straordinario complesso di informazioni e di dati storici, un patrimonio "che rappresenta una "fonte storica" di primo ordine [...] nel senso che" – come è stato scritto – "l'esempio portato dall'opera scientifica del Gioia ripropone indirettamente il problema del giusto equilibrio tra la documentazione e l'interpretazione di tipo quantitativo e qualitativo delle componenti di una data realtà storica" (Giusti, 1957, 1390).

Mi piace concludere con il riferimento ad uno dei "progettisti del paradigma lombardo". La caduta degli Spagnoli aveva aperto il campo della vita intellettuale e cominciò "quella bella successione di splendidi ingegni Beccaria, Parini, Pietro e Alessandro Verri" tra altri. Accanto ai sommi, ecco altre "meno eccelse menti" Frisi, Pini,

la Maria Agnesi. E poi, ecco "i molti venuti d'ogni parte ad abitare con noi [...], Muratori, Carli [...], Volta, Tamburini, Monti, Foscolo, Rasori, Gioia, Romagnosi. I lumi si diffusero d'ogni parte [...]". Questi lumi si erano ormai fatti fiochi – "la gioventù si cura poco d'esperienze ove non sia nella bigatteria o in cantina" –, insomma: "Le scienze morali dovranno compiangere a lungo la perdita di Romagnosi e dell'inonorato Gioia". Così scriveva Carlo Cattaneo nel 1836 (Cattaneo, 1836, 6–7, 10).

Romagnosi non è stato certo dimenticato, ancor oggi fervono gli studi sul suo pensiero giuridico, sulla sua opera di legislatore;<sup>98</sup> altrettanto certamente Gioia statista, Gioia politico, Gioia economista non è stato "inonorato".<sup>99</sup> Resta da onorare appieno, giustappunto, Gioia penalista.

## MELCHIORRE GIOIA IN KAZENSKO PRAVO: PRVI ZAPISI

*Gian Paolo MASSETTO*

Univerza v Milanu, Inštitut za zgodovino srednjeveškega in novoveškega prava,  
IT-20122 Milan, Via festa del perdono 7  
e-mail: gianpaolo.massetto@unimi.it

### POVZETEK

*Raziskovalci, ki se ukvarjajo z Napoleonovo dobo, se lahko večkrat obsežno sklicujejo na statistične raziskave in opise, od katerih so bili številni objavljeni v zadnjih letih, na zasebno pobudo ali zaradi odločitve lombardskih oblasti, ki so želele vpogled v razmere v različnih departmajih, v katere je bila strukturirana ureditev prve polovice 19. stoletja. Kar zadeva Kraljevino Italijo, je ime Melchiorre Gioia povezano z začetkom te raziskave: čeprav za krajši čas, je bil Gioia tudi direktor prvega Statističnega urada, ustanovljenega v Kraljevini. Objavljen je le del tega pomembnega gradiva, neobjavljen pa je tudi njegov bogat opus, posvečen kazenskemu pravu, ki ga hrani milanska knjižnica Biblioteca Braidense; gre za gradivo, ki ga je pred kratkim odkupil in na CD-romu znova objavil Inštitut za srednjeveško in moderno zgodovino na Univerzi v Milanu, kjer avtor deluje, ki pa ga za to priložnost na žalost ni mogel uporabiti. Melchiorre Gioia je javnosti junija 1804 predstavil Gospodarsko razpravo o departmaju Lario (Discussione economica sul Dipartimento del Lario), departmaju, ki je zahteval strogo vodenje, "ki bi oživilo in združilo vse sile ter odpravilo vsa nesoglasja ...". Če je bila osnovna težava, ki jo je želel razrešiti, da bi bila Razprava dejansko uporabna, "najti bolj učinkovita sredstva, da bi prebivalce*

98 Un esempio soltanto assai recente: nei giorni 19 e 20 maggio 2006 si è svolto a Parma il Convegno "Il "Progetto sostituito" di G. D. Romagnosi (1806). Spunti di riflessione sulla codificazione penale".

99 Come risulta, non fosse altro, dai numerosi contributi, alcuni dei quali più volte qui citati, raccolti negli atti del Convegno piacentino del 1990, preceduti dalla bella e significativa *Introduzione* di Carlo Capra.

*usmeril k njihovim dolžnostim", se ne smemo čuditi, če poleg obsežnih in pomenljivih zapisov o fizičnem, kmetijskem, industrijskem ter gospodarskem stanju departmaja najdemo tudi manj obsežne, vendar v enaki meri pomenljive zapise o vplivu, ki so ga javne ustanove imele na departma, med temi pa tiste, ki se nanašajo na upravo kazenskega sodstva. Predstavljeni so statistični podatki o kriminalu na tem ozemlju in ukrepi, ki jih je ta večstranski avtor štel za uporabne pri boju proti njemu. Ukrepi, ki so se dotikali strukture in delovanja sodstva; moralnosti in strokovnosti sodnikov; vloge odvetnika v procesu; konfiguracije kriminalnih predpostavk, ki so zelo tesno povezane na splošno z gospodarskimi razmerami kot tudi specifično s stanjem kmetijstva; sankcijskega odgovora, katerega intenzivnost je morala vedno odgovarjati intenzivnosti delikta: "če je ta znašal 10, je moral odgovor biti najmanj 11"; funkcije same kazni. Ti in drugi vidiki zapisov Gioie so predmet pričujočega članka, ki poleg Gospodarske razprave o departmaju Olona (Discussione economica del Dipartimento d'Olona) vsebuje tudi druga manjša dela, po strukturi podobna navedenemu, vendar uradnega značaja, saj jih je naročila vlada, kot tudi dela političnega značaja iz istega obdobja (konec 18. in začetek 19. stoletja), pri tem pa iz vida ne izpusti tudi vseh del zrelega Gioie. Avtor izpostavi naslednji vidik: kako se že od prvih zapisov dalje kaže podoba Gioie, ki se v kazensko pravo vključi v miselni črti, ki od avtorjev, kot sta Cesare Baccario in Pietro Verri, dospe do Gian Domenica Romagnosija in Carla Cattanea, kot so to ugotovili že drugi raziskovalci na drugih področjih, kot je kazensko pravo. Gre za mislece, ki so bili v zadnjem času na različnih področjih označeni kot projektanti "lombardske paradigme", za katere je značilen "lombardski racionalni pragmatizem" in ki nam zato lahko razložijo, "zakaj je Lombardija postala evropska regija".*

*Ključne besede: gospodarska zgodovina, pravna zgodovina, javna uprava, zgodovinski viri, Lombardija, začetek 19. stol.*

#### FONTI E BIBLIOGRAFIA

**ASM, 1** – Archivio di Stato di Milano (ASM), Giustizia punitiva, p.a., cart. 1, fasc. 2.

**ASM, 2** – ASM. Lettera ad un amico sull'opera di Gioja del commercio de' commestibili e caro prezzo del vitto. M 1276 (Raccolta Bertarelli).

**BA, 1** – Biblioteca Ambrosiana (BA), S. C. V. II. 7.

**Beccaria, C. (1804):** Elementi di economia pubblica. 1770. In: Aa. V.v: Scrittori classici italiani di economia politica. Parte moderna, tomo XI. Milano, G. G. Destefanis.

- Beccaria, C. (1862):** Voto degli infrascritti individui della Giunta delegata per la riforma del sistema criminale nella Lombardia austriaca riguardante la pena di morte. 1792. In: Cantù, C. (ed.): *Beccaria e il diritto penale*. Firenze, Barbera, 369–374.
- Beccaria, C. (1971a):** Brevi riflessioni intorno al codice generale sopra i delitti e le pene, per ciò che riguarda i delitti politici. 1791. In: Romagnoli, S. (ed.): *Cesare Beccaria. Opere*. Vol. II, 705–718.
- Beccaria, C. (1971b):** Piano delle lezioni di pubblica economia che si danno nello spazio di due anni dal professore di questa scienza. 1771?. In: Romagnoli, S. (ed.): *Cesare Beccaria. Opere*. Vol. I, 350–359.
- Beccaria, C. (1971c):** Prolusione letta il giorno 9 gennaio 1769 nell'apertura della nuova cattedra di scienze camerali nelle Scuole Palatine di Milano. In: Romagnoli, S. (ed.): *Cesare Beccaria. Opere*. Vol. I, 361–377.
- Beccaria, C. (1971d):** Sulla polizia. 1790. In: Romagnoli, S. (ed.): *Cesare Beccaria. Opere*. Vol. II, 697–704.
- Beccaria, C. (1971e):** Voto degli infrascritti individui della Giunta delegata per la riforma del sistema criminale nella Lombardia austriaca riguardante la pena di morte. In: Romagnoli, S. (ed.) *Cesare Beccaria. Opere*. Vol. II. Firenze, Sansoni, s.d., 735–741.
- Beccaria, C. (1984):** Dei delitti e delle pene. 1764. In: Francioni, G. (ed.): *Edizione nazionale delle opere di Cesare Beccaria*, I. Milano, Mediobanca.
- Beccaria, C. (1987):** Atti di governo. Serie I. 1771–1777. In: Canetta, R. (ed.): *Edizione nazionale delle opere di Cesare Beccaria*, VI. Milano, Mediobanca.
- Beccaria, C. (1990):** Atti di governo. Serie II. 1778–1783. In: Canetta, R. (ed.): *Edizione nazionale delle opere di Cesare Beccaria*, VII. Milano, Mediobanca.
- Beccaria, C. (1993):** Atti di governo. Serie III. 1784–1786. In: Canetta, R. (ed.): *Edizione nazionale delle opere di Cesare Beccaria*, VIII. Milano, Mediobanca.
- Beccaria, C. (2005):** Atti di governo. Serie VII. 1790. In: Canetta, R. (ed.): *Edizione nazionale delle opere di Cesare Beccaria*, XII. Milano, Mediobanca.
- BNB, 1** – Biblioteca Nazionale Braidense (BNB), Milano. AF XIII 1 n. 9.
- Bollettino (1802):** Bollettino delle leggi della Repubblica Italiana dalla Costituzione proclamata nei Comizi in Lione al 31 dicembre 1802. Anno I, n. 1 al 20. Milano, Luigi Veladini.
- Bollettino (1804):** Bollettino delle leggi della Repubblica Italiana, parte prima dal I gennaio al 30 aprile 1804 anno III, n. 1–11. Milano, Luigi Veladini.
- Bollettino (1805a):** Bollettino delle leggi del Regno d'Italia parte prima dal I gennaio al 30 giugno, n. 1–10 [rectius 73]. Milano, Veladini.
- Bollettino (1805b):** Bollettino delle leggi del Regno d'Italia parte seconda dal I luglio al 31 dicembre 1805, n. 74–154. Milano, Veladini.



- Burgio, A. (ed.) (1991):** Cesare Beccaria. Dei delitti e delle pene. Milano, Feltrinelli.
- Cantù, C. (1862):** Beccaria e il diritto penale. Firenze, Barbera.
- Cantù, C. (1879):** Monti e l'età che fu sua. Milano, Fratelli Treves.
- Cattaneo, C. (1836):** Sui milanesi e il loro dialetto in occasione della traduzione della Poetica di Orazio. In: Moioli, A. (ed.): Scritti sulla Lombardia. La Lombardia di C. Cattaneo. Vol. IV. Milano, Mondadori, 5–10.
- Cavanna, A. (1973):** Napoléon et la législation criminelle de la République Cisalpine, comunicazione tenuta nella Séance du 5 mai 1973. *Révue historique de droit français et étranger*, s. IV, 51, 711–712.
- Cavanna, A. (1975):** La codificazione penale in Italia. Le origini lombarde. Milano, Giuffrè.
- Constitutiones (1541):** Constitutiones Domini Mediolanensis [...]. Mediolani, 1574, apud Valerium et Hieronymum fratres Metios.
- Corbetta, A. (1794):** Difese del dottore Antonio Carminati sindaco della Congregazione municipale di Lodi fatto reo della criminosa compilazione di uno scritto sedizioso, s.n.t.
- Corbetta, A. (1795):** Difese di Antonio Croce attuario nella feudale pretura di S. Angelo detenuto nelle regie carceri di Lodi, e fatto reo di gravi irregolarità commesse nella costruzione di processi criminali. Milano.
- Corbetta, A. (1796):** Promemoria nell'accusa di falso testamento intentata dall'attuario Fortunato Pozzi contro il dottor Antonio Carminati [...]. Milano.
- Corbetta, A. (1803):** Osservazioni di un ex-giudice di provincia sopra la infestazione de' malviventi. Milano, Stamperia e Fonderia del Genio.
- Cuoco, V. (1802):** Osservazioni sul Dipartimento dell'Agogna dal Citt[adino] L. Lizzoli Commissario del Governo presso lo stesso Dipartimento dirette al Cittadino F. Melzi D'Eril ottimo Vice-Presidente della Repubblica Italiana. Milano, Nobile e Tosi s.d.
- Cuoco, V. (1803):** Memoria del cittadino Arboreo Breme abitante e possessore nella ex-Lumellina conseguente al proclama del Ministro delle Finanze del dì 31 ottobre 1802 (anno I.). Ristampata dal cittadino L. Lizzoli con annotazioni per servire di supplimento alle Osservazioni sul Dipartimento dell'Agogna. Milano, Dai torchi di Agnello Nobile libraio-stampatore sulla corsia del Duomo.
- Cuoco, V. (1989):** Lettera ad un amico sull'opera di Gioja del commercio de' commestibili e caro prezzo del vitto. 1802. In: Nutini, S.: Vincenzo Cuoco a Milano (1800–1806). Inediti e rari. Roma, Istituto Storico Italiano per l'Età moderna e contemporanea.
- Del Bagno, I. (ed.) (1998):** Le Memorie di Luigi de' Medici. In: de' Medici, L.: Memorie dei miei tempi messe per iscritto nel 1810. Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane.

- Forti, F. (1865):** Necrologia. Melchiorre Gioia. 1829. In: Forti, F.: Scritti varii. Opere edite e inedite di Francesco Forti. Vol. IV. Firenze, Eugenio e F. Cammelli Editori-Libraii, 367-369.
- Gatto, V. (1991):** V. Cuoco. Statistica della Repubblica Italiana. In: Gatto, V. (ed.): Scritti inediti. Roma, Archivio Guido Izzi, V-XXII.
- Gioia, M. (1798a):** Analisi della legge contro gli allarmisti emanata dal Corpo Legislativo Cisalpino nel 10 ventoso anno 6 repubblicano [28 febbraio 1798] di Melchiorre Gioja. 20 germinale anno VI [9 aprile 1798]. Milano, Pirotta e Maspero.
- Gioia, M. (1798b):** Quadro politico di Milano di Mel. G. 30 fiorile anno VI [9 aprile 1798]. Milano, Pirotta e Maspero.
- Gioia, M. (1798c):** Apologia al Quadro politico di Milano di Mel. G. 30 pratile anno VI [18 giugno 1798]. Milano.
- Gioia, M. (1798d):** Cos'è patriotismo? Appendice di Mel. G. al Quadro politico di Milano. 30 messidoro anno VI [18 luglio 1798]. Milano, Pirotta e Maspero.
- Gioia, M. (1799):** I partiti chiamati all'ordine dal cittadino Melchiorre Gioja. 14 nevoso anno VII [3 gennaio 1799]. Milano, Pirotta e Maspero.
- Gioia, M. (1802):** Nuovo galateo. Milano, Pirotta e Maspero.
- Gioia, M. (1803a):** Discussione economica sul Dipartimento d'Olona. Milano, Pirotta e Maspero.
- Gioia, M. (1803b):** Teoria civile e penale del divorzio ossia necessità, cause, nuova maniera d'organizzarlo seguita dall'analisi della legge francese 30 ventoso anno XI relativa allo stesso argomento. Milano, Pirotta e Maspero.
- Gioia, M. (1804):** Sul Dipartimento del Lario. Discussione economica. Milano, Pirotta e Maspero.
- Gioia, M. (1808a):** Logica statistica abbassata da Melchiorre Gioja alle capacità de' giovani agricoltori, artisti, commercianti, novizi in ogni altra professione privata e pubblica. Vol. I. Milano, Pirotta e Maspero.
- Gioia, M. (1808b):** Tavole statistiche ossia norme per descrivere, calcolare, classificare tutti gli oggetti d'amministrazione privata e pubblica. Lugano, Giuseppe Ruggia e C.
- Gioia, M. (1809):** Riflessioni relative all'opuscolo che ha per titolo La scienza del povero diavolo. Milano, Pirotta e Maspero.
- Gioia, M. (1815):** Nuovo prospetto delle scienze economiche ossia somma totale delle idee teoriche e pratiche in ogni ramo d'amministrazione privata e pubblica, divise in altrettanti classi, unite in sistema ragionato e generale da Melchiorre Gioja, autore delle tavole statistiche. Serie I. Teorie. Tomo I. Produzione delle ricchezze. Milano.
- Gioia, M. (1817):** Problema, quali sono i mezzi più spediti, più efficaci, più economici per alleviare l'attuale inerzia del popolo in Europa. Discorso popolare dell'autore del Nuovo prospetto delle scienze economiche. Milano, Silvestri.

- Gioia, M. (1819):** Del merito e delle ricompense. Trattato storico e filosofico di Melchiorre Gioia autore del Nuovo prospetto delle scienze economiche. In: Nuovo prospetto delle scienze economiche [...]. Tomo VIII. Serie II. Trattati pratici, I. Filadelfia.
- Gioia, M. (1826):** Filosofia della statistica esposta da Melchiorre Gioia colle notizie storiche sulla vita e sulle opere dell'autore. Mendrisio, Tipografia della Minerva ticinese.
- Gioia, M. (1832):** Dubbj sull'articolo Politica, inserito nel n. 4 del Monitore italiano. In: Opere minori. 1798. Vol. I. Articoli estratti dal Monitore Italiano. Lugano, presso Gius[eppe] Ruggia e C., 208–214.
- Gioia, M. (1840):** Dell'ingiuria, dei danni, del soddisfacimento e relative basi di stima, avanti i tribunali civili. Dissertazione di Melchiorre Gioia. 1821. Lugano, Giuseppe Ruggia.
- Gioia, M. (1850a):** I Francesi, i Tedeschi, i Russi in Lombardia. In: Dettati Politici, filosofici, statistici tratti dalle opere minori di Melchiorre Gioia. 1805. Vol. II. Lugano, Tipografia della Svizzera italiana, 307–373.
- Gioia, M. (1850b):** Indole, estensione e vantaggi della statistica. 1809. In: Dettati politici, filosofici, statistici tratti dalle opere minori di Melchiorre Gioia. Vol. I. Lugano, Tipografia della Svizzera italiana, 79–175.
- Gioia, M. (1850c):** Sul commercio de' commestibili e caro prezzo del vitto. 1802. In: Dettati politici, filosofici, statistici tratti dalle opere minori di Melchiorre Gioia. Vol. I. Lugano, Tipografia della Svizzera italiana, 303–547.
- Gioia, M. (1964):** Dissertazione sul problema dell'Amministrazione generale della Lombardia: quale dei Governi liberi meglio convenga alla felicità dell'Italia. In: Saitta, A. 1769: Alle origini del Risorgimento: i testi di un "celebre" concorso. Vol. II. Roma, Istituto Storico Italiano per l'età moderna e contemporanea, 1–130.
- Isella, D. (ed.) (1964):** Dossi, C.: Note azzurre. (1870–1907). Vol. I, II. Milano, Adelphi.
- Lattanzi, G. (1798):** Analisi, e riflessi del cittadino Giuseppe Lattanzi sull'opuscolo Quadro politico di Mel. G. Milano, Veladini, s.d.
- Maironi da Ponte, G. (1803a):** Osservazioni sul Dipartimento del Serio presentate all'ottimo vice-presidente della Repubblica Italiana F. Melzi D'Eril [...]. Bergamo, Alessandro Natali.
- Maironi da Ponte, G. (1803b):** Aggiunte alle Osservazioni sul Dipartimento del Serio presentate all'ottimo vice-presidente della Repubblica Italiana F. Melzi D'Eril [...]. Bergamo, Alessandro Natali.
- Mantegazza, P. (1814):** Alcune osservazioni sulla legislazione criminale del cessato Regno d'Italia. Milano, Maspero e Buoher successori de' Galeazzi.

- Montalcini, C., Alberti, A. (eds.) (1917a):** Assemblee della Repubblica Cisalpina. 1797. Parte I. Atti delle assemblee costituzionali italiane dal Medio evo al 1831, s. II, div. I, sez. II. Vol. I. Bologna, Zanichelli.
- Montalcini, C., Alberti, A. (eds.) (1917b):** Assemblee della Repubblica Cisalpina. 1797. Parte II. Atti delle assemblee costituzionali italiane dal Medio evo al 1831, s. II, div. I, sez. II. Vol. I. Bologna, Zanichelli.
- Montalcini, C., Alberti, A. (eds.) (1968):** Assemblee della Repubblica Cisalpina. 1797. Parte I. Atti delle assemblee costituzionali italiane dal Medio evo al 1831, s. II, div. I, sez. II. Vol. I. Bologna, Forni.
- Montalcini, C., Alberti, A. (eds.) (1970):** Assemblee della Repubblica Cisalpina. 1797. Parte II. Atti delle assemblee costituzionali italiane dal Medio evo al 1831, s. II, div. I, sez. II. Vol. I. Bologna, Forni.
- Montesquieu, Ch.-L. (1985):** Lettres persanes. 1721. In: Caillois, R. (ed.): Œuvres complètes, I. Gallimard.
- Montesquieu, Ch.-L. (1989):** De l'esprit des lois. 1748. In: Caillois, R. (ed.): Œuvres complètes, II. Paris, Paris, Gallimard.
- Muratori, L. A. (1761):** Della carità cristiana in quanto essa è amore del prossimo trattato morale [...]. Venezia, Gio. Battista Recurti.
- Nutini, S. (1989):** Vincenzo Cuoco a Milano (1800–1806). Inediti e rari. Roma, Istituto Storico Italiano per l'Età moderna e contemporanea.
- Portalis, J.-E.-M. (1988a):** De l'usage et de l'abus de l'esprit philosophique durant le XVIIIe. In: Ecrits et discours juridiques et politiques. 1834. Aix-Marseille, Université de Droit, d'Economie et de Sciences d'Aix-Marseille – Faculté de Droit et de Sciences politiques – Presses universitaires d'Aix-Marseille, 344–358.
- Portalis, J.-E.-M. (1988b):** Exposé des motifs du projet de loi sur la propriété. Titre II, livre II du code civil présenté le 26 nivôse an XII [17 gennaio 1804]. In: Ecrits et discours juridiques et politiques. Aix-Marseille, Université de Droit, d'Economie et de Sciences d'Aix-Marseille – Faculté de Droit et de Sciences politiques – Presses universitaires d'Aix-Marseille, 111–127.
- Raccolta (1797a):** Raccolta degli ordini, avvisi e proclami pubblicati in Milano nell'anno V repubblicano francese, tomo III, 8 maggio 1797. Milano, Luigi Veladini.
- Raccolta (1797b):** Raccolta delle leggi, proclami, ordini ed avvisi pubblicati in Milano nell'anno VI repubblicano, tomo IV, I. novembre 1797. Milano, Luigi Veladini.
- Raccolta (1798):** Raccolta delle leggi, proclami, ordini ed avvisi pubblicati in Milano nell'anno VI repubblicano, tomo V., 2 aprile 1798. Milano, Luigi Veladini.
- Romagnosi, G. D. (1834):** Gioia (Melchiorre). In: De Tepaldo, E. (ed.): Biografia degli italiani illustri nelle scienze, lettere ed arti del secolo XVIII e de' contemporanei [...]. Venezia, Tipografia di Alvisopoli.
- Romagnosi, G. D. (1854):** Dell'indole e dei fattori dell'incivilimento, con esempio del suo Risorgimento in Italia. In: Opere, tomo IX. Firenze, Piatti.

- Romagnosi, G. D. (1857):** *Genesi del diritto penale*. Nuova edizione arricchita d'altri suoi scritti in materia criminale [...]. 1791. Parte I, II. In: Toccagni, G. (ed.): *Biblioteca scelta del Foro Criminale Italiano*. Vol. IX, X. Milano, Francesco Sancito successore a Borroni e Scotti.
- Sacchi, G. (1829):** *Melchiorre Gioja*. *Annali Universali di Statistica Economia pubblica, storia, viaggi e commercio*. Gennaio 1829, vol. XIX, n. 55. Milano, Tipografia Lampato, III–XXVIII.
- Schilini, G. (1798a):** *Un Filantropo in nome di una sventurata famiglia al Ministro di Giustizia al Tribunale di Cassazione della repubblica Cisalpina*. 3 messidoro anno 6. repubblicano [21 giugno 1798]. Brescia.
- Schilini, G. (1798b):** *Il Filantropo alli cittadini fratelli Pocpani*. Dal cittadino Bendi-scioli, 16 messidoro anno 6. repubblicano [4 luglio 1798]. Brescia.
- Verri, P. (1804a):** *Meditazioni sulla economia politica di Pietro Verri milanesi con annotazioni di Gian-Rinaldo Carli*. 1770–1781. In: *Aa. Vv.: Scrittori classici italiani di economia politica, parte moderna, tomo XV*. Milano, Stamperia e Fonderia di G. G. Destefanis.
- Verri, P. (1804b):** *Memorie storiche sulla economia pubblica dello Stato di Milano di Pietro Verri milanese*. 1768. In: *Aa. Vv.: Scrittori classici italiani di economia politica, parte moderna, tomo XVII*. Milano, Stamperia e Fonderia di G. G. Destefanis.
- Verri, P. (1804c):** *Sulle leggi vincolanti principalmente nel commercio de' grani*. *Riflessioni di Pietro Verri scritte l'anno 1769 con applicazione allo Stato di Milano*. In: *Aa. Vv.: Scrittori classici italiani di economia politica, parte moderna, tomo XVI*. Milano, Stamperia e Fonderia di G. G. Destefanis.
- Verri, G. (1777):** *Interrogati Senatus responsum super proposita torturae itidemque capitalium poenarum abolitione*. 1767. In: Di Noto, S.: *Documenti del dibattito su tortura e pena capitale nella Lombardia austriaca*. *Studi Parmensi*, XIX, 126–137.
- Vianello, C. A. (ed.) (1939):** *Verri, P.: Considerazioni sul commercio dello Stato di Milano*. 1763. Milano, Università L. Bocconi.
- Albertoni, E. (1990):** *Aspetti del pensiero politico di Melchiorre Gioia*. In: *Melchiorre Gioia (1767–1829). Politica, società, economia tra riforme e restaurazione*. *Atti del Convegno di studi, Piacenza 5–7 aprile 1990*. *Bollettino Storico Piacentino*, LXXXV, fasc. 1–2 (gennaio-dicembre), 27–48.
- Alessi, G. (1992):** *Giustizia e polizia, I. Il controllo di una capitale*. Napoli 1779–1803. *Storia e diritto*. Napoli, Jovene.
- Alessi, G. (1994):** *Le riforme di polizia nell'Italia del Settecento: Granducato di Toscana e Regno di Napoli*. In: *Istituzioni e società in Toscana nell'età moderna*. *Atti delle giornate di studio dedicate a Giuseppe Pansini*, Firenze, 4–5 dicembre. Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali – Ufficio centrale per i beni archivistici, 404–425.

- Ambrosoli, L. (1989):** Introduzione a Carlo Cattaneo. Il Politecnico 1839-1844, vol. I. Torino, Bollati Boringhieri, XVII-CLVI.
- Antonielli, L. (1978):** Alcuni aspetti dell'apparato amministrativo periferico nella Repubblica e nel Regno d'Italia. Quaderni Storici, XIII, 37. Notabili e funzionari nell'Italia napoleonica. Bologna, Il Mulino, 196-227.
- Barbarisi, G. (1990):** L'eloquenza di Melchiorre Gioia. In: Melchiorre Gioia (1767-1829). Politica, società, economia tra riforme e restaurazione. Atti del Convegno di studi, Piacenza 5-7 aprile 1990. Bollettino Storico Piacentino, LXXXV, fasc. 1-2 (gennaio-dicembre), 203-221.
- Bonini, R. (1994):** La proprietà, il "terribile diritto". Eguaglianza degli uomini e distribuzione dei beni nel Settecento illuminista. Padova, CEDAM.
- Botteri, I. (1990):** Dalla "grazia" alla "ragion sociale": il "Nuovo galateo" di Melchiorre Gioia. In: Gioia, M. (1767-1829): Politica, società, economia tra riforme e restaurazione. Atti del Convegno di studi, Piacenza 5-7 aprile 1990. Bollettino Storico Piacentino, LXXXV, fascicoli 1-2 (gennaio-dicembre), 157-201.
- Botteri, I. (1999):** Galateo e galatei. La creanza e l'istituzione della società nella trattatistica italiana tra antico regime e stato liberale. Europa delle Corti. Centro studi sulle società di antico regime. Roma, Bulzoni.
- Bressan, E. (1985):** Povertà e assistenza in Lombardia nell'età napoleonica. Milano - Bari, Cariplo - Laterza.
- Capra, C. (1978):** L'età rivoluzionaria e napoleonica in Italia 1796-1815. Torino, Loescher.
- Capra, C. (2002):** I progressi della ragione. Vita di Pietro Verri. Bologna, Il Mulino.
- Cavanna, A. (1982):** Storia del diritto moderno in Europa: Le fonti e il pensiero giuridico. Vol. I. Milano, Giuffrè.
- Cavanna, A. (1996):** Codificazione del diritto italiano e imperialismo giuridico francese nella Milano napoleonica. Giuseppe Luosi e il diritto penale. In: Ius Mediolani. Studi di storia del diritto milanese offerti dagli allievi a Giulio Vismara. Milano, Giuffrè, 659-760.
- Cavanna, A. (2001):** Influenze francesi e continuità di aperture europee nella cultura giuridica dell'Italia dell'Ottocento. In: Studi di storia del diritto, III. Milano, Giuffrè, 717-753.
- Cavanna, A. (2005):** Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico, 2. Milano, Giuffrè.
- Colao, F. (1986):** Il delitto politico tra Ottocento e Novecento. Da "delitto fittizio" a "nemico dello Stato". Milano, Giuffrè.
- Colao, F. (2006):** Avvocati del Risorgimento nella Toscana della Restaurazione. Bologna, Il Mulino.

- Continiso, C. (1999):** Il governo delle passioni. Prudenza, giustizia e carità nel pensiero politico di Lodovico Antonio Muratori. Biblioteca dell'Edizione Nazionale del carteggio di L. A. Muratori, XI. Firenze, Leo S. Olschki.
- Cova, A. (1979):** Osservazioni sulla origine delle statistiche del Regno italico. *Annali dell'Istituto italo-germanico in Trento*, V. Bologna, Il Mulino, 117-141.
- Danusso, C. (1996):** Carlo Bellani. Valori etici e pragmatismo di un magistrato al servizio della giustizia. In: *Ius Mediolani. Studi di storia del diritto milanese offerti dagli allievi a Giulio Vismara*. Milano, Giuffrè, 761-907.
- Del Cerro, E. (1903):** La prigionia di Melchiorre Gioia a Milano nel 1820-1821. In: *Fra le quinte della storia. Contributo alla storia del Risorgimento politico d'Italia, con documenti inediti*. Torino, Fratelli Bocca, 1-55.
- D'Ippolito, F. E. (2004):** Sui fondamenti dell'amministrazione. Prassi riformatrice napoletana tra Code Napoléon e istanze costituzionali. Napoli, Satura Editrice.
- Dezza, E. (1983):** Il codice di procedura penale del Regno Italico (1807). Storia di un decennio di elaborazione legislativa. Padova, CEDAM.
- Dezza, E. (1992a):** Tentativi di riforma del processo penale durante la prima Repubblica Cisalpina. In: *Saggi di storia del diritto penale moderno*. Milano, LED, 69-157.
- Dezza, E. (1992b):** Appunti sulla codificazione penale nel primo Regno d'Italia: il progetto del 1809. In: *Saggi di storia del diritto penale moderno*. Milano, LED, 199-280.
- Dezza, E. (1992c):** Gli ordinamenti giudiziari in Italia nell'età della codificazione. In: *Saggi di storia del diritto penale moderno*. Milano, LED, 159-195.
- Dezza, E. (1996):** Un critico milanese della codificazione penale napoleonica. Pietro Mantegazza e le Osservazioni sulla legislazione del cessato Regno d'Italia (1814). In: *Ius Mediolani. Studi di storia del diritto milanese offerti dagli allievi a Giulio Vismara*. Milano, Giuffrè, 909-977.
- Di Noto, S. (1977):** Documenti del dibattito su tortura e pena capitale nella Lombardia austriaca. *Studi Parmensi*, XIX, 3-149.
- Faccini, L. (1976):** L'economia risicola lombarda dagli inizi del XVIII secolo all'Unità. Milano, SugarCo Edizioni.
- Feola, R. (1977):** Dall'illuminismo alla restaurazione. Donato Tommasi e la legislazione delle Sicilie. Napoli, Jovene.
- Firpo, L. (1987):** Bibliografia. In: *Beccaria, C.: Atti di governo*. Edizione provvisoria. Milano, Mediobanca.
- Francioni, G. (1984):** Cesare Beccaria. Dei delitti e delle pene. Edizione nazionale delle opere di Cesare Beccaria. Vol. I. Milano, Mediobanca.
- Gambarin, G. (ed.) (1972):** Introduzione a U. Foscolo. Scritti letterari e politici dal 1796 al 1808. Edizione nazionale delle Opere di Ugo Foscolo. Vol. VI. Firenze, Le Monnier, XV-CL.

- Garlati Giugni, L. (1999):** Inseguendo la verità. Processo penale e giustizia nel Ristretto della Pratica criminale per lo Stato di Milano. Milano, Giuffrè.
- Garlati, L. (2006):** La parola alla difesa. Profili penalistici nelle "allegationes" lombarde tra Sette e Ottocento. In: Di Renzo Villata, G. (ed.): L'arte del difendere. Avvocati Allegazioni e storie di vita a Milano tra Sette e Ottocento. Pubblicazioni dell'Istituto di Storia del diritto medievale e moderno. Milano, Giuffrè.
- Giusti, R. (1957):** Melchiorre Gioia e l' "Ufficio di statistica" del Regno italoico. In: Studi in onore di Armando Saporì. Vol. II. Milano, Istituto Editoriale Cisalpino, 1375-1390.
- Isotton, R. (2006):** Crimen in itinere. Profili della disciplina del tentativo dal diritto comune alle codificazioni moderne. Napoli, Jovene.
- Liva, G. (1987):** Ordine pubblico, criminalità e giustizia in Lombardia nell'età napoleonica. In: Momenti dell'età napoleonica nelle carte dell'Archivio di Stato di Milano. Como, New Press, 167-197.
- Luzzatto, F. (1933a):** Melchiorre Gioia e la scienza del diritto penale. La scuola positiva, 41, I. Dottrina, Legislazione, Letteratura. Milano, 36-42.
- Luzzatto, F. (1933b):** La "Giurisprudenza Criminale" di Melchiorre Gioia e le sue fonti. Bollettino Storico Piacentino, XXVIII (gennaio-marzo), 164-171.
- Luzzatto, F. (1934):** Melchiorre Gioia e la scienza del diritto penale. La scuola positiva, 42, I. Dottrina, Legislazione, Letteratura. Milano, 7-11, 498-504.
- Macchioro, A. (1990):** La "philosophia naturalis" gioiana dell'economia. In: Melchiorre Gioia (1767-1829). Politica, società, economia tra riforme e restaurazione. Atti del Convegno di studi, Piacenza 5-7 aprile 1990. Bollettino Storico Piacentino, LXXXV, fasc. 1-2 (gennaio-dicembre), 269-302.
- Mannori, L. (ed.) (2003):** Tra due patrie. Un'antologia degli scritti di Francesco Forti (1806-1838). Firenze, Le Monnier.
- Massetto, G. P. (1994a):** Aspetti della prassi penalistica lombarda nell'età delle riforme: il ruolo del Senato milanese. In: Saggi di storia del diritto penale lombardo (secc. XVI-XVIII). Milano, LED, 331-424.
- Massetto, G. P. (1994b):** Economia e pena nell'opera del Beccaria. In: Saggi di storia del diritto penale lombardo (secc. XVI-XVIII). Milano, LED, 494-542.
- Massetto, G. P. (1999):** Pietro e Alessandro Verri in aiuto di Cesare Beccaria: la risposta alle "Note" del Facchinei. In: Pietro Verri e il suo tempo. Tomo I. Quaderni di Acme, 35. Milano, Cisalpino Istituto Editoriale Universitario, 289-351.
- Massetto, G. P. (2005):** Carlo Cattaneo e il diritto penale. In: Cattaneo, C.: Milano e la Lombardia. Incontro di studio n. 28. Milano, Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, 25-92.
- Mereu, I. (2001):** L'antropologia dell'incivilimento in Romagnosi e Cattaneo. Piacenza, Banca di Piacenza.



- Meriggi, M. (1990):** Melchiorre Gioia fra Stato e Società civile dall'età napoleonica alla Restaurazione. In: Melchiorre Gioia (1767-1829). Politica, società, economia tra riforme e restaurazione. Atti del Convegno di studi, Piacenza 5-7 aprile 1990. Bollettino Storico Piacentino, LXXXV, fasc. 1-2 (gennaio-dicembre), 23-148.
- Nutini, S. (1983):** Cuoco contro Gioia. Una sconosciuta polemica nell'Italia napoleonica. In: Il Risorgimento. Rivista di storia del risorgimento e di storia contemporanea, XXXV, 1. Milano, Edizioni Comune di Milano "Amici del Museo del Risorgimento", 46-66.
- Nutini, S. (1985):** Vincenzo Cuoco "statistico". Rivista italiana di studi napoleonici. Centro Nazionale di Studi Napoleonici e di Storia dell'Elba Portoferraio, n.s., XXII, 1. Pisa, Giardini Editori e Stampatori, 9-43.
- Nutini, S. (1990):** Melchiorre Gioia a Milano, tra giacobini e moderati. In: Melchiorre Gioia (1767-1829). Politica, società, economia tra riforme e restaurazione. Atti del Convegno di studi, Piacenza 5-7 aprile 1990. Bollettino Storico Piacentino, LXXXV, fasc. 1-2 (gennaio-dicembre), 81-104.
- Nuvolone, P. (1961):** Delitto e pena nel pensiero di G. D. Romagnosi. Atti del Convegno di studi in onore di Gian Domenico Romagnosi nel bicentenario della nascita (Salsomaggiore 1761-Milano 1835). Studi Parmensi, X. Milano, Giuffrè, 173-183.
- Palombi, E. (2003):** La pena giusta nella determinazione della contropinta alla spinta criminosa. Introduzione a Giandomenico Romagnosi. Genesi del diritto penale. Milano, Kluwer IPSOA.
- Panizza, G., Costa, B. (2000):** L'Archivio Verri. Parte II. Milano, Fondazione Raffaele Mattioli per la storia del pensiero economico.
- Pillepich, A. (2001):** Milan capitale napoléonienne 1880-1814. Paris, Lettrage.
- Pisani, M. (1998):** Attualità di Cesare Beccaria. Milano, Giuffrè.
- Porta, P. L., Scazzieri, R. (1999):** Il contributo di Pietro Verri alla teoria economica. Società commerciale, società civile e governo dell'economia. In: Pietro Verri e il suo tempo. Milano (9-11 ottobre 1997), tomo II. Quaderni di Acme, 35. Milano, Cisalpino Istituto Editoriale Universitario, 813-852.
- Provin, G. (1990):** Una riforma per la Lombardia dei lumi. Tradizione e novità nella "Norma interinale del processo criminale". Milano, Giuffrè.
- Pucci, L. (1990):** Un assertore della "forza industriale": Melchiorre Gioia tra Chaptal e List. In: Gioia, M. (1767-1829): Politica, società, economia tra riforme e restaurazione. Atti del Convegno di studi, Piacenza 5-7 aprile 1990. Bollettino Storico Piacentino, LXXXV, fasc. 1-2 (gennaio-dicembre), 331-342.
- Quadrio Curzio, A. (2002):** Il "paradigma economico lombardo" è riformatore, tecnologico ed europeista. In: Moiola, A. (ed.): Scritti sulla Lombardia. La Lombardia di C. Cattaneo. Vol. IV. Milano, Mondadori, XI-XXIV.

- Roberti, M. (1947):** Milano capitale napoleonica. La formazione di uno Stato moderno. 1796-1814. Vol. II. Milano, Fondazione Treccani degli Alfieri per la Storia di Milano.
- Rodotà, S. (2000):** Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata. Bologna, Il Mulino.
- Romagnoli, S. (ed.) (1971a):** Cesare Beccaria. Opere. Vol. I. Firenze, Sansoni, s.d.
- Romagnoli, S. (ed.) (1971b):** Cesare Beccaria. Opere. Vol. II. Firenze, Sansoni, s.d.
- Romani, R. (1990):** Un popolo da disciplinare, l'economia politica di Melchiorre Gioia come sapere amministrativo. In: Melchiorre Gioia (1767-1829). Politica, società, economia tra riforme e restaurazione. Atti del Convegno di studi, Piacenza 5-7 aprile 1990. Bollettino Storico Piacentino, LXXXV, fasc. 1-2 (gennaio-dicembre), 303-329.
- Rondini, P. (2006):** Il progetto di codice penale per la Lombardia austriaca di Luigi Villa (1787). Pietra scartata o testata d'angolo?. Padova, CEDAM.
- Rossi, L. (1997):** Forti, Francesco. In: Aa.V.v.: Dizionario biografico degli italiani. Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 175-177.
- Sbriccoli, M. (1973):** Dissenso politico e diritto penale tra Otto e Novecento. Il problema dei reati politici dal "Programma" di Carrara al "Trattato" di Mancini. Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 2. Milano, Giuffrè, 607-702.
- Sbriccoli, M. (1974):** "Crimen laesae maiestatis": il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna. Milano, Giuffrè.
- Sofia, F. (1985):** La statistica come scienza politica e dell'amministrazione. In: L'amministrazione nella storia moderna. Vol. I. Archivio ISAP, n.s. 3. Milano, Giuffrè, 575-665.
- Sofia, F. (1990):** Melchiorre Gioia e la statistica. In: Gioia, M. (1767-1829): Politica, società, economia tra riforme e restaurazione. Atti del Convegno di studi, Piacenza 5-7 aprile 1990. Bollettino Storico Piacentino, LXXXV, fascicoli 1-2 (gennaio-dicembre), 249-268.
- Sofia, F. (2000):** Gioia (Gioja), Melchiorre. In: Aa.V.v.: Dizionario biografico degli italiani. Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 133-140.
- Tedoldi, L. (1999):** Del difendere. Avvocati, procuratori e giudici a Brescia e Verona tra la Repubblica di Venezia e l'età napoleonica. Milano, FrancoAngeli.
- Zaghi, C. (1986):** L'Italia di Napoleone dalla Cisalpina al Regno. Storia d'Italia. Vol. XVIII, tomo I. Torino, UTET.
- Zarone, G. (1971):** Etica e politica nell'utilitarismo di Cesare Beccaria. Napoli, Istituto Italiano per gli Studi Storici.